

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

64° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 26 OTTOBRE 2001

—————

I N D I C E**Commissioni permanenti**

5^a - Bilancio..... *Pag.* 5

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri e GAE-Senato) e III (Affari esteri e
XIV – Politiche dell’Unione europea-Camera)..... *Pag.* 3

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione) e GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

VENERDÌ 26 OTTOBRE 2001

4^a Seduta

*Presidenza del Presidente
della Giunta per gli affari delle Comunità europee*
Mario GRECO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Stefano Silvestri, presidente, il dottor Gianni Bonvicini, direttore, il dottor Ettore Greco la dottoressa Raffaella Cirelli dell'Istituto affari internazionali (IAI); il professor Franco Passarelli e il dottor Antonio Villafranca in rappresentanza dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI); il professor Gian Piero Orsello, vice presidente, e l'onorevole Aldo De Matteo, segretario generale, del Consiglio italiano del Movimento europeo (CIME); il professor Giuseppe Porro in rappresentanza dell'Istituto universitario di studi europei; l'ambasciatore Umberto La Rocca, presidente, l'ambasciatore Mario Alessi, segretario generale, e il professor Guido Napoletano della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI); la dottoressa Rosa Balfour, il dottor Marco Zupi e il dottor Roberto Menotti, in rappresentanza del Centro studi di politica internazionale (CeSPI).

La seduta inizia alle ore 10,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRECO avverte che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista e che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Giunta e la 3^a Commissione del Senato e le Commissioni III e XIV della Camera aderiscono alla richiesta anzidetta e, di conseguenza, viene adottata tale forma di pubblicità.

Il Presidente avverte altresì che di tale seduta sarà effettuata la rescontazione stenografica.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea: audizione di rappresentanti del Centro studi di politica internazionale (CeSPI), del Consiglio italiano del movimento europeo (CIME), dell'Istituto affari internazionali (IAI), dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), dell'Istituto universitario di studi europei e della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI)

Prosegue l'indagine rinviata nella seduta del 18 ottobre.

Il presidente GRECO ricorda gli obiettivi dell'indagine conoscitiva in titolo e ringrazia per essere intervenuti all'audizione i rappresentanti degli istituti ed enti in titolo.

Intervengono quindi il professor SILVESTRI, presidente, e il dottor BONVICINI, direttore, dello IAI; il professor PASSARELLI e il dottor VILLAFRANCA dell'ISPI; l'onorevole DE MATTEO, segretario generale, e il professor ORSELLO, vice presidente, del CIME; il professor PORRO, membro del comitato scientifico dell'istituto universitario di studi europei, l'ambasciatore LA ROCCA, presidente, e l'ambasciatore ALESSI, segretario generale, della SIOI, il dottor MENOTTI, responsabile ricerche studi transatlantici, e la dottoressa BALFOUR, ricercatrice, del CeSPI.

Il presidente GRECO sottolinea l'apprezzamento della Giunta e delle Commissioni riunite per le esposizioni svolte dagli oratori intervenuti nel dibattito e cede la parola ai senatori e deputati iscritti a parlare.

Intervengono quindi i senatori MANZELLA e BASILE, il presidente della XIV Commissione STUCCHI; il deputato BOVA, il senatore FORLANI e nuovamente il presidente GRECO.

Replicano alle considerazioni e richieste di chiarimenti emerse nel dibattito il dottor BONVICINI, il professor ORSELLO, il professor SILVESTRI, l'ambasciatore LA ROCCA, il professor NAPOLETANO, il professor PASSARELLI e il professor PORRO.

Il presidente GRECO, a nome dei componenti della Giunta e della 3^a Commissione del Senato e della Commissioni III e XIV della Camera, ringrazia i rappresentanti degli enti ed istituti suddetti e i deputati e senatori intervenuti nel dibattito e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

BILANCIO (5^a)

VENERDÌ 26 OTTOBRE 2001

38^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

indi del Vice Presidente

CURTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Cicu e per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(700) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(699) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore CAMBURSANO fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 8.2. Viene altresì dato per illustrato dal presentatore l'emendamento 8.1.

Il sottosegretario VEGAS, illustrando brevemente l'emendamento 8.3, fa presente che la soppressione dell'imposta sulle insegne di esercizio proposta con l'articolo 8 avrebbe probabilmente comportato effetti negativi sulle entrate dei Comuni. Pertanto, si è preferito formulare una revi-

sione della norma sostanziale, limitandone l'applicazione alle insegne che hanno una dimensione superiore a un metro quadro per vetrina. In tal modo, le minori entrate riguardano esclusivamente le sole insegne riferite alle ditte del piccolo commercio e ciò consente di attivare ulteriori risorse per la copertura della prima parte della proposta emendativa.

Il senatore GRILLO ritira l'emendamento 8.7, sollecitando l'approvazione del sub-emendamento 8.3/1.

Il senatore RIPAMONTI, nell'illustrare i sub-emendamenti 8.3/2, 8.3/3 e 8.3/4, osserva che le finalità sottese alla proposta emendativa del Governo sono condivisibili a patto che la sanatoria si intenda quale misura di carattere straordinario. Pertanto, è opportuno che i comuni procedano a una riqualificazione del territorio, dopo aver sanzionato la cartellonistica abusiva.

Il senatore IZZO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 8.5, 8.6, 8.4 e 8.8.

Il senatore RIPAMONTI dà per illustrato l'emendamento 8.9.

Il senatore MICHELINI illustra gli emendamenti 8.10 e 8.21, diretti ad introdurre una misura perequativa in materia di finanza locale. Propone, peraltro, una riformulazione, di mero carattere formale, dell'emendamento 8.21 (nuovo testo).

Il senatore GIARETTA illustra l'emendamento 8.11, anche se in parte superato dalla proposta del Governo, per sottolineare l'esigenza di non incidere negativamente sul gettito dei Comuni. Si associa poi alle considerazioni del senatore Ripamonti con riferimento alla sanatoria per la cartellonistica abusiva.

Sono dati per illustrati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 8.13, 8.14 (fatto proprio dal senatore Pizzinato), 8.17, 8.18, 8.19, 8.20 e 8.22.

Il senatore GIARETTA illustra l'emendamento 8.0.1, finalizzato ad introdurre un meccanismo incentivante per i ricevitori del gioco del lotto.

Sono dati per illustrati, dai rispettivi proponenti, gli emendamenti 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.129, 8.0.135, 8.0.6, 8.0.124 (fatto proprio dal senatore Izzo), 8.0.7, 8.0.8, 8.0.9, 8.0.1230 (fatto proprio dal senatore Izzo), 8.0.18, 8.0.22.

Il senatore LAURO fa propri ed illustra congiuntamente gli emendamenti 8.0.25 e 8.0.26, di identico contenuto, che introducono una misura correttiva della normativa concernente le tasse di stazionamento.

Sono dati per illustrati, dai rispettivi proponenti, gli emendamenti 8.0.28, 8.0.31 (fatto proprio dal senatore Giaretta), 8.0.35, 8.0.37, 8.0.38, 8.0.43, 8.0.45, 8.0.53, 8.0.54, 8.0.57, 8.0.59, 8.0.60, 8.0.61 (fatto proprio dal senatore Marino), 8.0.62, 8.0.64, 8.0.69, 8.0.70, 8.0.74, 8.0.79, 8.0.81 (fatto proprio dal senatore Lauro), 8.0.85, 8.0.86, 8.0.87 (fatto proprio dal senatore Ferrara) e 8.0.90.

Il senatore IZZO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 8.0.44, 8.0.58, 8.0.63, 8.0.68, 8.0.73, 8.0.77, 8.0.84 e 8.0.89.

Il senatore LAURO fa propri ed illustra gli emendamenti 8.0.91 e 8.0.92, finalizzati ad una più puntuale definizione delle imprese turistiche.

Il senatore PASQUINI illustra l'emendamento 8.0.93, diretto ad introdurre misure di sostegno per il settore del turismo, duramente colpito dai tragici eventi dell'11 settembre.

Il senatore MACONI illustra l'emendamento 8.0.94, mentre dà per illustrato l'emendamento 8.0.97.

Il senatore MORO, illustrando l'emendamento 8.0.99, sottolinea la fondamentale importanza del riordino sul territorio nazionale delle aliquote delle accise sul gas metano.

Il senatore NOCCO fa proprio l'emendamento 8.0.126 e lo dà per illustrato.

Sono quindi dati per illustrati, dai rispettivi proponenti, gli emendamenti 8.0.133 e 8.0.100.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 8.0.101, che propone l'introduzione di un elemento di equità fiscale per i soggetti iscritti agli albi professionali.

I senatori IZZO e NOCCO vi appongono la propria firma.

Il senatore CICCANTI, dati per illustrati gli emendamenti 8.0.104 e 8.0.105, si sofferma sull'emendamento 8.0.107, finalizzato a risolvere la questione concernente i soggetti beneficiari di alloggi militari; fa altresì proprio l'emendamento 8.0.110, che propone l'introduzione di una detrazione fiscale per le spese sostenute dai soggetti riconosciuti sordomuti che si avvalgono di interpreti. Dà, infine, per illustrato l'emendamento 8.0.111.

Il senatore PIZZINATO illustra brevemente l'emendamento 8.0.121, di contenuto analogo al precedente, cui i senatori BATTAGLIA Giovanni,

PASQUINI, MARINO, GIARETTA e CAMBURSANO appongono la propria firma.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 8.0.113, che modifica la normativa concernente la previdenza dei liberi professionisti.

Sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 8.0.115 e 8.0.117 (fatto proprio dal senatore Lauro).

Il senatore PIZZINATO illustra l'emendamento 8.0.118, che estende la facoltà di non utilizzare i registratori di cassa per le associazioni che organizzano manifestazioni sportive.

Il senatore LAURO fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 8.0.131 (nuovo testo).

Il relatore TAROLLI esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1 e 8.2; in merito poi ai sub-emendamenti presentati all'emendamento del Governo 8.3, si pronuncia in senso favorevole all'emendamento 8.3/1 e in senso contrario sulle restanti proposte; esprime quindi parere favorevole sul richiamato emendamento del Governo. Ritiene inoltre che le proposte contenute negli emendamenti 8.5, 8.6, 8.4, 8.8 e 8.9 siano assorbite dal predetto emendamento governativo e pertanto invita i presentatori a ritirarle.

Il senatore PEDRIZZI ritira quindi gli emendamenti 8.5 e 8.8 e il senatore CICCANTI accoglie l'invito del relatore al ritiro in merito agli emendamenti 8.6 e 8.4, mentre il senatore RIPAMONTI mantiene l'emendamento 8.9.

Successivamente il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 8.10, 8.11, 8.13 e 8.14; quanto all'emendamento 8.17, ritiene preferibile la formulazione dell'emendamento 8.3 del Governo e pertanto esprime avviso contrario.

Su richiesta del RELATORE, i senatori CICCANTI e ZORZOLI ritirano rispettivamente gli emendamenti 8.18 e 8.19.

Il RELATORE invita inoltre i presentatori a ritirare l'emendamento 8.20 esprimendo, in caso contrario, parere negativo; favorevole è invece il parere sull'emendamento 8.21, così come modificato dal senatore Michelini in sede di illustrazione. Si esprime, infine, in senso contrario all'emendamento 8.22.

Passando quindi agli emendamenti volti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8, egli rivolge ai presentatori degli emendamenti 8.0.1, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.129, 8.0.135, 8.0.6, 8.0.124 e 8.0.7, riguardanti la

materia del gioco del lotto e dei concorsi a pronostico, l'invito a trasformare in ordini del giorno le loro proposte.

Il senatore CICCANTI accoglie l'invito del relatore e ritira gli emendamenti 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6 e 8.0.7.

Il senatore IZZO ritira l'emendamento 8.0.124.

Il senatore EUFEMI preannuncia quindi la predisposizione di un ordine del giorno in materia.

Il RELATORE invita poi al ritiro degli emendamenti 8.0.8, 8.0.9, 8.0.18 e 8.0.28, esprimendo altrimenti parere contrario. Un invito di eguale tenore rivolge quindi ai presentatori degli emendamenti 8.0.35, 8.0.37, 8.0.38, 8.0.43, 8.0.44, 8.0.45, 8.0.53, 8.0.54, 8.0.57, 8.0.58, 8.0.59, 8.0.60, 8.0.61, 8.0.62, 8.0.63, 8.0.64, 8.0.68, 8.0.69, 8.0.70, 8.0.73, 8.0.74, 8.0.77, 8.0.79, 8.0.81, 8.0.84, 8.0.85, 8.0.89 e 8.0.90, ritenendo che sia la materia dell'imposta regionale sulle attività produttive, sia le numerose proposte volte a introdurre agevolazioni in favore del settore agricolo, debbano essere oggetto di organici provvedimenti del Governo. Contrario è inoltre il parere sugli emendamenti 8.0.22, 8.0.25, 8.0.26, 8.0.31, 8.0.86, 8.0.87, 8.0.91, 8.0.92, 8.0.93, 8.0.94, 8.0.97, 8.0.99, 8.0.126, 8.0.133, 8.0.105 e 8.0.117.

Egli invita successivamente a ritirare gli emendamenti 8.0.100 e 8.0.113, in quanto anch'essi riguardano materie che il Governo si appresta a disciplinare in maniera più organica. Ugualmente, invita al ritiro degli emendamenti 8.0.104, 8.0.111 e 8.0.115, esprimendo altrimenti parere contrario. Suggerisce poi di respingere gli emendamenti 8.0.107, 8.0.110 (al quale il senatore CICCANTI aggiunge la propria firma), 8.0.121 e 8.0.131 (nuovo testo) al fine di consentirne la presentazione in Aula e di dare modo al Governo di approfondire le questioni affrontate in tali proposte emendative, individuando eventualmente una più adeguata copertura finanziaria.

Accogliendo l'invito del relatore, il senatore EUFEMI ritira l'emendamento 8.0.113 e il senatore CICCANTI ritira l'emendamento 8.0.111.

In merito all'emendamento 8.0.101, il RELATORE si rimette al Governo, mentre si esprime in senso contrario sull'emendamento 8.0.118 (al quale aggiunge la propria firma il senatore CAMBURSANO), in quanto riguarda materia di tipo ordinamentale da affidare pertanto alla disciplina introdotta da un provvedimento collegato.

Interviene quindi il sottosegretario VEGAS, il quale esprime parere contrario agli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3/2, 8.3/3 e 8.3/4. Favorevole invece è il parere del rappresentante del Governo sull'emendamento 8.3/1. Egli si pronuncia poi in senso contrario sugli emendamenti 8.9, 8.10,

8.11 e 8.13, rilevando che quest'ultima proposta appare contraddittoria con le disposizioni in materia di trasferimenti erariali introdotte dall'ultima manovra finanziaria. Egli si dichiara inoltre contrario agli emendamenti 8.14, 8.17 (che comporta una diminuzione del gettito fiscale), 8.20 e 8.22, mentre il suo parere è favorevole sull'emendamento 8.21 (nuovo testo).

Il Sottosegretario svolge quindi alcune considerazioni relative agli emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8. Alcuni di essi, in effetti, potrebbero essere valutati positivamente, ma le compensazioni finanziarie proposte non sono condivisibili. In ogni caso, sia la materia fiscale che quella concernente i settori agricolo e turistico dovranno essere disciplinate – ad avviso del Governo – in maniera organica nell'ambito dei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria. Per quanto riguarda poi le facilitazioni a favore dei sistemi di vigilanza degli esercizi commerciali, egli ricorda che già la cosiddetta legge «Tremontibis» prevede stanziamenti destinati a tale scopo.

Esprimendosi poi puntualmente sui singoli emendamenti, il rappresentante del Governo invita a ritirare gli emendamenti 8.0.1, 8.0.129 e 8.0.135, pronunciandosi altrimenti in senso contrario; così come contrario è il suo parere in merito agli emendamenti 8.0.18, 8.0.25, 8.0.26, 8.0.28, 8.0.31, 8.0.35, 8.0.37, 8.0.38, 8.0.43, 8.0.44, 8.0.45, 8.0.53, 8.0.54, 8.0.57, 8.0.58, 8.0.59, 8.0.60, 8.0.61, 8.0.62, 8.0.63, 8.0.64, 8.0.68, 8.0.69, 8.0.77, 8.0.79, 8.0.81, 8.0.84, 8.0.85, 8.0.86, 8.0.87, 8.0.89, 8.0.90, 8.0.91, 8.0.92, 8.0.93, 8.0.94, 8.0.97, 8.0.133, 8.0.104, 8.0.105, 8.0.113, 8.0.115 e 8.0.117.

Con riferimento all'emendamento 8.0.8, pur esprimendo parere contrario, il Sottosegretario ritiene che il problema posto dal senatore Giaretta in relazione alle marche per atti giudiziari sia fondato e che, d'altro canto, la disciplina approvata nel corso dell'ultima legislatura non abbia contribuito a risolvere la questione. Una reiezione dell'emendamento consentirebbe pertanto al Governo di approfondire la materia per l'esame da parte dell'Assemblea. Segnala inoltre l'opportunità di un approfondimento in merito agli emendamenti 8.0.22, 8.0.70, 8.0.73, 8.0.74, 8.0.110 e 8.0.121, le cui compensazioni finanziarie non sono condivisibili.

Il Sottosegretario si sofferma poi sull'emendamento 8.0.99, concernente il riordino delle aliquote delle accise su gas metano, che comporta un onere finanziario alquanto rilevante; occorre individuare un meccanismo fiscale più graduato e dilazionato nel tempo, auspicando il raggiungimento dell'aliquota zero, obiettivo già conseguito dai più importanti Paesi del Nord Europa. Sempre in tema di accise, egli esprime parere contrario all'emendamento 8.0.126, in quanto la materia delle accise sui prodotti petroliferi è già disciplinata dal decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, attualmente all'esame del Parlamento. Ancora in senso contrario si pronuncia poi sull'emendamento 8.0.100, dal momento che non appare corretta una imposizione fiscale in materia di immigrazione, e sull'emendamento 8.0.118, che non prevede una adeguata compensazione finanziaria e do-

rebbe essere comunque trattato nell'ambito del provvedimento collegato in materia fiscale.

Il rappresentante del Governo invita quindi al ritiro dell'emendamento 8.0.101, che tocca una questione rilevante, ma che può essere più opportunamente trattata nel provvedimento collegato in materia fiscale. Analogamente invita a ritirare gli emendamenti 8.0.107 e 8.0.131 (nuovo testo).

Accogliendo la richiesta del rappresentante del Governo, il senatore EUFEMI ritira l'emendamento 8.0.101 e il senatore CICCANTI ritira l'emendamento 8.0.131 (nuovo testo).

Il senatore MORANDO dichiara il voto favorevole sull'emendamento 8.1, in quanto, pur riconoscendo che l'emendamento 8.3 del Governo risolve parte delle osservazioni critiche implicitamente contenute nelle proposte emendative dell'opposizione, ritiene comunque preferibile l'ipotesi di soppressione dell'articolo 8. Rilevanti perplessità, infatti, suscita una normativa che permetterebbe allo Stato di regolamentare in maniera penetrante la materia delle insegne commerciali, contraddicendo così alle frequenti enunciazioni in senso federalista provenienti da tutte le parti politiche. I dubbi in proposito, del resto, appaiono ancora più consistenti alla luce della recente riforma costituzionale, senza dimenticare che la disciplina proposta comporterà delle conseguenze finanziarie, dal momento che la soppressione di entrate fiscali a favore dei comuni determinerà necessariamente un adeguamento dei trasferimenti dello Stato agli enti locali.

Il senatore PASQUINI si associa alla dichiarazione di voto favorevole, ritenendo che l'articolo 8 rappresenti una regolamentazione della materia in senso nettamente centralista in contrasto con le dichiarazioni della maggioranza e lesiva del sistema delle autonomie locali.

Messo ai voti, l'emendamento 8.1 è respinto, come pure l'emendamento 8.2. Dopo che la Commissione ha approvato il subemendamento 8.3/1, vengono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.3/2 e 8.3/3.

Sull'emendamento 8.3/4 il senatore RIPAMONTI dichiara il proprio voto favorevole, sottolineando peraltro come il relatore e il Governo non abbiano motivato la contrarietà a tale proposta. Ribadisce inoltre l'opportunità di fissare un limite temporale entro cui rendere possibile la sanatoria delle irregolarità relative alla cartellonistica pubblicitaria.

Nell'aggiungere la propria firma all'emendamento, anche il senatore GIARETTA preannuncia il proprio voto favorevole, invitando il relatore e il Governo a valutare attentamente la proposta eventualmente nel corso del dibattito in Assemblea. Ritiene, peraltro, che il richiamato condono sia

contraddittorio rispetto all'esigenza di far emergere le irregolarità ed evitare i possibili abusi futuri.

Il sottosegretario VEGAS non esclude che in occasione dell'esame dell'Aula si possa procedere a una riformulazione del testo. Al tempo stesso, puntualizza che il punto 4) dell'emendamento 8.3 già introduce un meccanismo di regolamentazione volto a contrastare l'abusivismo in tema di impianti pubblicitari.

L'emendamento 8.3/4 è quindi posto ai voti e respinto, mentre viene approvato l'emendamento 8.3, come modificato con l'approvazione dell'emendamento 8.3/1.

Interviene il senatore RIPAMONTI, in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 8.9, per segnalare come l'obiettivo delle disposizioni di cui all'articolo 8 sia realizzabile anche con l'impiego di lampade a basso consumo energetico e ad alto rendimento.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.9, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14, 8.17, e 8.20.

Il senatore MORO annuncia di aggiungere la propria firma all'emendamento 8.21 (nuovo testo), condividendo la proposta in quanto necessaria per garantire l'autonomia finanziaria degli enti locali. Suggestisce peraltro l'introduzione di una norma che recepisca in modo permanente e generalizzato il contenuto delle disposizioni.

Il sottosegretario VEGAS specifica che quanto richiesto dal senatore Moro è già previsto nell'articolo 37, comma 2, che richiama le disposizioni contenute usualmente in provvedimenti analoghi. Ritiene che l'emendamento sia pertanto superfluo.

Interviene il senatore MICHELINI per sottolineare che la disposizione riferita ad una singola norma sia più cogente rispetto ad una disposizione di carattere generale.

Dopo che il senatore CADDEO ha annunciato di aggiungere la propria firma, l'emendamento 8.21 (nuovo testo), posto ai voti, è accolto, mentre l'emendamento 8.22 è respinto.

Il senatore CADDEO annuncia di aggiungere la propria firma all'emendamento 8.0.1, che successivamente, posto ai voti, è respinto.

Il senatore EUFEMI illustra l'ordine del giorno n. 300, accolto successivamente dal Governo come raccomandazione.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.0.129 e 8.0.135.

Il senatore GIARETTA, nel preannunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 8.0.8, auspica che in occasione dell'esame in Assemblea sia individuata una soluzione per la questione del contributo unificato sostitutivo delle marche per atti giudiziari.

Il senatore CADDEO aggiunge la propria firma all'emendamento 8.0.8.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.0.8, 8.0.9 (identico all'emendamento 8.0.1230), 8.0.18 e 8.0.22.

Il senatore LAURO, intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 8.0.25, auspica che, anche in caso di reiezione, il Governo verifichi l'opportunità dell'abolizione della tassa di stazionamento nel corso dell'esame in Assemblea.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.0.25 (identico all'emendamento 8.0.26), 8.0.28, 8.0.31, 8.0.35, 8.0.37, 8.0.38, 8.0.43, 8.0.44, 8.0.45, 8.0.53, 8.0.54, 8.0.57, 8.0.58, 8.0.59, 8.0.60, 8.0.61, 8.0.62, 8.0.63, 8.0.64, 8.0.68, 8.0.69, 8.0.70, 8.0.73, 8.0.74, 8.0.77, 8.0.79, 8.0.81, 8.0.84, 8.0.85, 8.0.86, 8.0.87, 8.0.89, 8.0.90 e 8.0.91 (identico all'emendamento 8.0.92).

Il senatore PASQUINI preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 8.0.93, auspicando l'attuazione di risorse a favore dei settori che hanno subito maggior danno a causa dei gravi eventi terroristici.

Il senatore LAURO, dopo aver precisato di aver presentato analogo emendamento all'articolo 35, sollecita un'attenta valutazione del Governo sulla questione.

Posto ai voti, l'emendamento 8.0.93 è respinto.

Il senatore PIZZINATO dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 8.0.94, esprimendo analoghe considerazioni sull'opportunità di sostenere il settore del turismo.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 8.0.94, 8.0.97, 8.0.99, 8.0.126 e 8.0.133 sono respinti.

Interviene il senatore GIARETTA sull'emendamento 8.0.100 per sottolineare come la proposta di introdurre una tassa di concessione per il rilascio del permesso di soggiorno sia al di fuori di ogni ragionevolezza e

rappresenti un indebolimento delle istituzioni. Preannuncia, pertanto, il suo voto contrario.

Il senatore MORO ritira l'emendamento, ritenendo opportuno rinviare l'esame della proposta in altra sede.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 8.0.104, 8.0.105 e 8.0.107 vengono respinti.

Il senatore LAURO aggiunge la firma all'emendamento 8.0.110.

Il sottosegretario VEGAS, ritenendo opportuno approfondire nel merito il contenuto della proposta, propone la reiezione dell'emendamento, per poter trovare un'adeguata soluzione al problema durante il prosieguo dei lavori.

Interviene il senatore PIZZINATO per ricordare che in sede di espressione dei pareri da parte del relatore e del Governo, era stata manifestata una disponibilità a predisporre una proposta che, nel merito, recepisse i contenuti dell'emendamento 8.0.110, provvedendo ad indicare una adeguata copertura.

Il senatore MARINO aggiunge la propria firma all'emendamento 8.0.121.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 8.0.110, 8.0.121, 8.0.115 e 8.0.117 sono respinti.

Il senatore PIZZINATO, in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 8.0.118, sollecita il Governo a rivedere il proprio avviso negativo sulla proposta.

Posto ai voti, l'emendamento 8.0.118 è respinto.

Intervengono i senatori GIARETTA, MORO, PAGANO e PEDRIZZI per valutare l'opportunità di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, per larga parte connessi con altri emendamenti riferiti all'articolo 13 concernenti disposizioni sulla scuola.

Il presidente AZZOLLINI propone, quindi, di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Conviene la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore PASQUINI fa proprio e illustra l'emendamento 10.1. Aggiungono le proprie firme i senatori Pizzinato, Marino e Giovanni Battaglia.

Gli emendamenti 10.2 e 10.3, identici all'emendamento 10.1, si danno per illustrati.

Il senatore PIZZINATO fa proprio l'emendamento 10.4 e lo dà per illustrato.

Il senatore CICCANTI illustra l'emendamento 10.5.

Il senatore PASQUINI fa proprio e illustra l'emendamento 10.6.

Il senatore IZZO illustra l'emendamento 10.7.

Il senatore MARINO fa proprio l'emendamento 10.8 e lo dà per illustrato.

Il senatore PASQUINI, illustrando l'emendamento 10.9, rileva che l'esclusione degli enti locali dalle disposizioni previste in materia di controllo della spesa potrebbe maggiormente garantire l'autonomia e il decentramento a favore dei suddetti enti.

Il senatore MARINO ritira l'emendamento 10.10, mentre il senatore LAURO, dopo aver fatto proprio e aver dato per illustrato l'emendamento 10.11, lo ritira.

Il senatore PIZZINATO fa proprio l'emendamento 10.12 e lo dà per illustrato, così come il senatore CICCANTI relativamente all'emendamento 10.13.

Il senatore Giovanni BATTAGLIA fa proprio l'emendamento 10.15 e lo dà per illustrato.

Il senatore IZZO dà per illustrato l'emendamento 10.0.2.

Il relatore TAROLLI esprime avviso contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 10, nonché sull'emendamento 10.0.2; in relazione all'emendamento 10.5, si rimette poi alla valutazione del Governo. In particolare, rispetto all'emendamento 10.1 ritiene che l'abrogazione dell'articolo non consenta di effettuare un efficace controllo della spesa in materia di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, mentre con riferimento all'emendamento 10.9 ritiene che esso enfatizzi una impostazione federalista in assenza di un adeguato meccanismo che garantisca efficacemente una corretta gestione della finanza pubblica.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso negativo sugli emendamenti riferiti all'articolo 10, con riferimento in particolare alla soppressione dell'articolo. Dopo aver rilevato che l'emendamento 10.5 è oneroso e privo di una adeguata modalità di copertura, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 10.7, 10.13 e 10.15. Esprime, infine, avviso contrario all'emendamento 10.0.2, in quanto ritenuto suscettibile di comportare oneri significativi per il bilancio dello Stato e non accompagnato da una condivisibile modalità di copertura.

Interviene il senatore PASQUINI in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 10.1, per rilevare la necessità che il Governo abbandoni una logica sanzionatoria nei confronti delle autonomie locali.

Il senatore GRILLOTTI, condividendo le scelte operate dal Governo in materia di controllo della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, non concorda con i rilievi da ultimo sollevati, in quanto la contrattazione decentrata è stata sempre soggetta ad alcuni vincoli imposti dalla normativa nazionale.

Il senatore PIZZINATO annuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 10.1 in quanto, anche alla luce della recente riforma costituzionale, appare opportuno realizzare il pieno riconoscimento dell'autonomia di spesa e di entrata delle amministrazioni locali.

Posto ai voti, l'emendamento 10.1 (identico agli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.4) è respinto.

Il senatore CICCANTI, intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 10.5, ricorda che le amministrazioni locali sono già dotate delle risorse necessarie per riconoscere la retribuzione individuale di anzianità e che pertanto dall'emendamento non derivano effetti negativi per il bilancio dello Stato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 10.5 e 10.6 sono quindi respinti.

Il senatore IZZO, su richiesta del Governo, ritira l'emendamento 10.7.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 10.8, 10.9, 10.12, 10.13, 10.15 e 10.0.2 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore PIZZINATO fa proprio l'emendamento 11.1 e lo dà per illustrato.

Il senatore PASQUINI fa proprio l'emendamento 11.3 (analogo all'emendamento 11.4) e lo illustra. Dà poi per illustrato l'emendamento 11.2.

Il senatore GIARETTA, aggiungendo la propria firma all'emendamento 11.4, auspica che il Governo non abbia introdotto l'articolo 11 al solo scopo di sopprimere specifici organi di consulenza.

Il senatore PIZZINATO fa proprio l'emendamento 11.6 e lo dà per illustrato.

Nell'illustrare l'emendamento 11.5, il senatore PASQUINI chiede chiarimenti sul contenuto dell'articolo, con particolare riferimento alle norme previste per le amministrazioni pubbliche non statali.

Il senatore RIPAMONTI illustra, quindi, l'emendamento 11.7.

Il sottosegretario VEGAS, illustrando l'emendamento 11.8, precisa che esso migliora il testo dell'articolo 11, volto a razionalizzare, senza intenti punitivi, le spese di alcuni organismi collegiali.

Il relatore TAROLLI esprime avviso contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.4, 11.6 e 11.5, mentre si rimette alla valutazione del Governo relativamente agli emendamenti 11.3 e 11.7.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 11, invitando il presentatore al ritiro dell'emendamento 11.5.

Interviene il senatore CADDEO in dichiarazione di voto sull'emendamento 11.1, rilevando come dietro la logica dell'articolo 11 si confermi un'impostazione che da un lato sembra attribuire autonomia alle amministrazioni locali, mentre per altra via intende regolare, nel dettaglio, tale autonomia attraverso provvedimenti di natura amministrativa.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 11.5 e 11.7 sono respinti.

Con il parere favorevole del relatore l'emendamento 11.8 è approvato.

Il senatore LAURO fa proprio l'emendamento 11.0.1 e lo dà per illustrato.

L'emendamento 11.0.2 è dato per illustrato, così come gli emendamenti 11.0.5, 11.0.6 e 11.0.7, fatti propri dal senatore GRILLOTTI.

Il relatore TAROLLI esprime parere contrario sugli emendamenti 11.0.1, 11.0.2, mentre sollecita al ritiro degli emendamenti 11.0.5, 11.0.6 e 11.0.7.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sugli emendamenti 11.0.5 e 11.0.6. Sull'emendamento 11.0.1 ritiene che la materia sia estranea agli argomenti in oggetto e pertanto propone il ritiro dell'emendamento.

In sede di dichiarazione di voto interviene il senatore LAURO, per evidenziare come l'emendamento 11.0.1 non comporti oneri per il bilancio dello Stato.

Il senatore BASSANINI segnala che il reclutamento del personale mediante utilizzazione delle graduatorie degli idonei può determinare una selezione poco conforme alle necessità della pubblica amministrazione.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 11.0.1 (identico all'emendamento 11.0.2), 11.0.5, 11.0.6 e 11.0.7 sono, infine, respinti.

La seduta termina alle ore 13.

39^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

CURTO

indi del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(700) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(699) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili gli emendamenti 12.6, 12.13, 12.15, 12.16, 12.26, 12.27, 12.28, 12.30, 12.29, 12.35, 12.39, 12.44, 12.46, 12.49, 12.51, 12.56, 12.61, 12.66, 12.67, 12.70, 12.71, 12.86, 12.87, 12.101, 12.106, 12.0.1, 12.0.4, 12.0.3, 12.0.9, 13.5, 13.24, 13.23, 13.25, 13.36, 13.41, 13.48, 13.49, 13.51, 13.55, 14.0.2, 15.2, 15.3, 15.15, 15.20, 15.17, 15.18, 15.19, 15.22, 15.48, 15.49, 15.53, 15.66, 15.77, 15.0.2, 16.7, 17.9, 17.10, 17.12, 17.13, 17.14, 19.6, 19.8, 19.9, 19.13, 19.15, 19.38, 19.7, 19.0.3, 20.5, 20.6, 20.8, 20.9, 20.17, 20.18, 20.26, 20.29, 20.34, 20.0.3, 20.0.4, 20.0.5, 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8, 20.0.9, 20.37, 20.0.2, 21.11, 21.17, 21.19, 21.24, 21.25, 21.27, 21.40, 21.38, 22.7, 22.16, 22.22, 22.0.2, 22.0.5, 22.0.3, 23.4, 23.3, 23.0.9 (limitatamente al comma 1), 23.0.10 (limitatamente al comma 1), 23.0.11 (limitatamente al comma 1), 24.6, 24.0.5, 25.1, 25.9, 25.10, 25.13, 25.15, 25.18, 25.0.1, 25.0.8, 25.0.9, 25.0.11, 26.12, 26.13, 26.14, 26.16, 26.0.1, 26.0.2, 26.0.7, 26.0.11, 26.0.12, 26.0.22, 26.0.31, 26.0.33, 26.0.34, 26.0.35, 26.0.36, 26.0.37, 26.0.38, 26.0.42, 26.0.44, 26.0.47, 26.0.59, 26.0.61, 26.0.70, 26.0.29, 26.0.30.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore RIPAMONTI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3 e 12.33.

Il senatore BASSANINI, illustrando il complesso degli emendamenti presentati dalla propria parte politica, si sofferma sul divieto di procedere ad assunzioni di personale del pubblico impiego, alquanto discutibile in confronto con la situazione degli altri Paesi europei. Qualora poi il blocco delle assunzioni persegua l'obiettivo di migliorare la qualità delle prestazioni, tale divieto risulta essere particolarmente inefficace e dannoso dal momento che colpisce indiscriminatamente sia le amministrazioni che presentano personale in esubero, sia quelle che sono sotto organico, come ad esempio gli Ispettorati del lavoro.

Inoltre, per effetto delle modifiche al titolo V della Costituzione, risulta non condivisibile l'estensione del blocco del *turn over* agli enti locali, alle regioni, alle università e alle camere di commercio, che mortifica l'autonomia riconosciuta a tali enti. Appare altresì criticabile che il divieto di assunzione colpisca anche i vincitori del secondo corso-concorso di dirigenza pubblica.

Dopo aver osservato che sarebbe stato preferibile proseguire nella politica di programmazione delle assunzioni, che nell'ultimo triennio ha con-

dotto alla riduzione del personale dei dipendenti statali in misura pari al 4 per cento, fa presente che, qualora non fosse possibile sopprimere l'articolo 12, si dovrebbe comunque prevedere l'esclusione dal blocco del *turn over*, degli enti locali, delle università e delle camere di commercio.

Il senatore MONTAGNINO, dopo aver fatto propri e dati per illustrati gli emendamenti 12.5 e 12.7, interviene sul complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, sottolineando che il blocco delle assunzioni non dovrebbe ripercuotersi sui vincitori di concorso; inoltre, si dovrebbe valutare l'opportunità di prorogare la validità delle graduatorie la cui scadenza è prevista per il 2002. Infatti, la pur legittima esigenza della razionalizzazione delle spese – che non può ledere coloro che hanno acquisito diritto all'assunzione – potrebbe essere conseguita anche attraverso un'altra soluzione, come ad esempio la programmazione delle assunzioni realizzata nel corso degli ultimi anni.

Il senatore PIZZINATO fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 12.14.

Il senatore IZZO, dopo averlo fatto proprio, dà per illustrato l'emendamento 12.17. Dà per illustrato, altresì, l'emendamento 12.0.2.

Il senatore MICHELINI illustra gli emendamenti 12.18, 12.77 e 12.97.

Il senatore PASQUINI dà per illustrati gli emendamenti 12.20, 12.36, 12.79, 12.93 e, dopo averli fatti propri, gli emendamenti 12.10 e 12.0.5.

Il sottosegretario VEGAS, illustrando l'emendamento 12.21, fa presente al senatore Bassanini che il blocco delle assunzioni rappresenta una misura eccezionale e transitoria che il Governo non avrebbe inserito se non si fosse trovato di fronte ad una particolare situazione economica. Tuttavia, tale intervento non deve di certo ledere alcune posizioni, ed è per questa ragione che il Governo intende precisare che le provincie e gli enti locali assoggettati al blocco delle assunzioni sono esclusivamente quelli che non hanno rispettato le disposizioni del Patto di stabilità interno per l'anno 2001.

Il senatore MARINO dà per illustrati gli emendamenti 12.9, 12.22, 12.25, 12.47 e, dopo averli fatti propri, gli emendamenti 12.19, 12.42, 12.78, 12.88, 12.94, 12.96 e 12.99.

Il senatore IZZO illustra l'emendamento 12.23 e dà per illustrato l'emendamento 12.68.

Il senatore MORO dà per illustrati gli emendamenti 12.31 e 12.60.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 12.32, volto ad estendere la deroga al divieto del blocco del *turn over* anche al comparto della giustizia.

Il senatore NOCCO dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 12.32.

Il senatore MONTAGNINO ritira gli emendamenti 12.34, 12.38, 12.40 e, dopo averlo fatto proprio, l'emendamento 12.41.

Il senatore GIARETTA ritira l'emendamento 12.37 e dà per illustrati gli emendamenti 12.45, 12.81 e 12.83. Inoltre, dopo averli fatti propri, dà per illustrati anche gli emendamenti 12.24, 12.52, 12.59 e 12.65.

Il senatore MARINO ritira l'emendamento 12.43.

Il senatore VANZO dà per illustrato l'emendamento 12.48.

Dopo averli fatti propri, il senatore FERRARA dà per illustrati gli emendamenti 12.54, 12.53, 12.57, 12.82, 12.103, 12.104, 12.105. Inoltre, dà per illustrato l'emendamento 12.85.

Il senatore EUFEMI, dopo averlo fatto proprio, ritira l'emendamento 12.50. Illustra, poi, l'emendamento 12.0.6.

Il senatore GRILLOTTI, dopo averlo fatto proprio, dà per illustrato l'emendamento 12.62.

Dopo averlo fatto proprio, il senatore NOCCO dà per illustrato l'emendamento 12.63.

Il senatore EUFEMI illustra l'emendamento 12.69, volto all'introduzione di una norma interpretativa risolutiva di un ampio contenzioso.

Dopo averli fatti propri, il senatore LAURO dà per illustrati gli emendamenti 12.72, 12.73 e 12.74. Illustra, quindi, gli emendamenti 12.0.7 e 12.0.8.

Il senatore CURTO dà per illustrati gli emendamenti 12.75, 12.89, 12.102, dopo averli fatti propri, nonché gli emendamenti 12.80 e 12.95.

Il senatore PIZZINATO fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 12.76.

Il RELATORE illustra l'emendamento 12.90, nonché l'emendamento 12.100 (nuovo testo).

Il senatore CICCANTI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 12.91.

Il RELATORE rileva preliminarmente che le argomentazioni precedentemente espresse dal senatore Bassanini non tengono adeguatamente conto del fatto che l'articolo 12 si prefigge due obiettivi strategici: il rispetto del patto di stabilità e il contenimento della spesa pubblica, mediante graduale ristrutturazione della stessa. Precisa altresì che la normativa in questione contiene già alcune deroghe per i settori inerenti alle forze armate e di polizia, ai vigili del fuoco e alla scuola, giustificate dalla peculiarità di tali comparti. In particolare, esprime avviso contrario sugli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.7, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12 e 12.14.

L'emendamento 12.8 viene ritirato dal proponente.

Il sottosegretario VEGAS concorda con i pareri formulati dal relatore.

Il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO rispettivamente esprimono parere contrario sugli emendamenti 12.17, 12.18, 12.19 e 12.20.

Il relatore TAROLLI esprime avviso favorevole sull'emendamento 12.21 e contrario sugli emendamenti 12.22, 12.25, 12.31, 12.32 e 12.33.

Gli emendamenti 12.23 e 12.24 vengono ritirati dai proponenti.

Il sottosegretario VEGAS, nell'esprimere parere contrario sull'emendamento 12.25, ne sottolinea la difficile attuabilità. Con riferimento agli emendamenti 12.32 e 12.33, rileva che l'ampliamento dei casi di deroga è suscettibile di innescare aspettative e richieste di ulteriori estensioni: esprime pertanto il proprio avviso contrario.

Il relatore TAROLLI esprime parere contrario sugli emendamenti 12.36, 12.42, 12.45 e 12.54.

Il sottosegretario VEGAS conferma le valutazioni del relatore, precisando tuttavia, in relazione all'emendamento 12.54, che il blocco delle assunzioni non interessa il comparto sanitario.

Gli emendamenti 12.47 e 12.48 sono ritirati dai rispettivi presentatori.

Il RELATORE e il sottosegretario VEGAS esprimono rispettivamente parere contrario sugli emendamenti 12.52, 12.53, 12.55, 12.57, 12.58, 12.59, 12.60, 12.62 e 12.63.

In relazione all'emendamento 12.64, il relatore TAROLLI ritiene opportuna l'effettuazione di una verifica da parte del Governo in ordine al-

l'effettiva portata interpretativa del divieto di assunzione, con riferimento alle fattispecie delineate nell'ambito dell'emendamento. Formula, altresì, parere contrario sugli emendamenti 12.65 e 12.68, e si rimette all'opinione del Governo con riguardo all'emendamento 12.69.

Dopo aver espresso avviso contrario sull'emendamento 12.64, il SOTTOSEGRETARIO conferma il parere contrario sugli altri emendamenti richiamati dal relatore.

Sugli emendamenti 12.72, 12.73, 12.74, 12.75 e 12.76 il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO rispettivamente esprimono parere contrario.

Gli emendamenti 12.77, 12.78, 12.79 e 12.80 sono ritirati dai presentatori.

Il relatore TAROLLI, dopo aver espresso parere contrario in ordine agli emendamenti 12.81, 12.83, 12.82 e 12.84, propone di accantonare l'emendamento 12.75. Formula, altresì, parere contrario sugli emendamenti 12.88 e 12.89, esprimendo parere favorevole in ordine all'emendamento 12.90 e impegnandosi comunque a fornire successivamente ulteriori chiarimenti al riguardo.

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver aderito alle valutazioni formulate dal relatore, precisa che l'emendamento 12.90 non comporta effetti finanziari in quanto gli oneri relativi alle procedure di reclutamento del personale interessato sono già stati quantificati e coperti nell'ambito della legge 14 novembre 2000 n. 331.

L'emendamento 12.91 è ritirato dal presentatore.

Il RELATORE esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 12.2, 12.93, 12.94, 12.95, 12.96, 12.97, 12.98, 12.99, 12.102, 12.103, 12.104 e 12.105.

Dopo aver confermato le valutazioni negative testé illustrate dal relatore, il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole sull'emendamento 12.100 (nuovo testo).

Interviene il senatore BASSANINI per dichiarazione di voto sull'emendamento 12.1, rilevando che il miglioramento della qualità dei servizi pubblici riveste una valenza prioritaria rispetto all'esigenza, anch'essa condivisibile, della riduzione della spesa pubblica, ricordando altresì che la spesa per la pubblica amministrazione in Italia è significativamente inferiore a quella degli altri Paesi europei.

Dopo aver rilevato che la programmazione delle assunzioni costituisce uno strumento idoneo ad assicurare il giusto temperamento delle

due sopracitate esigenze, esprime un giudizio positivo circa la scelta del Governo di escludere gli enti dotati di rilevante autonomia dal blocco delle assunzioni. Valuta comunque inopportuna l'introduzione di un blocco delle assunzioni, essendo tale rimedio insoddisfacente rispetto alle situazioni diversificate delle pubbliche amministrazioni.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.7 e 12.9 non sono accolti.

In riferimento all'emendamento 12.10, il senatore BASSANINI interviene per dichiarazione di voto, rilevando che l'estensione del blocco delle assunzioni anche al settore dell'università e della ricerca scientifica appare del tutto incompatibile con la condivisa esigenza dello sviluppo delle istituzioni universitarie.

Posti separatamente, sono quindi respinti gli emendamenti 12.10, 12.11, 12.12, 12.14, 12.17, 12.18, 12.19 e 12.20.

Il senatore BASSANINI preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 12.21.

Il senatore CURTO preannuncia il proprio voto favorevole, ritenendo preferibile la formulazione proposta dall'emendamento 12.21 rispetto a quella del testo iniziale.

La Commissione accoglie, quindi, l'emendamento 12.21.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 12.22 e 12.25.

Il senatore GIARETTA interviene per preannunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 12.31.

Il senatore GRILLOTTI, nel preannunciare il proprio voto favorevole, esprime apprezzamento per i criteri di esclusione dal blocco del turn-over individuati nell'emendamento 12.31.

Il senatore BASSANINI, nel sottolineare che l'emendamento 12.31 limita le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal blocco delle assunzioni, dichiara il proprio voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 12.31 viene respinto.

In riferimento all'emendamento 12.32, il senatore CENTARO rileva la necessità di migliorare l'assetto strutturale dell'apparato giudiziario, al fine di accrescere la funzionalità dello stesso, auspicando che il Governo si adoperi al fine di individuare una adeguata copertura finanziaria.

Il senatore CURTO, nel sottolineare che l'esigenza di razionalizzazione della spesa deve comunque tener conto dei costi connessi con un cattivo funzionamento dell'apparato giudiziario, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 12.32.

Dopo l'intervento del senatore CICCANTI, l'emendamento 12.32 non è accolto. Viene altresì respinto l'emendamento 12.33.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 12.36, 12.42, 12.45, 12.54, 12.52, 12.53, 12.55, 12.57, 12.59, 12.60, 12.62, 12.63, 12.64, 12.65, 12.68, 12.69, 12.72, 12.73, 12.74, 12.75, 12.76, 12.81, 12.83 e 12.82.

Interviene il senatore MICHELINI preannunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento 12.84 finalizzato a consentire l'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici.

L'emendamento 12.84 viene quindi respinto.

Il senatore PASQUINI preannuncia il proprio voto fermamente contrario sull'emendamento 12.85, rilevando che non si tratta di una questione risolvibile nell'ambito della legge finanziaria.

Interviene il senatore MARINO, preannunciando il proprio voto contrario.

Il senatore PIZZINATO, nel condividere le argomentazioni espresse dal senatore Pasquini, preannuncia il proprio voto contrario, precisando altresì che la formulazione proposta potrebbe pregiudicare la possibilità, per i Gruppi, di utilizzare il proprio personale.

Il senatore GIARETTA preannuncia il proprio voto contrario, sottolineando l'inopportunità di porre a carico delle pubbliche amministrazioni oneri connessi con l'assunzione del personale dei gruppi politici.

Si conviene quindi di accantonare l'emendamento 12.85 per consentire ulteriori approfondimenti.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 12.88 e 12.89 e accolto l'emendamento 12.90.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 12.92 (identico agli emendamenti 12.93, 12.94, 12.95, 12.96, 12.97 e 12.98), 12.99, 12.102, 12.103, 12.104 e 12.105 sono respinti e l'emendamento 12.100 (nuovo testo) viene accolto.

In riferimento agli emendamenti 12.0.2, 12.0.5 e 12.0.6, il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO rispettivamente esprimono parere contrario.

Il RELATORE ritiene che gli emendamenti 12.0.7 e 12.0.8 siano meritevoli di attenzione.

Il Rappresentante del GOVERNO suggerisce la reiezione dei richiamati emendamenti, per consentirne una più opportuna formulazione per l'esame in Assemblea.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 12.0.2, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.7 e 12.0.8 sono respinti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6 sono dati per illustrati dai presentatori.

Il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6 che, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 14.

Gli emendamenti 14.0.1, 14.0.3 – fatto proprio dal senatore Grillotti – e 14.0.4 sono dati per illustrati.

Il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 14.0.1, 14.0.3 e 14.0.4, che posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15, che i rispettivi proponenti danno per illustrati.

Il RELATORE, dopo aver posto l'accento sull'importanza di alcune disposizioni contenute nell'articolo 15, tra le quali degne di rilievo appaiono quelle di cui ai commi 8, 9, 10 e 11, che prevedono obblighi informativi a carico delle regioni, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15, fatta eccezione per l'emendamento 15.35, sul quale si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo e per l'emendamento 15.79, identico agli emendamenti 15.78 e 15.80, sul quale esprime parere favorevole.

Il sottosegretario VEGAS, preliminarmente, sottolinea che l'articolo 15 reitera le disposizioni sul Patto di stabilità interno, nel pieno rispetto dell'autonomia degli enti locali che, comunque, sono soggetti all'osservanza di taluni vincoli. Peraltro, l'articolo presenta, quale novità significativa, la possibilità da parte degli enti locali di acquistare beni e servizi, previa adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999.

Infine, fa presente che il livello dei trasferimenti in favore dei comuni è rimasto sostanzialmente inalterato rispetto agli anni precedenti e, rispondendo ad una sollecitazione del senatore Marino, sottolinea la differenza esistente tra gli specifici trasferimenti disposti a favore dei comuni colpiti da calamità e i meccanismi di miglioramento delle spese.

Esprime, quindi, parere contrario su tutti gli emendamenti; in particolare, sull'emendamento 15.35 rileva che anche i comuni di piccole dimensioni possono collegarsi via *internet* alle banche dati centrali per effettuare gli acquisti di beni e servizi; esprime altresì contrarietà all'emendamento 15.26, precisando che il meccanismo di centralizzazione riguarda il *know how* e che l'obbligo di aderire alle convenzioni non corrisponde ad un obbligo di acquisto dei beni e servizi.

Posti ai voti, vengono quindi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 15.1, 15.4, 15.5, 15.6, 15.200 (identico all'emendamento 15.8), 15.9, 15.7, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.16, 15.21, 15.23, 15.24 e 15.25.

Il senatore GIARETTA invita la Commissione a respingere l'emendamento 15.26, in considerazione del fatto che molte delle disposizioni contenute in questo articolo non solo introducono elementi cogenti a danno delle autonomie locali, ma sono anche di dubbia costituzionalità alla luce delle modifiche introdotte al titolo V della Costituzione. Infatti, alcuni meccanismi volontari sono diventati obbligatori e ciò può incidere negativamente tanto sull'autonomia organizzativa degli enti locali, quanto sui sistemi di commercializzazione diffusi sul territorio.

Il senatore GRILLOTTI dichiara il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale sull'emendamento 15.26, ritenendo che per l'acquisto di beni e servizi è necessario che gli enti locali facciano riferimento a prezzi convenzionati.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 15.26 e 15.27, risultano respinti.

Il senatore MICHELINI sottolinea la validità dell'emendamento 15.28, facendo presente che una delle variabili che incide sui prezzi è costituita anche dal territorio, pertanto, anche tale aspetto dovrebbe essere preso in considerazione dalle convenzioni cui gli enti locali sono tenuti ad aderire.

Posto ai voti, la Commissione respinge l'emendamento 15.28.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti, gli emendamenti 15.29, 15.34, 15.30, 15.31 (identico all'emendamento 15.33), 15.32, 15.35, 15.36, 15.37, 15.38, 15.39, 15.40, 15.41, 15.43, 15.44 (identico all'emendamento 15.45), 15.46, 15.47, 15.50, 15.51, 15.52, 15.54, 15.55, 15.56, 15.57, 15.58 e 15.59 (identico agli emendamenti 15.60 e 15.61).

Il senatore MORO dichiara il voto contrario del Gruppo della Lega Nord Padania sull'emendamento 15.62 che, posto successivamente ai voti, risulta respinto.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti, gli emendamenti 15.63, 15.64, 15.67, 15.68 (identico agli emendamenti 15.69 e 15.70), 15.71, 15.72, 15.73, 15.74, 15.75 e 15.76.

La Commissione approva successivamente l'emendamento 15.79, identico agli emendamenti 15.78 e 15.80.

Con separate votazioni, risultano respinti gli emendamenti 15.0.1 e 15.0.3.

Il senatore RIPAMONTI dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 15.0.4, sottolineando che le norme sul Patto di stabilità interno appaiono la conseguenza di un percorso già tracciato negli anni precedenti, sul quale il Governo, peraltro, dovrebbe effettuare un maggiore approfondimento.

Posti quindi separatamente ai voti, gli emendamenti 15.0.4 e 15.0.5 risultano quindi respinti.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il senatore RIPAMONTI, dopo averli fatti propri, dà per illustrati gli emendamenti 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5, 16.8, 16.13, 16.15 e 16.18.

Dopo averli fatti propri, il senatore MARINO dà per illustrati gli emendamenti 16.4 e 16.14.

Il senatore MICHELINI dà per illustrato l'emendamento 16.6.

Il senatore PASQUINI dà per illustrati gli emendamenti 16.9, 16.10, 16.20 e, dopo averlo fatto proprio, l'emendamento 16.21.

Il sottosegretario VEGAS illustra l'emendamento 16.11 che, in attesa della riforma dei trasferimenti erariali agli enti locali per l'anno 2002, è diretto ad attribuire transitoriamente ai comuni una compartecipazione al-

l'IRPEF in misura pari al 4.5y. del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato.

Il senatore CURTO dà per illustrato l'emendamento 16.16.

Il senatore MORO dà per illustrati gli emendamenti 16.17, 16.23 e 16.24.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 16.6 e 16.11; si rimette alla valutazione del Governo sull'emendamento 16.22 e dichiara il proprio avviso contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere conforme a quello del relatore, segnalando l'opportunità di una rievazione tecnica dell'emendamento 16.22 perché contiene una proposta di modifica già approvata nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 347 del 2001, relativo ad interventi urgenti in materia sanitaria.

Il senatore PASQUINI dichiara il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo sull'emendamento 16.1, mettendo in risalto il malessere espresso dai comuni a causa di una riduzione delle risorse, che sembra menomare anche la loro autonomia finanziaria.

Posto ai voti, l'emendamento 16.1 risulta respinto.

Posti separatamente in votazione risultano respinti gli emendamenti 16.2, 16.3.

Il senatore MICHELINI ed il senatore LAURO dichiarano il voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari sull'emendamento 16.6 (identico agli emendamenti 16.4 e 16.5) che, posto ai voti, risulta approvato.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 16.8, 16.9, 16.10, 16.13.

Posto ai voti, viene poi approvato l'emendamento 16.11. Risultano quindi preclusi gli emendamenti 16.16, 16.14, 16.15, 16.17, 16.18, 16.20 e 16.21.

Posti separatamente in votazione sono respinti gli emendamenti 16.22, 16.23 e 16.24.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il senatore NOCCO, dopo averli fatti propri, dà per illustrati gli emendamenti 17.1 e 17.15.

Il senatore RIPAMONTI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 17.2, 17.7, 17.8, 17.11.

Il senatore CURTO dà per illustrato l'emendamento 17.5.

Il senatore PASQUINI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 17.3.

Il senatore MARINO, dopo averli fatti propri, dà per illustrati gli emendamenti 17.4 e 17.6.

Il relatore TAROLLI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti in questione.

Il sottosegretario VEGAS, associandosi al parere espresso dal relatore, fa presente che alcuni emendamenti hanno posto il problema dell'ultrannualità del fondo di sviluppo per il 2002; tuttavia, il Governo ha ritenuto di non dover ritoccare il livello dei trasferimenti.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti tutti gli emendamenti presentati all'articolo 17.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il senatore MARINO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 18.1, 18.2, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.14, 18.15, 18.17, 18.22, 18.25, 18.33, 18.35, 18.40, 18.44, 18.45, 18.46, 18.47, 18.48, 18.51, 18.53, 18.54, 18.56, 18.57.

Il senatore CURTO dà per illustrati gli emendamenti 18.3, 18.34, 18.0.5 (dopo averlo fatto proprio) e 18.0.6.

Il senatore LAURO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 18.8 e 18.67.

Il senatore NOCCO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 18.9, 18.18, 18.20, 18.21, 18.28, 18.41, 18.42, 18.58, 18.0.1, 18.0.8 e 18.0.9.

Il senatore MONTAGNINO fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 18.10.

Il senatore PASQUINI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 18.11, al quale dichiara di apporre la propria firma il senatore RIPAMONTI, nonché gli emendamenti 18.13, 18.32, 18.37, 18.65, 18.50, 18.61, 18.62, 18.0.16, 18.0.17, 18.0.18, 18.0.19 e 18.0.20. Dà per illustrati gli emendamenti 18.24, 18.26, 18.36, 18.43, 18.64 e 18.52, 18.63.

Il senatore MORO dà per illustrati gli emendamenti 18.12, 18.16, 18.29, 18.31, 18.38, 18.39 e 18.0.15.

Il senatore CICCANTI illustra l'emendamento 18.19, volto ad introdurre una misura di contenimento e di razionalizzazione della spesa, allo scopo di evitare la proliferazione di provvedimenti di istituzione di nuove provincie.

Il senatore PASQUINI dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 18.19.

Il senatore MICHELINI dà per illustrati gli emendamenti 18.23, 18.49, 18.55, 18.60 e 18.30, al quale aggiunge la firma.

Il RELATORE illustra l'emendamento 18.27 volto a rimodulare le basi di calcolo dei sovracanonici previsti dalla legge n. 925 del 1980, attraverso una misura, che non comporta oneri e che risponde ad una esigenza avvertita da tempo da alcuni comuni.

Il senatore FERRARA fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 18.59 e 18.0.10.

Il senatore RIPAMONTI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 18.0.2, 18.0.4.

Il senatore GIARETTA dà per illustrato l'emendamento 18.0.3 e, dopo averlo fatto proprio, l'emendamento 18.0.7.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 18.23 e 18.29, per i quali si rimette alla valutazione del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VEGAS esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.23 e 18.27 e parere contrario su tutti i restanti emendamenti, ivi compreso l'emendamento 18.19 che, pur se di contenuto apprezzabile, tratta una materia che dovrebbe trovare una diversa sede di approfondimento.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti, gli emendamenti 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10 e 18.11.

Il senatore MORO dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 18.12, che limita al 2002 i finanziamenti previsti per Roma capitale.

Posto ai voti, l'emendamento 18.12 risulta respinto.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 18.13, 18.67, 18.14 e 18.15.

Il senatore MORO invita la Commissione ad approvare l'emendamento 18.16, che si fa carico delle esigenze finanziarie gravanti sulle provincie di Udine e Pordenone, sedi dell'Universiade Tarvisio 2003.

Posto ai voti, la Commissione respinge l'emendamento 18.16.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 18.17 e 18.18.

Dopo che il senatore GIARETTA ha dichiarato il voto favorevole della propria parte politica, l'emendamento 18.19 viene respinto dalla Commissione.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 18.20, 18.21 e 18.22.

Il senatore MICHELINI ed il senatore GIARETTA, intervenendo in rappresentanza delle rispettive parti politiche, sottolineano la validità dell'emendamento 18.23 (identico agli emendamenti 18.24 e 18.25) che, posto ai voti, risulta poi approvato.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento 18.26.

Il senatore MORO ed il senatore MICHELINI sottolineano la validità dell'emendamento 18.27 che, posto ai voti, è approvato.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CICCANTI, l'emendamento 18.28, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore MORO esprime il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 18.29 che, posto ai voti, risulta respinto.

La Commissione respinge, poi, l'emendamento 18.30.

Il senatore MORO sottolinea la validità dell'emendamento 18.31 che, posto ai voti, non viene approvato.

Risultano poi respinti in separate votazioni gli emendamenti 18.32, 18.33, 18.34, 18.35, 18.36 e 18.37.

Il senatore MORO dichiara il voto favorevole della propria parte politica sull'emendamento 18.38 che, posto ai voti, risulta respinto.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 18.39, 18.40, 18.41, 18.42, 18.43, 18.44, 18.45, 18.46, 18.47, 18.48, 18.49, 18.64, 18.65, 18.50, 18.51, 18.52 e 18.53.

Il senatore MICHELINI dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 18.55 (identico all'emendamento 18.54) che, posto in votazione, è respinto.

Sono respinti, altresì, con separate votazioni, gli emendamenti 18.56, 18.57, 18.58, 18.59, 18.60, 18.61, 18.62, 18.63, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4 (identico agli emendamenti 18.0.5, 18.0.6, 18.0.7), 18.0.8, 18.0.9, 18.0.10, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.17, 18.0.18, 18.0.19 e 18.0.20.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il senatore GIARETTA, intervenendo sul complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, ritiene che l'azione di razionalizzazione che deve investire la pubblica amministrazione deve accompagnarsi ad una serie di precisi indirizzi che sembrano assenti nella manovra finanziaria presentata dal Governo, al quale sembra delegarsi un processo di riorganizzazione diretto ad una platea troppo vasta di enti ed organismi.

Il senatore PASQUINI illustra congiuntamente gli emendamenti presentati dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ponendo in risalto che l'esigenza del riordino degli enti pubblici sembra perseguita dal Governo attraverso una criticabile tendenza all'accentramento ministeriale. Per queste ragioni, qualora non fosse possibile sopprimere l'articolo 19, chiede che venga considerata l'eventuale proposta di un suo stralcio e, in subordine, che siano presi in considerazione gli emendamenti che introducono miglioramenti al testo.

Interviene il senatore MARINO rilevando che l'articolo in esame configura una delega priva dei criteri direttivi. Gli emendamenti proposti tendono, quindi, ad introdurre alcune esclusioni che evitino la trasformazione in società per azioni di enti pubblici che svolgono funzioni fondamentali per lo Stato, quali ad esempio l'INAIL. Chiede quindi al Governo di indicare quali siano le linee guida con cui intende attuare la delega in modo tale da non lasciare margini di ambiguità.

Gli emendamenti 19.3, 19.2, 19.1, 19.5, 19.4, 19.10, 19.11, 19.12, 19.14, 19.16 (identico all'emendamento 19.17), 19.18 e 19.19 si danno per illustrati.

Il senatore PASQUINI, illustrando l'emendamento 19.20 (identico all'emendamento 19.21), precisa che contiene l'elenco delle categorie di enti da non privatizzare.

Gli emendamenti 19.21, 19.22, 19.23 e 19.24 sono, successivamente, dati per illustrati.

Il senatore GIARETTA fa propri gli emendamenti 19.25 e 19.26 e li illustra.

L'emendamento 19.27, a cui aggiunge la firma il senatore LAURO, è dato per illustrato. Si danno per illustrati, altresì, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il relatore TAROLLI esprime parere contrario sui predetti emendamenti in quanto ritiene che l'articolo stesso non debba essere modificato. La possibilità di fornitura di servizi pubblici attraverso il concorso dei privati rappresenta lo strumento necessario per rendere più moderna ed efficiente l'amministrazione pubblica. Su tali aspetti il disegno del Governo risulta senz'altro alternativo rispetto alle precedenti decisioni politiche, sociali ed economiche; è su tale aspetto che si misura la capacità di modernizzazione del paese.

Interviene il senatore MARINO per precisare che le perplessità da lui sollevate riguardavano il ricorso surrettizio allo strumento del regolamento delegato (secondo le modalità previste dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988), operato anche al fine di eludere la prescrizione che vieta l'introduzione di norme di delega nella legge finanziaria. Nel merito ritiene altresì che la delega sia così generale che possa portare alla privatizzazione indiscriminata di qualsiasi ente appartenente alla pubblica amministrazione.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che non si può parlare di ricorso surrettizio alla delega, in quanto il margine di discrezionalità che il Governo può esercitare risulta, in questo caso, estremamente ridotto. Viene altresì previsto il requisito secondo il quale la trasformazione può avvenire solo dopo aver verificato che dall'erogazione del servizio al di fuori del settore pubblico possono conseguire effettivamente recuperi di efficienza. Per quanto concerne l'INAIL non ritiene, allo stato, che possa darsi luogo ad alcuna privatizzazione. Ritiene infine condivisibile la possibilità di prevedere l'espressione di un parere da parte delle Commissioni competenti e propone che il relativo emendamento venga riproposto in Assemblea.

Esprime avviso negativo rispetto alle altre modifiche del testo proposto.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 19.3, 19.2, 19.1, 19.5, 19.4, 19.10, 19.11, 19.12, 19.14, 19.16 (identico all'emendamento 19.17), 19.18, 19.19, 19.20, 19.21, 19.22 e 19.23 sono respinti.

Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 19.24, il senatore GIARETTA insiste per la sua approvazione in questa sede.

Il sottosegretario VEGAS ritiene che si possa procedere all'approvazione dell'emendamento 19.24.

Con il parere favorevole anche del RELATORE, posto ai voti, l'emendamento 19.24 è approvato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 19.25, 19.26, 19.27, 19.28, 19.29, 19.30, 19.31, 19.32, 19.33, 19.34, 19.35 e 19.36 sono respinti.

Interviene il senatore MICHELINI in dichiarazione di voto sull'emendamento 19.37, segnalando che le operazioni di trasformazione degli enti in società per azioni o fondazioni possono essere eseguite con legge dalle stesse regioni a statuto speciale. L'emendamento intende quindi estendere alle regioni e provincie autonome l'irrilevanza, dal punto di vista fiscale, delle operazioni di trasformazione già prevista al comma 4.

Il sottosegretario VEGAS conferma l'avviso contrario su tale emendamento, in quanto ritiene che il collegato fiscale possa essere la sede più opportuna per introdurre tale disposizione. Invita quindi a ritirare l'emendamento in questione.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 19.37, 19.0.1 e 19.02 sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 699**Art. 8.****8.1**

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI

Sopprimere l'articolo.

8.2

MANZIONE, CAMBURSANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nel capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12, comma 1, e nell'articolo 14, comma 1, dopo la parola: "insegne," sono aggiunte le seguenti: "di misura superiore ad un metro quadrato";

b) nell'articolo 17, comma 1, le lettere *a)* e *d)* sono sostituite dalle seguenti:

a) la pubblicità realizzata all'interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all'attività negli stessi esercitata, nonché una insegna di esercizio che contraddistingue le sedi ove si svolge l'attività cui si riferisce, di misura inferiore ad un metro quadrato;

d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposte sulle facciate esterne, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali adibiti alla loro vendita, nonché le relative insegne di esercizio"».

8.3/1

GRILLO, LAURO, GUASTI, SCARABOSIO, PESSINA, MANFREDI, EUFEMI, PEDRAZZINI, PEDRIZZI

All'emendamento 8.3, al punto 3), in fine, dopo le parole: «comprese le insegne», aggiungere le seguenti: «che non superino la superficie di un metro quadrato».

8.3/2

RIPAMONTI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento del Governo 8.3, alla lettera a), sopprimere il numero 4).

8.3/3

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, RIPAMONTI

All'emendamento del Governo 8.3, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

«dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: b-bis) all'articolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Entro il 30 giugno 2002 i Comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo finalizzato al rispetto del paesaggio, del patrimonio artistico, della salute e sicurezza pubblica, dell'ambiente naturale e dell'arredo architettonico ed urbanistico, con obbligo a carico dei responsabili dell'abuso dell'immediata rimozione degli impianti e ripristino dello stato dei luoghi; i Comuni provvedono, in caso di inerzia dei responsabili, ovvero entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione alla demolizione, alla demolizione in danno, anche in deroga alle norme vigenti utilizzando quale anticipo delle spese necessarie agli abbattimenti ed ai ripristini gli introiti derivanti dalle affissioni pubblicitarie. I Comuni adeguano entro il 30 giugno 2002 il Regolamento che disciplina le affissioni pubblicitarie estendendo l'applicazione delle sanzioni previste in caso di abusi, oltre che al titolare dell'impianto non a norma, anche ai soggetti committenti dell'affissione abusiva o irregolare"».

8.3/4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, GIARETTA

All'emendamento del Governo 8.3, alla lettera a), al numero 4), sostituire le parole da: «un piano specifico di repressione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «entro il 30 giugno 2002 misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo con obbligo a carico dei responsabili dell'abuso, del ripristino, del recupero e della riqualificazione dello stato dei luoghi. Entro il predetto termine i comuni adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione finalizzato al rispetto del paesaggio, del patrimonio artistico, della salute e della sicurezza pubblica, dell'ambiente naturale e dell'arredo architettonico e urbanistico, specificando che i manufatti pubblicitari abusivi, che occupano gli spazi e le aree pubblicitarie sono soggetti, in deroga alle disposizioni vigenti, all'immediata rimozione e demolizione d'ufficio con oneri a carico del responsabile della violazione. I Comuni sono comunque tenuti obbligatoriamente alla rimozione della cartellonistica abusiva entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione ai titolari degli impianti e ove questi non siano reperibili, i comuni sono tenuti all'intervento immediato. I comuni utilizzano gli introiti derivanti dalle affissioni abusive pubblicitarie quale anticipo delle spese necessarie per la demolizione in danno degli impianti pubblicitari abusivi».

8.3

IL GOVERNO

All'articolo 12, comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «unità», inserire le seguenti: «nonché quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 258;

2004: + 258.

Alla medesima Tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti modificazioni:

2002: + 3.099.

Alla Tabella C, Ministero della difesa, legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 – Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 4091), apportare le seguenti variazioni:

2002: + 2.066;

2003: + 2.066.

Inoltre all'articolo 30, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)» inserire le seguenti: «, all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)»; dopo le parole: «Fondo pensione lavoratori dipendenti» aggiungere le seguenti: «e Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo».

Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 3, comma 5, concernente l'applicazione delle modifiche alla tariffa dell'imposta sulla pubblicità, le parole "si applicano le tariffe di cui al presente capo" sono sostituite dalle seguenti: "si intendono prorogate di anno in anno"»;

2) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 4, comma 1, concernente la facoltà di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: "delle prime tre classi"»;

3) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 17, comma 1, concernente le fattispecie esenti dall'imposta sulla pubblicità, nella lettera a) le parole da: "ad eccezione delle insegne", fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "comprese le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di un metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso", e nella lettera d) le parole: "escluse le insegne" sono sostituite dalle seguenti: "comprese le insegne"»;

4) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. I comuni ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a fa-

vorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente ai commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano";

sopprimere il comma 2;

al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* «di cui ai commi 1 e 2» *con le seguenti:* «di cui al comma 1»;

2) *sostituire le parole:* «dal conto consuntivo 2001» *con le seguenti:* «dal conto consuntivo dell'anno precedente»;

3) *sostituire le parole:* «entro il 31 luglio 2002» *con le seguenti:* «entro il 31 luglio di ciascun anno».

8.7

GRILLO, LAURO, GUASTI, SCARABOSIO, PESSINA, MANFREDI, EUFEMI, PEDRAZZINI, PEDRIZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso a), sostituire le parole: «nonché le insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività cui si riferiscono» *con le seguenti:* «nonché l'insegna di esercizio che insiste nella sede ove si svolge l'attività cui si riferisce, purché non superi la superficie di un metro quadro».

8.5

PEDRIZZI, IZZO

Al comma 1, lettera b), capoverso a), sostituire le parole da: «nonché l'insegna di esercizio» *fino a:* «si riferiscono» *con le seguenti:* «nonché l'insegna di esercizio che insiste nella sede ove si svolge l'attività cui si riferisce, purché non superi la superficie di un metro quadro;».

8.6

CICCANTI, CALLEGARO, IZZO

Al comma 1, lettera b), capoverso a), sostituire le parole: «nonché le insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività cui si riferiscono» con le seguenti: «nonché l'insegna di esercizio che insiste nella sede ove si svolge l'attività cui si riferisce, purché non superi la superficie di un metro quadro».

8.4

EUFEMI, CICCANTI, IZZO

Al comma 1, lettera b), capoverso a), sostituire le parole: «nonché le insegne di esercizio che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività cui si riferiscono» con le seguenti: «nonché l'insegna di esercizio che insiste nella sede ove si svolge l'attività cui si riferisce, purché non superi la superficie di un metro quadro».

8.8

PEDRIZZI, BONATESTA, IZZO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dell'articolo 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il notaio o il pubblico ufficiale tenuto alla registrazione dell'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile di cui all'articolo 1, comma 2, o alla costituzione di diritti reali di godimento di cui all'articolo 3, comma 1, o alla concessione in locazione finanziaria, ovvero negli altri casi il soggetto passivo, sono tenuti a denunciare, nelle forme sopra indicate, le modifiche intervenute nel termine previsto, rispettivamente, per effettuare la registrazione dell'atto ovvero quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni sono intervenute";

b) al comma 1 dell'articolo 11, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 2 dell'articolo 11, dopo le parole: "il comune provvede" sono inserite le seguenti: "alla verifica dei versamenti nonché".

1-ter. Nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 59, comma 1, lettera l), sono soppresse le seguenti parole: "secondo i seguenti criteri direttivi" e i numeri 1), 2), 3), 4) e 5) sono abrogati».

8.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente alle insegne di esercizio che utilizzano lampade a basso consumo energetico e ad alto rendimento».

8.10

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Al comma 3, sostituire le parole: «sono incrementati» con le seguenti: «sono effettuati o integrati».

8.11

CAMBURSANO, VITALI, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, MUZIO, MORANDO, BASSANINI, CREMA, TOIA

Al comma 3, dopo le parole: «incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di competenza» aggiungere le seguenti: «valutabili in non meno di 206.582.760 euro».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

8.12

MARINI, CREMA

Al comma 3, dopo le parole: «incrementati in misura corrispondente agli accertamenti di competenza» aggiungere le seguenti: «valutabili in non meno di 206.582.760 euro».

8.13

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I trasferimenti erariali sostitutivi sono erogati entro il 31 ottobre di ogni anno».

8.14

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, BONAVITA, PIZZINATO

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Soppressione dell'imposta sulle insegne di esercizio e misure di sostegno delle piccole imprese)».
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, è concesso alle piccole imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 dicembre 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1998, un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura massima del 30 per cento dell'importo delle commissioni pagate per le operazioni di pagamento effettuate presso il proprio esercizio dalla clientela tramite carte di debito e di credito nell'arco del 2002.

3-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 3-bis, è concesso nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti *de minimis* e può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione.

3-quater. Per la finalità di cui al comma 3-bis è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 (capitolo 7420), la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2002.

3-quinquies. Con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato di concerto con il Ministro dell'economia sono determinati i criteri e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3-*sexies*. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "alle imprese turistiche" sono inserite le seguenti: ", agli agenti e rappresentanti di commercio ed agli agenti d'affari in mediazione";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-*bis*. Il 50 per cento delle risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e *software* necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale".

3-*septies*. Per l'attuazione di quanto disposto all'articolo 11, comma 1, della legge n. 449 del 1997, è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 la somma di 80 milioni di euro per l'anno 2003».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, alla Tabella C ivi richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – capitolo 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: – 100.000;

2003: – 90.000.

8.17

PESSINA, ZORZOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale" sono inserite le seguenti: "notificato ai soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507"».

8.18

EUFEMI, CICCANTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, alla lettera f) del comma 2 le parole: "inferiore" e "almeno" sono soppresse».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

8.19

PESSINA, ZORZOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, alla lettera f) del comma 2 le parole: "inferiore" e "almeno" sono soppresse».

8.20

PESSINA, ZORZOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "impatto ambientale" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "in modo che il gettito di detta tariffa, comprensivo dell'eventuale uso di aree comunali non ecceda di oltre il 25 per cento della tariffa base comprensivo dell'imposta di pubblicità per l'esposizione di cui alla lettera a) di competenza dell'anno solare antecedente quello della sua sostituzione con il canone"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.21 (nuovo testo)

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO, MORO, CADDEO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di

finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto di autonomia e delle norme di attuazione».

8.21

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore delle province medesime, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto di autonomia e delle norme di attuazione».

8.22

EUFEMI, CICCANTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: "mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale", sono inserite le seguenti: "notificato ai soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507"».

8.23

PELLICINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il canone riferito alle insegne che contraddistinguono le sedi ove si svolge l'attività, apposte sugli automezzi di proprietà del titolare, o dei titolari, o della società non è dovuto».

8.25

PICCIONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli anni successivi la quota dei trasferimenti erariali a tale titolo dovrà essere incrementata del tasso di inflazione programmata».

8.0.1

GIARETTA, CADDEO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di gioco del lotto)

1. L'aggio spettante ai ricevitori del gioco del lotto per l'anno 2002 e successivi è aumentato al 9 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell'anno 2001; è aumentato al 10 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 20 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell'anno 2001.

2. La differenza di aggio fra l'8 per cento attualmente vigente ed il maggiore aggio determinato in base alle disposizioni del comma precedente viene liquidata ai ricevitori entro 90 giorni secondo le modalità disposte con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto fissa anche i parametri per applicare all'anno successivo l'eventuale incremento di aggio.

3. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite dal ex dipendenti del lotto prevista come requisito dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 10 aprile 1990, n. 85, successivamente ridotta dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2002».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

8.0.2

COLLINO, CURTO, BONATESTA, PACE

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. L'aggio spettante ai ricevitori del gioco del lotto per l'anno 2002 e successivi è aumentato al 9 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell'anno 2001; è aumentato al 10 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 20 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell'anno 2001.

2. La differenza di aggio fra l'8 per cento attualmente vigente ed il maggiore aggio determinato in base alle disposizioni del comma 1 viene liquidata ai ricevitori entro novanta giorni secondo le modalità disposte con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto fissa anche i parametri per applicare all'anno successivo l'eventuale incremento di aggio».

8.0.3

CICCANTI, EUFEMI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. L'aggio spettante ai ricevitori del gioco del lotto per l'anno 2002 e successivi è aumentato al 9 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell'anno 2001; è aumentato al 10 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 20 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell'anno 2001.

2. La differenza di aggio fra l'8 per cento attualmente vigente ed il maggiore aggio determinato in base alle disposizioni del comma 1 viene liquidata ai ricevitori entro novanta giorni secondo le modalità disposte con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto fissa anche i parametri per applicare all'anno successivo l'eventuale incremento di aggio».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

8.0.123

COSTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Aggio del gioco del lotto)

1. L'aggio spettante ai ricevitori del gioco del lotto per l'anno 2002 e successivi è aumentato al 9 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell'anno 2001; è aumentato al 10 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 20 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell'anno 2001.

2. La differenza di aggio fra l'8 per cento attualmente vigente ed il maggiore aggio determinato in base alle disposizioni del comma 1 viene liquidata ai ricevitori entro novanta giorni secondo le modalità disposte con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto fissa anche i parametri per applicare all'anno successivo l'eventuale incremento di aggio».

8.0.127

CADDEO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'aggio spettante ai ricevitori del gioco del lotto per l'anno 2002 e successivi è aumentato al 9 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 10 per cento rispetto alla raccolta complessiva dell'anno 2001. È aumentato al 10 per cento qualora la raccolta complessiva aumenti almeno del 20 per cento».

8.0.4

CICCANTI, EUFEMI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'aggio spettante ai ricevitori per i concorsi a pronostico, è fissato nella misura percentuale dell'8 per cento dell'importo della giocata effettuata.

2. Al fine di garantire la copertura di spesa, l'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 23 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1999, concernente: "Modificazioni al regolamento del concorso pronostici Enalotto" è abrogato».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

8.0.5

CICCANTI, EUFEMI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Nel limite di 2.582,28 euro per ogni anno fiscale e per un massimo di tre anni, è consentito ai rivenditori di generi di monopolio ed ai ricevitori del lotto un abbattimento fiscale pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'implementazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi e per i servizi di controllo e vigilanza».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

8.0.128

COSTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi fiscali per sistemi di sicurezza)

1. Nel limite di 2.582,28 euro per ogni anno fiscale e per un massimo di tre anni, è consentito ai rivenditori di generi di monopolio ed ai ricevitori del lotto un abbattimento fiscale pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'implementazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi e per i servizi di controllo e vigilanza».

8.0.129

CADDEO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Nel limite di 2.500 euro per gli anni 2002, 2003 e 2004, è consentito ai rivenditori di generi di monopolio ed ai ricevitori del lotto un abbattimento fiscale pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'implementazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi.

2. Alla spesa si fa fronte utilizzando il fondo di riserva della tabella C».

8.0.135

COLLINO, CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, previsto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987

e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, successivamente ridotta dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2002».

8.0.6

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, prevista come requisito dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, successivamente ridotta dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2002».

8.0.124

COSTA, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Distanze tra ricevitorie del lotto gestite da ex lottisti e ricevitorie del lotto gestite da tabaccai)

1. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, prevista come requisito dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, successivamente ridotta dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2002».

8.0.7

CICCANTI, EUFEMI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può autorizzare l'apertura di esercizi ove sia possibile partecipare anche per via telematica a scommesse e giochi proposti da organizzatori italiani e comunitari.

2. Le modalità tecniche dei giochi e delle scommesse di cui al comma 1 sono stabilite da regolamenti dei gestori prescelti che devono essere preventivamente trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze».

8.0.8

GIARETTA, CADDEO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributo unificato sostitutivo delle marche per atti giudiziari)

1. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della giustizia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno rideterminate, secondo gli indirizzi di cui ai commi successivi, le modalità di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Il pagamento del contributo avverrà con l'apposizione di apposite marche da stamparsi con il sistema numerale a matrice madre figlia secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 della legge di cui al comma 1.

3. La vendita al pubblico dei valori bollati di cui al comma 2 sarà effettuata secondo gli attuali canali distributivi e nel rispetto della legge 29 gennaio 1986, n. 25.

4. Il termine di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno n. 246, convertito nella legge 4 agosto 2001, n. 330, è prorogato al 1° luglio 2002».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

8.0.9

EUFEMI, CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno rideterminate, secondo gli indirizzi di cui ai commi successivi, le modalità di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

2. Il pagamento del contributo avverrà con l'apposizione di apposite marche da stamparsi con il sistema numerale a matrice madre figlia secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 della legge di cui al comma 1.

3. La vendita al pubblico dei valori bollati di cui al comma 2 sarà effettuata secondo gli attuali canali distributivi e nel rispetto della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e successive modificazioni.

4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno n. 246, convertito nella legge 4 agosto 2001, n. 330, è prorogato al 1° luglio 2002».

8.0.1230

COSTA, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)

1. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della giustizia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno rideterminate, secondo gli indirizzi di cui ai commi successivi, le modalità di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

2. Il pagamento del contributo avverrà con l'apposizione di apposite marche da stamparsi con il sistema numerale a matrice madre figlia secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 della legge di cui al comma 1.

3. La vendita al pubblico dei valori bollati di cui al comma 2 sarà effettuata secondo gli attuali canali distributivi e nel rispetto della legge 29 gennaio 1986, n. 25, e successive modificazioni.

4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno n. 246, convertito nella legge 4 agosto 2001, n. 330, è prorogato al 1° luglio 2002».

8.0.10

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, non si applicano ai soggetti nei confronti dei quali siano stati adottati in via definitiva gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive, modificazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si estenderà ai soggetti nei confronti dei quali saranno adottati in via definitiva gli ulteriori studi di settore. Essa sarà operativa a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di ciascun decreto del Ministro delle finanze che approva gli ulteriori studi.

3. Si intendono adottati in via definitiva quegli studi di settore che siano stati approvati con apposito decreto del Ministro delle finanze che non rechi la specificazione che lo studio è stato adottato in via sperimentale.

4. La disposizione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica anche nei confronti di quei soggetti che, pur non essendo vincolati agli studi di settore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge 8 maggio 1998 n. 146, appartengono alle stesse categorie comprese negli studi di settore approvati in via definitiva.

5. I soggetti nei confronti dei quali, ai sensi dei commi da 1 a 4, è stato soppresso l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale, all'atto dell'effettuazione dell'operazione, sono comunque tenuti all'emissione di un documento in forma libera che rechi almeno i seguenti elementi: la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero il cognome e il nome dell'emittente, l'ubicazione dell'esercizio, la data di effettuazione dell'operazione, la natura, la quantità e l'ammontare della stessa nonché la dicitura "non vale ai fini fiscali". Tale documento non ha rilevanza ai fini tributari.

6. La mancata o irregolare emissione del documento di cui al comma 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 1000 per ogni documento omesso o irregolare».

8.0.11

CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, non si applicano ai soggetti nei confronti dei quali siano stati adottati in via definitiva gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si estenderà ai soggetti nei confronti dei quali saranno adottati in via definitiva gli ulteriori studi di settore. Essa sarà operativa a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di ciascun decreto del Ministro delle finanze che approva gli ulteriori studi.

3. Si intendono adottati in via definitiva quegli studi di settore che siano stati approvati con apposito decreto del Ministro delle finanze che non rechi la specificazione che lo studio è stato adottato in via sperimentale.

4. La disposizione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica anche nei confronti di quei soggetti che, pur non essendo vincolati agli studi di settore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge 8 maggio 1998, n. 146, appartengono alle stesse categorie comprese negli studi di settore approvati in via definitiva.

5. I soggetti nei confronti dei quali, ai sensi dei commi da 1 a 4, è stato soppresso l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale, all'atto dell'effettuazione dell'operazione, sono comunque tenuti all'emissione di un documento in forma libera che rechi almeno i seguenti elementi: la ditta, la denominazione o ragione sociale ovvero il cognome e il nome dell'emittente, l'ubicazione dell'esercizio, la data di effettuazione dell'operazione, la natura, la quantità e l'ammontare della stessa nonché la dicitura "non vale ai fini fiscali". Tale documento non ha rilevanza ai fini tributari.

6. La mancata o irregolare emissione del documento di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 1000 per ogni documento omesso o irregolare».

8.0.14

CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

I. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in 2.065.830 euro"».

8.0.16

CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

I. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in 1.549.370 euro"».

8.0.19

CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

I. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in 1.032.910 euro"».

8.0.18

FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "è fissato in lire 1 miliardo" sono sostituite dalle seguenti: "è fissato in 1.032.910 euro"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**8.0.20**

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Lavoro dipendente all'estero)

1. Si considerano residenti all'estero ai fini fiscali, salvo prova contraria, i lavoratori dipendenti che dimorano in uno o più Paesi diversi dall'Italia per la maggior parte del periodo d'imposta quando siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero quando il contratto di lavoro sia stato autorizzato preventivamente ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

2. Il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 36 della legge del 21 novembre 2000, n. 342, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte è soppresso.

3. Al terzultimo periodo del comma 3 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte, le parole: "titolo definitivo" sono soppresse».

8.0.21

CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Lavoro dipendente all'estero)

1. Si considerano residenti all'estero ai fini fiscali, salvo prova contraria, i lavoratori dipendenti che dimorano in uno o più Paesi diversi dall'Italia per la maggior parte del periodo d'imposta quando siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero quando il contratto di lavoro sia stato autorizzato preventivamente ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

2. Il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 36 della legge del 21 novembre 2000, n. 342, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte è soppresso.

3. Al terzultimo periodo del comma 3 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte, le parole: "a titolo definitivo" sono soppresse».

8.0.22

MORO, VANZO, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di redditi da lavoro dipendente prestato all'estero)

1. Fino alla stipula di una apposita convenzione, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

8.0.23

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Iva al 10 per cento per consorzi imprese in mercato energia)

1. Al numero 103 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "per uso di imprese estrattive e manifatturiere" sono inserite le seguenti: "e consorzi di energia"».

8.0.24

CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Iva al 10 per cento per consorzi imprese in mercato energia)

1. Al numero 103 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "per uso di imprese estrattive e manifatturiere" sono inserite le seguenti: "e consorzi di energia"».

8.0.25

NOVI, LAURO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La tassa di stazionamento prevista dall'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, è abolita a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge le somme che risultano pagate in eccedenza per la tassa di stazionamento non danno luogo a rimborso; le somme pagate in difetto sono condonate».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.26

MARANO, LAURO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La tassa di stazionamento prevista dall'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni, è abolita a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge le somme che risultano pagate in eccedenza per la tassa di stazionamento non danno luogo a rimborso; le somme pagate in difetto sono condonate».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.27

MORO, VANZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Soppressione di accise e imposte di consumo sui combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica)

1. Al fine di favorire la competitività del sistema elettrico nazionale nel quadro del processo di liberalizzazione ed unificazione del mercato europeo dell'energia, a partire dal 1° gennaio 2002 sono soppresse:

a) le variazioni delle aliquote sulle accise degli oli minerali impiegati per la produzione di energia elettrica così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;

b) le aliquote – così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni – sulle accise di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con

il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988;

c) le imposte – così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni – sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988».

8.0.28

CICCANTI, DANZI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Soppressione di accise e imposte di consumo sui combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica)

1. Al fine di favorire la competitività del sistema elettrico nazionale nel quadro del processo di liberalizzazione ed unificazione del mercato europeo dell'energia, a partire dal 1° gennaio 2002 sono soppresse:

a) le variazioni delle aliquote sulle accise degli oli minerali impiegati per la produzione di energia elettrica così come determinate dall'articolo 8 della legge dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni;

b) le aliquote – così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni – sulle accise di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988;

c) le imposte – così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni – sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

8.0.29

BATTAGLIA Antonio

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)

1. Il limite massimo previsto per la compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è abrogato».

8.0.30

CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)

1. Il limite massimo previsto per la compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è abrogato».

8.0.31

VERALDI, TREU, GIARETTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)

1. Il limite massimo previsto per la compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è abrogato».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

8.0.32

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro consueto punto di approvvigionamento i valori privi dell'indicazione in euro, compresi i foglietti cambiari, a decorrere dal 1° gennaio 2002 ed entro il 30 giugno 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo in euro ovvero il rimborso in euro al netto dell'aggio a suo tempo percepito.

2. Con la medesima modalità avverrà la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del sesto mese successivo.

3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 si applica anche ai valori postali, ancorché gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancatura».

8.0.33

COLLINO, CURTO, BONATESTA, PACE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro consueto punto di approvvigionamento i valori privi dell'indicazione in euro, compresi i foglietti cambiari, a decorrere dal 1° gennaio 2002 ed entro il 30 giugno 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo in euro ovvero il rimborso in euro al netto dell'aggio a suo tempo percepito.

2. Con la medesima modalità avverrà la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del sesto mese successivo.

3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 si applica anche ai valori postali, ancorché gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancatura».

8.0.125

COSTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Valori bollati e postali)

1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro consueto punto di approvvigionamento i valori privi dell'indicazione in euro, compresi i foglietti cambiari, a decorrere dal 1° gennaio 2002 ed entro il 30 giugno 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo in euro ovvero il rimborso in euro al netto dell'aggio a suo tempo percepito.

2. Con la medesima modalità avverrà la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del sesto mese successivo.

3. Quanto previsto ai commi 1 e 2 si applica anche ai valori postali, ancorché gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancatura».

8.0.130

COSTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Moneta elettronica in tabaccheria)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico cui partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero delle attività produttive, del Ministero delle comunicazioni, dell'ABI, della società Servizi interbancari, delle Poste italiane s.p.a. e dell'organizzazione più rappresentativa dei tabaccai per studiare sistemi e particolari modalità che consentano l'adozione di mezzi di pagamento elettronico in ordine all'acquisto di tabacchi, valori bollati e postali ed alle giocate del lotto.

2. Il tavolo è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un vice ministro o un sottosegretario a ciò delegato».

8.0.134

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, DE PETRIS, COLETTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.";

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa";

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.";

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento."».

8.0.34

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO, CURTO

*Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive)*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.";

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa";

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.";

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento."».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 90.000

2003: - 40.000

2004: - 10.000

8.0.35

FERRARA

Dopo l'**articolo 8** inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.";

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa";

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.";

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento."».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 90.000

2003: - 40.000

2004: - 10.000

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.36

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.";

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa";

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.";

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento."».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 90.000

2003: - 40.000

2004: - 10.000

8.0.37

IOANNUCCI, IZZO

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.";

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa";

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.";

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento."».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 90.000

2003: - 40.000

2004: - 10.000

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.38

D'IPPOLITO VITALE, FASOLINO, IZZO

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.";

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa";

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.";

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento."».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 90.000

2003: - 40.000

2004: - 10.000

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.39

THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER,
PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Modifiche alla disciplina dell'imposta
regionale sulle attività produttive)*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa.";

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa";

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.";

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento."».

8.0.40

CICCANTI, EUFEMI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni sul settore agricolo)

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, come modificato dall'articolo 6, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "e al 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: ", al 1° gennaio 2000 ed al 1° gennaio 2001"; nel medesimo comma le parole: "per i tre periodi di imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per i due periodi di imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 3,10 e del 3,75 per cento".

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dal decreto legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, e dall'articolo 31, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002" e le parole "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002";

b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2003".

3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

4. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 226, viene sostituito dal seguente:

"1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore a otto soci. La piccola società cooperativa esercente le attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile può essere composta anche da società semplici e società di persone".

5. Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e assimilate, si intende applicabile il comma 3-bis dell'arti-

colo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139».

8.0.41

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fornitura di servizi nel settore agricolo)

1. I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15.000;

2003: - 5.000;

2004: - 5.000.

8.0.42

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fornitura di servizi nel settore agricolo)

1. I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15.000;

2003: - 5.000;

2004: - 5.000.

8.0.43

FERRARA, IOANNUCCI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fornitura di servizi nel settore agricolo)

1. I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento, l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. I soggetti di cui al comma I hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15.000;

2003: - 5.000;

2004: - 5.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.44

D'IPPOLITO VITALE, FASOLINO, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fornitura di servizi nel settore agricolo)

1. I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura

pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15.000;

2003: - 5.000

2004: - 5.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.45

FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fornitura di servizi nel settore agricolo)

1. I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15.000;

2003: - 5.000;

2004: - 5.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.46

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO, CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Delega al Governo in materia tributaria per il settore agricolo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali uno o più decreti legislativi contenenti norme per la revisione del trattamento delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta comunale sugli immobili, relativamente al settore agricolo, al fine del coordinamento e della armonizzazione della normativa vigente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perché sia espresso, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro sessanta giorni; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi:

a) regolamentazioni tributarie delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile nel testo risultante dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, previo mantenimento ed adozioni di appositi regimi di forfettizzazione degli immobili e delle imposte;

b) semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole».

8.0.47

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Delega al Governo in materia tributaria per il settore agricolo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali uno o più decreti legislativi contenenti norme per la revisione del trattamento delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta comunale sugli immobili, relativamente al settore agricolo, al fine del coordinamento e della armonizzazione della normativa vigente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perché sia espresso, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro sessanta giorni; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi:

a) regolamentazioni tributarie delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile nel testo risultante dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, previo mantenimento ed adozioni di appositi regimi di forfettizzazione degli immobili e delle imposte;

b) semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole».

8.0.48

VIZZINI, FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Delega al Governo in materia tributaria per il settore agricolo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali uno o più decreti legislativi contenenti norme per la revisione del trattamento delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta comunale sugli immobili, relativamente al settore agricolo, al fine del coordinamento e della armonizzazione della normativa vigente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perché sia espresso, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro sessanta giorni; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi:

a) regolamentazioni tributarie delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile nel testo risultante dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, previo mantenimento ed adozioni di appositi regimi di forfettizzazione degli immobili e delle imposte;

b) semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.49

FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Delega al Governo in materia tributaria per il settore agricolo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali uno o più decreti legislativi contenenti norme per la revisione del trattamento delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta comunale sugli immobili, relativamente al settore agricolo, al fine del coordinamento e della armonizzazione della normativa vigente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perché sia espresso, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro sessanta giorni; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi:

a) regolamentazioni tributarie delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile nel testo risultante dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, previo mantenimento ed adozioni di appositi regimi di forfettizzazione degli immobili e delle imposte;

b) semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.50

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO, CURTO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli)*

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettaria di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici";

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, dopo la parola "imposta" sono aggiunte le seguenti: ", semprechè il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario";

d) il comma 10 è abrogato;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio."».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 27.000;

2003: - 25.000;

2004: - 25.000.

8.0.51

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettaria di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assoluta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici";

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, dopo la parola "imposta" sono aggiunte le seguenti: ", semprechè il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario";

d) il comma 10 è abrogato;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio."

2. Alla copertura degli oneri recati dal comma 1 del presente articolo, valutati in lire 150 miliardi, si provvede mediante la rideterminazione delle percentuali di compensazioni applicabili a determinati prodotti agri-

coli, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali».

8.0.52

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettaria di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici";

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, dopo la parola "imposta" sono aggiunte le seguenti: ", semprechè il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario";

d) il comma 10 è abrogato;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio."

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 27.000;

2003: - 25.000

2004: - 25.000.

8.0.53

FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettaria di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione, dell'imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici";

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, dopo la parola "imposta" sono aggiunte le seguenti: ", semprechè il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario";

d) il comma 10 è abrogato;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dan-

done comunicazione all'ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio."

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.120

THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettaria di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici";

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, dopo la parola "imposta" sono aggiunte le seguenti: ", semprechè il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario";

d) il comma 10 è abrogato;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dan-

done comunicazione all'ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio."

2. Alla copertura degli oneri recati dal comma 1 valutati in 72,5 milioni di euro, si provvede mediante la rideterminazione delle percentuali di compensazione applicabili a determinati prodotti agricoli, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002».

8.0.119

CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

"*b*-bis) All'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme comunque erogate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali a fronte dei servizi agli esercenti il trasporto pubblico locale' ".

2. All'articolo 16, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "lettera *c*)" sono aggiunte le seguenti: "e lettera *b*-bis)".

8.0.54

VIZZINI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al regime per i produttori agricoli)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis) I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 87, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che svolgono attività non rientranti nell'articolo 29, comma 2, lettera c) del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dirette alla manipolazione, trasformazione, anche se effettuate da terzi, e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorchè non svolte sul terreno, che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno un terzo dal terreno e dagli animali allevati su di esso, determinano il reddito imponibile e l'imposta sul valore aggiunto applicando il sistema forfettario di cui ai commi 1 e 2, con facoltà di non avvalersi delle disposizioni ivi previste e con facoltà di optare ai sensi del comma 3. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gestione agricola, garantiscono la copertura infortunistica per le persone e le attività di cui al presente comma"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.55

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO, CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Accatastamento dei fabbricati rurali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, e successive modificazioni, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis. – Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A/6"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 1.000;

2003: – 1.000;

2004: – 500.

8.0.56

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Accatastamento dei fabbricati rurali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, e successive modificazioni, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis. – Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A/6"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 1.000;

2003: – 1.000;

2004: – 500.

8.0.57

VIZZINI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Accatastamento dei fabbricati rurali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, e successive modificazioni, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis. – Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A/6"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 1.000;

2003: – 1.000;

2004: – 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.58

FASOLINO, D'IPPOLITO VITALE, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Accatastamento dei fabbricati rurali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, e successive modificazioni, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis. – Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A/6"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 1.000;
2003: – 1.000;
2004: – 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.59

FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Accatastamento dei fabbricati rurali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, e successive modificazioni, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis. – Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A/6"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 1.000;
2003: – 1.000;
2004: – 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.60

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO, CURTO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Ruralità dell'abitazione)*

1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 100;
2003: - 50;
2004: - 30.

8.0.61

MARINI, CREMA, MARINO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Ruralità dell'abitazione)*

1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 100;
2003: - 50;
2004: - 30.

8.0.62

FERRARA, VIZZINI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ruralità dell'abitazione)

1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 100;
2003: - 50;
2004: - 30.

8.0.63

FASOLINO, D'IPPOLITO VITALE, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ruralità dell'abitazione)

1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 100;
2003: - 50;
2004: - 30.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.64

FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ruralità dell'abitazione)

1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 100;
2003: - 50;
2004: - 30.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.65

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fabbricati rurali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2001 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2002 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002

con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 500.

8.0.66

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fabbricati rurali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2001 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2002 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 500.

8.0.67

FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fabbricati rurali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2001 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2002 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 500.

8.0.68

D'IPPOLITO VITALE, FASOLINO, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fabbricati rurali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6,

non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2001 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2002 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.69

FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Fabbricati rurali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2001 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2002 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2002 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.70

FERRARA, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Aliquote di accisa per il carburante agricolo)

1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

2. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, valutati in 18.5 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, recante norme sulla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura».

Oppure in alternativa al comma 2:

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;
2003: - 5.000;
2004: - 3.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.71

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO, CURTO

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Aliquote di accisa per il carburante agricolo)*

1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;
2003: - 5.000;
2004: - 3.000.

8.0.72

MARINI, CREMA

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Aliquote di accisa per il carburante agricolo)*

1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;
2003: - 5.000;
2004: - 3.000.

8.0.73

FASOLINO, D'IPPOLITO VITALE, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Aliquote di accisa per il carburante agricolo)

1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;
2003: - 5.000;
2004: - 3.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**8.0.74**

FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Aliquote di accisa per il carburante agricolo)

1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;
2003: - 5.000;
2004: - 3.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.75

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO, CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alle aliquote IVA)

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: "imprese estrattive", è inserita la seguente: ", agricole"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 2.000;
2003: - 2.000;
2004: - 1.000.

8.0.76

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alle aliquote IVA)

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: "imprese estrattive", è inserita la seguente: ", agricole"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 2.000;
2003: - 2.000;
2004: - 1.000.

8.0.77

D'IPPOLITO VITALE, FASOLINO, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alle aliquote IVA)

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: "imprese estrattive", è inserita la seguente: ", agricole"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 2.000;
2003: - 2.000;
2004: - 1.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.78

IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alle aliquote IVA)

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: "imprese estrattive", è inserita la seguente: ", agricole"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica, (3.1.2.27 – Istituto nazionale di statistica – capitolo 1680/p), apportare la seguente variazione:

2002: – 4,5.

Oppure in alternativa alla copertura precedente:

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 2.000;

2003: – 2.000;

2004: – 1.000.

8.0.79

FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alle aliquote IVA)

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: "imprese estrattive", è inserita la seguente: ", agricole"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: – 2.000;

2003: – 2.000;

2004: – 1.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.80

THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: "imprese estrattive", è inserita la seguente: ", agricole"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 200.000 euro.

8.0.81

IOANNUCCI, LAURO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice)

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'articolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato».

3. Alle relative minori entrate si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'attuazione del regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

Oppure, in alternativa al comma 3:

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;

2003: - 1.000;

2004: - 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.82

BONATESTA, BALBONI, BONGIORNO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice)

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;

2003: - 1.000;

2004: - 500.

8.0.83

MARINI, CREMA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice)

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 ago-

sto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;

2003: - 1.000;

2004: - 500.

8.0.84

FASOLINO, D'IPPOLITO VITALE, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice)

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;

2003: - 1.000;

2004: - 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.85

FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice)

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1.000;
2003: - 1.000;
2004: - 500.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.86

THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 40.000 euro.

8.0.87

OGNIBENE, FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Soppressione di accise e imposte di consumo su combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica)

1. Al fine di favorire la competitività del sistema elettrico nazionale nel quadro del processo di liberalizzazione ed unificazione del mercato europeo dell'energia, a partire dal 1° gennaio 2002 sono soppresse:

a) le variazioni delle aliquote sulle accise degli olii minerali impiegati per la produzione di energia elettrica così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) le aliquote – così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – sulle accise di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988;

c) le imposte – così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**8.0.88**

CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Soppressione di accise e imposte di consumo su combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica)

1. Al fine di favorire la competitività del sistema elettrico nazionale nel quadro del processo di liberalizzazione ed unificazione del mercato europeo dell'energia, a partire dal 1° gennaio 2002 sono soppresse:

a) le variazioni delle aliquote sulle accise degli olii minerali impiegati per la produzione di energia elettrica così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) le aliquote – così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – sulle accise di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988;

c) le imposte – così come determinate dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 – sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988».

8.0.89

D'IPPOLITO VITALE, FASOLINO, IZZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettaria di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'imposto dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione, dell'imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotto agricoli e ittici.";

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, dopo la parole: "imposta", sono aggiunte le seguenti: ", semprechè il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario";

d) il comma 10 è abrogato;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio."».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 27.000;

2003: - 25.000;

2004: - 25.000.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.90

FERRARA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettaria di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'imposto dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti

agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione, dell'imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotto agricoli e ittici.";

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 4, dopo la parole: "imposta", sono aggiunte le seguenti: ", semprechè il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario";

d) il comma 10 è abrogato;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio.".

2. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, valutati in 77 milioni di euro, si provvede mediante la riduzione dello 0,50 per cento delle percentuali di compensazione fissate, per determinati prodotti agricoli, nelle misure del 12,50 per cento, del 9 per cento, dell'8 per cento e del 7,50 per cento».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.91

NOVI, LAURO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Imprese turistiche)

1. Sono considerate imprese turistiche a tutti gli effetti:

a) le imprese di gestione e di esercizio di:

1) porti turistici, approdi e punti di ormeggio;

2) porzioni di porti commerciali o rifugi finalizzati al turismo;

3) esercizi e attività turistici complementari collegati alla assistenza dei turisti nautici o alla sosta, assistenza e rimessaggio delle unità da diporto;

- b) le imprese esercenti attività di noleggio e di locazione di unità da diporto;
- c) le imprese esercenti le intermediazioni per il noleggio e la locazione delle unità da diporto;
- d) le agenzie di consulenza per la nautica da diporto;
- e) i centri di immersione subacquea e di altre attività nautiche che operano nel settore turistico-ricreativo.

2. La legge 12 marzo 1968, n. 478, non si applica alla nautica da diporto».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.92

MARANO, LAURO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Imprese turistiche)

1. Sono considerate imprese turistiche a tutti gli effetti:
 - a) le imprese di gestione e di esercizio di:
 - 1) porti turistici, approdi e punti di ormeggio;
 - 2) porzioni di porti commerciali o rifugi finalizzati al turismo;
 - 3) esercizi e attività turistici complementari collegati alla assistenza dei turisti nautici o alla sosta, assistenza e rimessaggio delle unità da diporto;
 - b) le imprese esercenti attività di noleggio e di locazione di unità da diporto;
 - c) le imprese esercenti le intermediazioni per il noleggio e la locazione delle unità da diporto;
 - d) le agenzie di consulenza per la nautica da diporto;
 - e) i centri di immersione subacquea e di altre attività nautiche che operano nel settore turistico-ricreativo.
2. La legge 12 marzo 1968, n. 478, non si applica alla nautica da diporto».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.93

PASQUINI, GIARETTA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, SCALERA, TURCI, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure straordinarie di sostegno al settore del turismo)

1. Sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, a carico delle imprese turistiche, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287.

2. È introdotto, per l'anno 2002, lo sgravio totale della contribuzione dovuta all'assicurazione generale obbligatoria ed alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestite dall'INPS per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a favore delle imprese turistiche, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287.

3. I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità di cui al comma 15 lettera a) dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono prorogati non oltre il 31 dicembre 2002 alle agenzie di viaggio e per gli operatori turistici con più di 50 addetti. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 i predetti trattamenti:

a) sono estesi alle aziende alberghiere, come definite dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, con più di 50 addetti;

b) sono estesi alle aziende alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, ed ai pubblici esercizi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, con più di 15 addetti».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

8.0.94

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, PIZZINATO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Iva agevolata per il settore del turismo)

1. Alla Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 120, dopo le parole: «istituti sanitari», aggiungere le seguenti: «e le prestazioni rese ai clienti delle altre imprese turistiche di cui agli articoli 6 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, alla Tabella C ivi richiamata: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – capitolo 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: – 350.000;
2003: – 350.000;
2004: – 350.000.

8.0.96

CURTO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Alla Tabella A, parte terza, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 82), è aggiunto il seguente:

"82-bis) bevande analcoliche"».

8.0.97

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: «a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali,» sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, alla Tabella C ivi richiamata: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – capitolo 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: – 50.000;
2003: – 50.000;
2004: – 50.000.

8.0.98

CICCANTI, EUFEMI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

(Proroga del sistema di remunerazione spettante ai concessionari della riscossione)

1. Per il periodo tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2002 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalità di

erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Fino al 31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2002";

b) all'articolo 4-*bis*, comma 1, le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2003"».

8.0.99

MORO, VANZO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Riordino delle aliquote delle accise su gas metano)

1. Ai fini di adeguare le aliquote delle accise sul gas metano al nuovo regime delle tariffe in vigore dal 1° luglio 2001 per gli utenti del mercato vincolato, si stabilisce quanto segue:

a) per consumi fino a 2.500 metri cubi annui: euro 0,125 per metro cubo dal 1° gennaio 2002; euro 0,101 per metro cubo dal 1° gennaio 2003;

b) per consumi oltre i 2.500 metri cubi annui: euro 0,134 per metro cubo dal 1° gennaio 2002; euro 0,109 per metro cubo dal 1° gennaio 2003.

2. Per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, si applicano le seguenti aliquote:

a) fino a 2.500 metri cubi annui: euro 0,101 per metro cubo;

b) oltre i 2.500 metri cubi annui: euro 0,109.

3. Per i consumi di piccole imprese industriali e artigianali compresi fra i 100.000 e i 200.000 metri cubi annui: euro 0,012 per metro cubo.

4. I consumi di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti all'aliquota IVA del 20 per cento, i consumi di cui al comma 3 all'aliquota IVA del 10 per cento.

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

8.0.126

CAMBER, NOCCO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)

1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è ripristinato per l'anno 2002. Il quantitativo è stabilito per la provincia di Trieste in litri 23 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 5 milioni. Il costo complessivo è fissato in 10 milioni di euro».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.133

MORO, VANZO, TIRELLI, PERUZZOTTI

All'articolo 35, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "di gas di petrolio liquefatto", sono aggiunte le seguenti: "e lire 50 per metro cubo di gas metano"».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

8.0.100

CALDEROLI, MORO, VANZO, PERUZZOTTI, TIRELLI, BOLDI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Tassa di concessione governativa)

1. Per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25

luglio 1998, n. 286, è dovuta la tassa di concessione governativa di 30 euro per ogni anno di validità del permesso di soggiorno stesso. Per periodi di validità inferiori all'anno vanno corrisposti i ratei proporzionali.

2. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è dovuta la tassa di concessione governativa di 500 euro.

3. La tassa di cui ai commi 1 e 2 è assolta in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli uffici o degli altri soggetti che saranno indicati nelle voci della tariffa da approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni».

8.0.101

EUFEMI, BOREA, COMPAGNA, FORLANI, BERGAMO, CICCANTI, NANIA, IZZO, NOCCO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

8.0.102

BONATESTA, PEDRIZZI, SALERNO, PACE

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 235, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"2. Gli spazi all'interno della cabina degli ascensori in pubblico servizio realizzati dalle strutture, enti ed organizzazioni pubbliche possono

essere da questi dati in concessione alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e alle Associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, per il sostentamento e il finanziamento di iniziative in campo socio-assistenziale realizzate dalle stesse"».

8.0.103

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazione in vista dell'introduzione dell'euro)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"10-ter. La conversione in euro delle quote di partecipazione al fondo consortile dei consorzi con attività esterna può essere deliberata dagli amministratori con le modalità indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 e in ogni caso senza l'assistenza del notaio. L'accredito previsto dal comma 4 va effettuato in una riserva indisponibile. Il verbale della deliberazione è iscritto ai sensi dell'articolo 2612, comma terzo, del codice civile"».

8.0.104

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Semplificazione del regime IVA sulle attività fieristiche)

1. Al numero 5) della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali" sono soppresse.

2. All'articolo 22, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6), è aggiunto il seguente:

"7) per le prestazioni di mostre e fiere campionarie nonché per le esposizioni scientifiche, artistiche e culturali".

3. All'articolo 1, comma primo, della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo le parole: "emissione della fattura" sono aggiunte le seguenti: "per i corrispettivi di ingresso alle manifestazioni e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche, industriali".

4. All'articolo 1, comma primo, del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983 dopo le parole: "emissioni della fattura" sono aggiunte le seguenti: "per i corrispettivi di ingresso alle manifestazioni e fiere campionarie, esposizioni scientifiche, artistiche e industriali"».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

8.0.105

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abolizione dell'imposta provinciale di trascrizione)

1. L'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è abrogato».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

8.0.106

GUBERT

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, dopo le parole: "decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "nonché, per la parte non compensata, presentando richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 227"».

8.0.107

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al fine di realizzare ulteriori risorse per l'ammodernamento ed il potenziamento operativo, infrastrutturale e strutturale delle Forze Armate previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e allo scopo di sostenere il nuovo programma pluriennale di ristrutturazioni, costruzioni ed acquisizioni abitative per il personale militare di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, il Governo procede ai piani di alienazione di alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, con le medesime procedure previste dall'articolo 44, comma 1-*bis* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e con il riconoscimento del diritto di prelazione a favore dei locatari degli alloggi di cui si tratta. Devono considerarsi esclusi dal programma indicato soltanto quegli alloggi che, situati all'interno delle installazioni militari, siano ritenuti indispensabili per assolvere le esigenze operative della difesa».

8.0.122

COSTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Carte telefoniche prepagate per il traffico internazionale)

1. Tutti i soggetti che vendono al pubblico i mezzi tecnici, ivi incluse le carte telefoniche prepagate, di cui all'articolo 74, comma primo, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono tenuti a conservare i documenti equipolenti dai quali risultano i numeri seriali univoci delle carte oggetto della cessione stessa».

8.0.109

GIARETTA

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Carte telefoniche prepagate per il traffico internazionale)

1. Tutti i soggetti che vendono al pubblico i mezzi tecnici, ivi incluse le carte telefoniche prepagate, di cui all'articolo 74, comma primo, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono tenuti a conservare i documenti equipolenti dai quali risultano i numeri seriali univoci delle carte oggetto della cessione stessa».

8.0.110

ZANOLETTI, CICCANTI, LAURO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda l'importo delle spese sostenute, per i servizi di interpretariato, dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli stanziamenti previsti per la legge n. 468 del 1978, art. 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, nella seguente misura (in migliaia di euro): - 500 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004».

8.0.121

PIZZINATO, CAMBURSANO, GIARETTA, BATTAGLIA Giovanni, PASQUINI, MARINO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Deducibilità delle spese sostenute per i servizi
d'interpretariato dai soggetti sordomuti)*

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"l-ter1) le spese sostenute, per i servizi d'interpretariato, dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.

8.0.111

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 121-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) numero 2), le parole: "o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta" sono soppresse;
b) la lettera b) è abrogata.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è istituita una tassa annuale sui veicoli adibiti al trasporto di persone, posseduti o utilizzati dalle società.

La tassa, il cui ammontare è fissato in lire 2.000.000, non è deducibile dalle imposte sui redditi.

3. La tassa non si applica ai veicoli destinati esclusivamente alla vendita, al noleggio di breve durata e a quelli destinati esclusivamente al servizio di trasporto pubblico, quando effettuati nell'esercizio della normale attività della impresa che li possiede.

4. Per i veicoli concessi in locazione la tassa deve essere corrisposta dalla società locataria.

5. Con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze saranno fissate le modalità e i termini di riscossione della tassa nonché i casi di riduzione o di esonero per i veicoli funzionanti ad energia solare, a trazione elettrica, a gas di petrolio liquefatto od altri gas naturali e per quelli iscritti nei registri delle auto storiche».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

8.0.112

THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».

8.0.113

EUFEMI, CICCANTI, BOREA, COMPAGNA, FORLANI, BERGAMO, NANIA

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. I redditi derivanti dai patrimoni mobiliari ed immobiliari di proprietà degli enti previdenziali privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie usufruiscono dello stesso regime tributario previsto dagli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).**8.0.115**

MORO, VANZO, TIRELLI, PERUZZOTTI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 121-*bis*, lettera *a*), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "attività propria dell'impresa" inserire le seguenti: "nonché agli automezzi limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla lettera *b*) del presente comma per gli automezzi eccedenti i limiti indicati"».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

8.0.116

GUBERT

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 93, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta, le ritenute alla fonte a titolo d'acconto e i crediti di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e all'articolo 29 legge 23 dicembre 2000, n. 388, non utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4-ter del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo 19, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo".

8.0.117

IOANNUCCI, LAURO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 4, comma 2, della legge recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia" dopo le parole: "aggiornamento del personale" sono aggiunte le seguenti: "e per le spese di ricerca e sviluppo, così come definite dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

8.0.118

PIZZINATO, BONAVITA, CAMBURSANO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Imposta sugli intrattenimenti -
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60)*

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge che hanno optato per la legge 16 dicembre 1991, n. 398, sono esonerati dall'obbligo di installazione dei misuratori fiscali previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4. - Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000;
2003: - 10.000;
2004: - 10.000.

8.0.131 (Nuovo testo)

CICCANTI, LAURO

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

*(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633)*

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

«5-*ter*. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e

sviluppo, ovvero per i costi inerenti al ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del comma 5.

5-quater. L'imposta sul valore aggiunto assolta sugli investimenti di cui al comma 5-ter deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui al comma 1, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforme di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 25.000;
2003: - 25.000;
2004: - 25.000.

8.0.131

CICCANTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5-bis, sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto del comma 5.

5-quater. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui al comma 1 indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2

– Altri fondi di riserva – cap. 3003), sono apportate le seguenti variazioni:

2002: + 361.520;
2003: + 361.520;
2004: + 361.520.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2002: - 10.330;
2003: - 10.330;
2004: - 10.330.

8.0.132

MAGRI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 5-bis, sono aggiunti i seguenti:

5-ter. Per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili ed impianti destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali così come per quelli sostenuti dalle stesse aziende allo scopo di impiantare o ampliare le medesime attività, ovvero di acquisire, elaborare, realizzare ed attuare progetti di ricerca e sviluppo, ovvero per i costi inerenti il ricorso al lavoro interinale, non si applica il disposto di cui al comma 5.

5-quater. L'imposta sul valore aggiunto assolta su tali investimenti deve essere analiticamente contabilizzata in apposito conto separato ed è detraibile, ai sensi e nei modi di cui al comma 1, indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini IVA».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre di 7.500 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 lo stanziamento previsto per l'articolo 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente) della legge n. 468 del 1978.

0/699/300/5^a (già emendamento 8.0.3)

EUFEMI, CICCANTI

«La 5^a Commissione permanente del Senato,
esaminato il disegno di legge n. 699, concernente la legge finanziaria
per il 2002:

visto il dibattito in Commissione bilancio;
valutata la necessità di rivedere l'aggio spettante ai ricevitori del
lotto, elevandone la misura;

impegna il Governo

a rivedere nell'ambito del collegato fiscale, di prossima presenta-
zione in Parlamento, la misura di tale aggio elevandola in rapporto all'au-
mento della raccolta complessiva realizzata nell'anno 2002».

Art. 9.**9.1**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*All'articolo 9, sostituire, dovunque ricorra, la parola: «program-
mata» con l'altra: «reale».*

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**9.2**

BASSANINI, VITALI

*Al comma 1, dopo le parole: «inflazione programmata», aggiungere
le parole: «del recupero dello scostamento fra l'inflazione programmata e
inflazione reale»; sostituire le parole: «1.110,90, milioni di euro» con le
parole: «1.922,49 milioni di euro» e le parole: «2.035,36 milioni di
euro» con le parole: «3.655,19 milioni di euro».*

*Conseguentemente, aggiungere alla fine del comma le seguenti pa-
role: «All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 350» le parole: «2,5 per cento» sono sostituite dalle parole: «10 per
cento».*

9.3

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Al comma 1, dopo le parole: «inflazione programmata,» aggiungere le parole: «del recupero dello scostamento fra inflazione programmata e inflazione reale»; sostituire le parole: «1.110,90, milioni di euro» con le parole: «1.922,49 milioni di euro» e le parole: «2.035,36 milioni di euro» con le parole: «3.655,19 milioni di euro».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

9.4

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «1,110,90» e «2.035,36» rispettivamente con le altre: «1.481,20» e «2.713,81».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

9.5

BASSANINI, VITALI

Al comma 2, sostituire le parole: «406,45 milioni di euro» con le parole: «640,83 milioni di euro», le parole: «746,28 milioni di euro» con le parole: «1.218,39 milioni di euro», le parole: «378,05 milioni di euro» con le parole: «598,35 milioni di euro», le parole: «694,12 milioni di euro» con le parole: «1.137,45 milioni di euro», aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: «All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350» le parole: «2,5 per cento» sono sostituite dalle parole: «10 per cento».

9.6

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Al comma 2, sostituire le parole: «406,45 milioni di euro» con le parole: «640,83 milioni di euro», le parole: «746,28 milioni di euro» con le parole: «1.218,39 milioni di euro», le parole: «378,05 milioni di euro»

con le parole: «598,35 milioni di euro» e le parole: «694,12 milioni di euro» con le parole: «1.137,45 milioni di euro».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

9.7

PEDRIZZI

Al comma 2, in fine, aggiungere, le seguenti parole: «, corresponsione dell'indennità perequativa ai soggetti di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

9.8

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 144,61 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, nonchè un ulteriore incremento del fondo di 337,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 144,61 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 27,54 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

9.9

BERLINGUER, MANIERI, PAGANO, SOLIANI, CORTIANA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, D'ANDREA, MONTICONE, D'ANDREA

Sostituire i primi due periodi del comma 3, con il seguente: «Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, in aggiunta a quanto previsto all'articolo 21, comma 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 216,92 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. È disposto un ulteriore incremento del fondo di 506,12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 216,92 milioni di euro a decorrere dal 2004. La metà di tali ultimi incrementi, indicati nel triennio, è destinata al finanziamento di interventi tesi all'attribuzione al personale docente, nell'ambito della contrattazione nazionale, di una progressione economica in relazione allo sviluppo della propria professionalità ed alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

9.10

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 3, sostituire le parole: «108,46», «253,06», «108,46», «20,66», rispettivamente con le altre: «144,61», «337,41», 144,61» e «27,54».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

9.11 (Nuovo testo)

VALDITARA, ASCIUTTI, BARELLI, BEVILACQUA, BIANCONI, BRIGNONE, COMPAGNA, DELOGU, FAVARO, GABURRO, GENTILE, GUBETTI, SUDANO

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono previsti altresì 40 milioni di euro destinati, secondo le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti».

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «della presente legge», fino alle parole: «dall'anno 2004.» con le seguenti: «, stimare in 381,35 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 726,75 milioni di euro per l'anno 2004, sono destinate ad incrementare, per pari importo, il predetto fondo di valorizzazione professionale della funzione docente».

A copertura di detto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla Tabella C, legge n. 468 del 1978. Agli ulteriori maggiori oneri per il 2004, pari a 300 milioni di euro si fa fronte riducendo lo stanziamento di cui alla legge n. 328 del 2000, della tabella C.

9.11

VALDITARA, ASCIUTTI, BARELLI, BEVILACQUA, BIANCONI, BRIGNONE, COMPAGNA, DELOGU, FAVARO, GABURRO, GENTILE, GUBETTI, SUDANO

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono previsti altresì 40 milioni di euro destinati, secondo le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti».

A copertura di detto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978.

9.12

ASCIUTTI, VALDITARA, BRIGNONE, COMPAGNA

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «sono previsti altresì 36 milioni di euro destinati, secondo le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti.

A copertura di detto onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

9.13

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 3, al secondo periodo, sopprimere le parole da: «Subordinatamente» fino a: «di euro per l'anno 2004».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

9.14

VALDITARA, ASCIUTTI, BARELLI, BEVILACQUA, BIANCONI, BRIGNONE, COMPAGNA, DELOGU, FAVARO, GABURRO, GENTILE, GUBETTI, SUDANO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «della presente legge,» fino alle parole: «dall'anno 2004.» con le seguenti: «, stimate in

381,35 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 726,75 milioni di euro per l'anno 2004, sono destinate ad incrementare, per pari importo, il predetto fondo di valorizzazione professionale della funzione docente».

9.15

IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire le parole: «personale militare» con le seguenti: «personale delle Forze armate» e aggiungere, in fine, le parole: «ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale».

9.16

PALOMBO, CURTO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì stanziati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, 3,9 milioni di euro per compensare con assegno mensile pensionabile di 30 euro il personale della Marina militare che, alla data del 31 marzo 1994, è stato esposto all'amianto a bordo dei mezzi navali militari, per un periodo pari o superiore a cinque anni negli incarichi di motorista, meccanico ed elettricista, o di dieci anni, per gli altri membri dell'equipaggio. Agli aventi diritto, già in quiescenza, il predetto assegno è attribuito a domanda entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

All'onere derivante dall'attuazione del presente periodo si provvede mediante utilizzo delle somme di cui alla Tabella A, voce «Ministero della difesa».

9.17

CICCANTI

Al comma 5, dopo le parole: «diplomazia ed al personale della carriera prefettizia» inserire le seguenti: «e ai professori e ai ricercatori».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

9.18

CICCANTI

Al comma 5, in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonchè la somma di 1,50 milioni di euro per la concessione di benefici economici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, anche in favore dei prefetti collocati a riposo nel periodo dal 2 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 limitatamente ai fini pensionistici e di buonuscita».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

9.20

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, calcolati comprensivi degli aumenti derivanti dall'inflazione reale, e quindi con successivo recupero a conguaglio, per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle autonomie locali, del servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico del bilancio dello Stato, analogamente per quanto attiene alla contrattazione integrativa».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

9.22

IL RELATORE

Al comma 7, sopprimere le parole: «, delle province autonome di Trento e di Bolzano».

9.21

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER,
PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «, delle province autonome di Trento e di Bolzano».

9.23

GUBERT

Al comma 7, sopprimere le parole: «, delle province autonome di Trento e di Bolzano».

9.24

VITALI, TURCI, DE PETRIS, DONATI

Al comma 7, sopprimere le parole: «delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

9.19

CICCANTI

Al comma 7, sopprimere le parole: «e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

9.25

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 7.

9.26

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

9.27

BASSANINI, VITALI

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

9.28

PEDRIZZI, TOFANI, CURTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 79 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Agli agenti della SIAE, limitatamente all'espletamento dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo, sono attribuiti i medesimi poteri degli ispettori degli enti previdenziali. Le dichiarazioni e la documentazione raccolta, nonché l'esito delle verifiche effettuate dagli agenti della SIAE ai sensi del comma 2 del presente articolo, sono comunicate al datore di lavoro con apposito verbale di contestazione, che costituisce documentazione valida per l'accertamento da parte degli organismi di vigilanza degli enti previdenziali dei contributi dovuti"».

9.29

PEDRIZZI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. In deroga all'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i lavoratori già dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili dismessi è disposto il trasferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le procedure di mobilità che saranno regolate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da emanare entro il 30 giugno 2002».

9.30

ASCIUTTI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. I commi 4 e 5 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati. Le previsioni contenute nell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e nell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, continuano ad avere efficacia, senza soluzione di continuità, nei confronti del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.

7-ter. Il termine "direttivo" contenuto nelle disposizioni richiamate al comma 1 si intende riferito al personale delle qualifiche dalla VII alla IX, inquadrato nei profili professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992 e che ha avuto accesso a seguito di concorso o che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, vi è transitato ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della stessa legge n. 312 del 1980, se il profilo di inquadramento comporta responsabilità a rilevanza esterna.

7-quater. Il personale direttivo cui si estende il trattamento giuridico ed economico delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato previsto al comma 1 dell'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è identificato nel personale appartenente alle sole figure professionali di direttore penitenziario, di direttore medico e di direttore di servizio sociale, qualifiche dalla VII alla IX.

7-quinquies. Sono fatti salvi i trattamenti economici più favorevoli acquisiti».

9.0.1

BEDIN

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo del Ministero della difesa)

1. All'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, le parole: «del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni di lire.» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 70 milioni di lire e del 50 per cento

per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare oltre i 70 milioni di lire. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il predetto reddito annuo lordo complessivo si intende annualmente rivalutato nella misura dell'indice Istat dei prezzi al consumo, con le modalità previste dall'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

9.0.2

NOVI, EUFEMI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Agevolazioni fiscali per gli agenti e rappresentanti di commercio)

1. All'articolo 121-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "è elevata all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "è elevata al 100 per cento";

b) al quarto periodo, le parole: "lire 7 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 15 milioni".

2. All'articolo 19-bis1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; la predetta limitazione non si applica altresì agli impianti di telefonia mobile utilizzati dagli agenti o rappresentanti di commercio";

b) alla lettera h), dopo le parole: "delle imposte sul reddito", sono inserite le seguenti: ", salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio,"».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 50 milioni;

2003: - 37,5 milioni;

2004: - 25 milioni.

9.0.3

CICCANTI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dopo le parole: "al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340," sono inserite le seguenti: "ed il rimanente personale non dirigente già assunto ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto".

2. Al comma 1 dell'articolo 34, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla lettera c), dopo le parole: "vice consiglieri di prefettura" sono inserite le seguenti: "ed il rimanente personale non dirigente assunto ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340"».

9.0.4

SCALERA, MANCINO, CAMBURSANO, GIARETTA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Trattamento economico di missione)

1. A tutti i componenti dei Consigli di amministrazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, che, fuori dalla loro abituale residenza, partecipano nell'ambito del territorio nazionale a lavori consiliari e/o a commissioni, ovvero svolgono altri incarichi d'Istituto, spetta il trattamento economico di missione nella misura e con le modalità stabilite dalla regolamentazione di ciascun ente di appartenenza».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

9.0.5

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'orario normale di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi dei lavoratori è fissato in 35 ore settimanali».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

9.0.6

CICCANTI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.**

1. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria che compiutamente disciplinerà la materia, sono valide tutte le norme degli Statuti di autonomia approvate dagli Atenei a norma del comma 1 dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168».

9.0.7

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.**

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

2. I datori di lavoro pubblici corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

Art. 10.

10.1

BASSANINI, VITALI, PASQUINI, PIZZINATO, MARINO, BATTAGLIA Giovanni

Sopprimere l'articolo.

10.2

VITALI, DE PETRIS, SODANO, PASQUINI, DONATI

Sopprimere l'articolo.

10.3

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Sopprimere l'articolo.

10.4

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

Sopprimere l'articolo.

10.5

CICCANTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, s'interpreta nel senso che ai pubblici dipendenti interessati è riconosciuto il diritto di percepire la retribuzione individuale d'anzianità, maturata fino al 1993 e non ancora corrisposta. È conseguentemente abrogato il comma 3 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

10.6

VITALI, TURCI, DE PETRIS, DONATI, PASQUINI

Sopprimere il comma 2.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

10.7

IZZO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"Art. 40-bis. – (*Compatibilità della spesa e delle metodologie in materia di contrattazione integrativa*). – 1. Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in merito alle implicazioni finanziarie complessive della contrattazione integrativa di comparto definendo metodologie e criteri di riscontro, anche a campione, sui contratti integrativi delle singole amministrazioni, sui livelli medi delle retribuzioni accessorie e sui criteri di misurazione e valutazione delle attività e dei risultati legati alla corresponsione di compensi premianti, anche allo scopo di conseguire, a regime, sostanziali uniformità di trattamento nonché di pervenire all'adozione di omogenei criteri di misurazione e valutazione delle prestazioni lavorative lavorative incentivate"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

10.8

CREMA, MARINI, VICINI, MARINO

Al comma 2, capoverso Art. 40-bis, comma 1, sopprimere le parole: «ed il Governo», conseguentemente, dopo la parola: «verifiche», sopprimere la parola: «congiunte».

10.9

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI

Al comma 2, capoverso Art. 40-bis, comma 2, dopo le parole: «all'articolo 48, comma 6» aggiungere «con esclusione di quegli enti locali».

10.10

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, sopprimere il punto 3.

10.11

PASTORE, VALDITARA, MAFFIOLI, STIFFONI, LAURO

Al comma 2, capoverso Art. 40-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le amministrazioni e gli enti sono tenuti ad un'analisi dei costi effettivi, anche indiretti e continuativi, derivanti dalla contrattazione integrativa, in modo da assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio mediante previsione della copertura programmata delle spese in termini di compatibilità, sia finanziaria che economica, con l'andamento gestionale».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

10.12

CREMA, MARINI, VICINI, PIZZINATO

Al comma 2, capoverso Art. 40-bis, comma 3, dopo la parola: «bilancio», inserire le seguenti: «delle rispettive amministrazioni».

10.13

ZANOLETTI, CICCANTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I rapporti di lavoro a tempo indeterminato, definiti per i dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non cessano e sono trasformati in nuovi contratti. Per i direttori generali delle predette amministrazioni pubbliche permane l'obbligo d'utilizzare tutti i dirigenti loro assegnati.

2-ter. Nelle contrattazioni collettive nazionali di lavoro riguardanti il personale dirigenziale le amministrazioni pubbliche, per i dirigenti di seconda fascia già rivestenti la pregressa qualifica di dirigente superiore, qualora contemplata nei rispettivi ordinamenti, è in ogni caso prevista la corresponsione dell'importo massimo della retribuzione di posizione.

2-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9».

10.14

CICCANTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. I rapporti di lavoro a tempo indeterminato, definiti per i dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non cessano e sono trasformati in nuovi contratti. Per i direttori generali delle predette amministrazioni pubbliche permane l'obbligo d'utilizzare tutti i dirigenti loro assegnati.

4. Nelle contrattazioni collettive nazionali di lavoro riguardanti il personale dirigenziale le amministrazioni pubbliche, per i dirigenti di seconda fascia già rivestenti la pregressa qualifica di dirigente superiore, qualora contemplata nei rispettivi ordinamenti, è in ogni caso prevista la corresponsione dell'importo massimo della retribuzione di posizione».

10.15

CASTELLANI, BATTAGLIA Giovanni

All'articolo 10 sono aggiunti i seguenti commi:

«Il personale amministrativo di ruolo dipendente delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, in servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge, con profilo professionale di collaboratore amministrativo professionale esperto (categoria D – livello DS) o di collaboratore amministrativo professionale (categoria D) secondo il Contratto collettivo

nazionale di lavoro del comparto sanità del quadriennio 1998-2001, in possesso di diploma di laurea e di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nei suddetti profili professionali, anche cumulativamente considerati, e corrispondenti precedenti denominazioni di collaboratore amministrativo coordinatore e di collaboratore amministrativo, è inquadrato nella posizione funzionale di Dirigente amministrativo di cui all'articolo 26, comma 2-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale di cui al primo comma del presente articolo verrà corrisposto il trattamento economico che verrà stabilito per la Dirigenza amministrativa dal prossimo Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005.

In carenza di rinnovo, dalla medesima suddetta data verrà corrisposto il trattamento economico attualmente stabilito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001/biennio economico 2000-2001».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

10.0.1

CICCANTI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, inquadrato nel cosiddetto "ruolo ad esaurimento", con le qualifiche di "Ispettore generale e Direttore di divisione", in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, è inquadrato nella qualifica di dirigente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. È altresì inquadrato nella qualifica di dirigente il predetto personale che, pur non in possesso del diploma di laurea, ricopra da almeno un quinquennio un incarico di reggente di sede periferica».

10.0.2

IZZO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Nei confronti del personale postelegrafonico, all'atto della quiescenza, nella base di calcolo della indennità di buonuscita deve intendersi anche la 14ª mensilità, comprensiva di tutte le voci che la compongono.

2. La 14ª mensilità deve intendersi conteggiata fino alla data del 27 febbraio 1998 in quanto a seguito della trasformazione dell'ente Poste in società per azioni i pensionandi a decorrere dal 28 febbraio 1998 godono del trattamento di fine rapporto in cui vengono incluse oltre la 14ª mensilità anche le competenze accessorie.

3. La base di calcolo specificata nel comma 1 va applicata nei confronti del personale postelegrafonico collocato in quiescenza a decorrere dal 1º gennaio 1996 ai sensi dell'articolo 3 del Contratto collettivo nazionale del lavoro biennio economico 1996-97».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**10.0.3**

CICCANTI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Vicedirigenza)

1. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è istituita l'area della vicedirigenza. In sede di prima applicazione, nella suddetta area è inquadrato con la qualifica di vicedirigente il personale appartenente alle posizioni "C/2" e "C/3" e già inquadrato nelle pregresse qualifiche funzionali ottava e nona del comparto dei ministeri, od equivalenti di altri comparti del pubblico impiego.

2. Con regolamento, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabiliti l'ordinamento dell'area della vicedirigenza ed il relativo organico nonché l'accesso all'area medesima da parte del personale inquadrato nell'area professionale "C" od equivalente.

3. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Al personale inquadrato nell'area della vicedirigenza è corrisposta una retribuzione tabellare, stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro della medesima area contrattuale».

10.0.4

IZZO

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. È confermata la proroga al 31 dicembre 1993, contenuta nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

2. Conseguentemente è abrogato il comma 3 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

10.0.5

GRECO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modificazioni delle misure riguardanti autoimprenditorialità ed autoimpiego)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 14 è abrogato;

b) all'articolo 15, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole "contributi a fondo perduto e";

c) all'articolo 15, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) limitatamente al lavoro autonomo, un ulteriore contributo pari al 20 per cento dell'ammontare degli investimenti";

d) all'articolo 23, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni di attuazione del titolo I";

e) all'articolo 23, comma 1, le parole: "nel presente decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "al titolo I del presente decreto legislativo";

f) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni di attuazione del titolo II)

1. Le domande per la concessione dei mutui agevolati previsti al titolo II del presente decreto legislativo sono presentate agli istituti di credito convenzionati o alla società Poste italiane S.p.A., che stipulano i contratti di finanziamento ed erogano i mutui.

2. Alla società Sviluppo Italia S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, è affidato il compito di provvedere alla selezione e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative per le quali viene richiesto il mutuo agevolato.

3. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 2, la società Sviluppo Italia S.p.A. stipula apposite convenzioni con istituti di credito e con la società Poste Italiane S.p.A., nonché con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di garanzia, la cui dotazione è stabilita in 180 milioni di euro per l'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui mutui agevolati erogati per le iniziative di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento del Fondo.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei mutui agevolati di cui al comma 1, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 15,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

4. Per lo svolgimento delle attività affidate alla società Sviluppo Italia S.p.A. ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 103,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, fissa, con proprio regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità di attuazione delle norme contenute nel presente articolo. In attesa dell'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 maggio 2001, n. 295».

Conseguentemente alla Tabella C ridurre del 2 per cento tutte le rubriche per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Art. 11.

11.1

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

11.2

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

11.3

BASSANINI, VITALI, PASQUINI

Al comma 1, sostituire le parole: «alle pubbliche amministrazioni» con le parole: «alle amministrazioni dello Stato».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce – Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, ridurre gli importi di 4 milioni di euro per ogni annualità.

11.4

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI,
GIARETTA

*Al comma 1, sostituire le parole: «alle pubbliche amministrazioni»
con le parole: «alle amministrazioni dello Stato».*

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

11.6

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

*Al comma 2, alla fine del secondo periodo, aggiungere le parole:
«previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».*

11.5

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: «da sottoporre»
fino alla fine del periodo.*

11.7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «da sottoporre», inserire
la seguente: «preventivamente».*

11.8

IL GOVERNO

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «ed è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli stessi»; dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali».

11.0.1

MAGNALBÒ, BONATESTA, ASCIUTTI, BONGIORNO, LAURO, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di razionalizzazione per l'accesso al pubblico impiego)

1. Al fine di contenere i costi delle procedure di selezione del personale per le diverse qualifiche e di ridurre i tempi per la copertura dei posti disponibili, tutte le pubbliche amministrazioni, prima di procedere all'apertura di nuove procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche per le quali sia rilevata una carenza di organico, devono provvedere all'attribuzione della qualifica e della relativa funzione ai candidati risultati vincitori o idonei nelle precedenti procedure di selezione da esse comunque indette purchè non risultino inutilmente decorsi i termini di validità delle relative graduatorie.

2. Qualora i candidati di cui al comma 1 rifiutino formalmente per almeno tre volte la motivata attribuzione della qualifica e della funzione proposta dalle pubbliche amministrazioni, la relativa posizione organica si renderà disponibile per le nuove procedure concorsuali.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. La preliminare copertura dei posti disponibili in attuazione del presente articolo costituisce il presupposto per l'attivazione di ulteriori procedure di selezione per i posti che si rendono disponibili nelle singole qualifiche».

11.0.2

CICCANTI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di razionalizzazione per l'accesso al pubblico impiego)

1. Al fine di contenere i costi delle procedure di selezione del personale per le diverse qualifiche e di ridurre i tempi per la copertura dei posti disponibili, tutte le pubbliche amministrazioni, prima di procedere all'apertura di nuove procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche per le quali sia rilevata una carenza di organico, devono provvedere all'attribuzione della qualifica e della relativa funzione ai candidati risultati vincitori o idonei nelle precedenti procedure di selezione da esse comunque indette purchè non risultino inutilmente decorsi i termini di validità delle relative graduatorie.

2. Qualora i candidati di cui al comma 1 rifiutino formalmente per almeno tre volte la motivata attribuzione della qualifica e della funzione proposta dalle pubbliche amministrazioni, la relativa posizione organica si renderà disponibile per le nuove procedure concorsuali.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. La preliminare copertura dei posti disponibili in attuazione del presente articolo costituisce il presupposto per l'attivazione di ulteriori procedure di selezione per i posti che si rendono disponibili nelle singole qualifiche».

11.0.5

MAGNALBÒ, BONATESTA, ASCIUTTI, BONGIORNO, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Passaggi di aree nella pubblica amministrazione)

1. I passaggi all'interno delle aree del personale della pubblica amministrazione sono ammessi unicamente per il profilo professionale della posizione economica immediatamente superiore.

2. Le procedure comunque iniziate in difformità dalle disposizioni del comma 1 sono nulle».

11.0.6

MAGNALBÒ, BONATESTA, ASCIUTTI, BONGIORNO, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per l'accesso alle qualifiche di elevata professionalità e dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni)

1. Per l'accesso nelle pubbliche amministrazioni agli incarichi ed alle qualifiche dirigenziali nonchè all'area C3 è richiesto il possesso del diploma di laurea.

2. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione che non siano in possesso del diploma di laurea possono comunque accedere all'area C3 qualora siano in possesso di titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto al comma 1 e risultino in servizio da almeno dieci anni nell'area C2.

3. Le procedure comunque iniziate in difformità dalle disposizioni del comma 1 sono nulle».

11.0.7

MAGNALBÒ, BONATESTA, ASCIUTTI, BONGIORNO, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Norme in favore delle alte professionalità del pubblico impiego)

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni che abbiano svolto, senza demerito, quindici anni complessivi di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali sia stato richiesto il diploma di laurea conseguono la qualifica di esperto di amministrazione ed il trattamento economico di base della qualifica dirigenziale.

2. La disposizione contenuta nel comma 1 si applica altresì al personale che sia stato ammesso alla ex carriera direttiva a seguito di speciali procedure concorsuali richiedenti fin dall'origine il possesso del diploma di istruzione di secondo grado e che risulti in servizio da almeno venticin-

que anni presso le singole amministrazioni. Ai fini del presente comma non producono effetti le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede attraverso la destinazione prioritaria delle risorse stanziata in bilancio per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego».

11.0.3

CICCANTI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Norme riguardanti specifiche categorie di personale)

1. Ai fini del contenimento della spesa, e con particolare riguardo ad oneri di contenzioso, l'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (*Albo dirigenziale*). – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica – è istituito un albo dei dirigenti in servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprensivo del relativo *curriculum*, ai fini conoscitivi e per consentire l'attuazione della disciplina in materia di mobilità. L'albo contiene una specifica sezione, riguardante il personale vicedirigenziale.

2. Le modalità per la costituzione e la tenuta dell'albo, di cui al comma 1, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro 180 giorni dalla data d'entrata in vigore della presente disposizione.

3. I dirigenti inseriti nel ruolo unico dirigenziale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono restituiti alle amministrazioni d'appartenenza, nelle fasce funzionali di provenienza e col trattamento economico relativo, se più favorevole di quello in godimento, qualora non ritengano d'essere utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri"».

11.0.4

PAGANO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. La composizione degli organi collegiali delle università e gli elettori attivi per le cariche accademiche sono stabiliti dagli statuti degli atenei. Per gli elettori passivi sono confermate le norme di legge vigenti».

Art. 12.**12.1**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO, RIPAMONTI

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

12.2

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

12.3

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

12.4

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – 1. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

12.5

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MONTAGNINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. – 1. A partire dal 1° gennaio 2001 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca, gli enti locali, potranno assumere solo a tempo indeterminato a copertura delle piante organiche così come risultano alla data del 31 dicembre 2000. Le assunzioni dovranno garantire la copertura dei posti in organico attraverso il ricorso a concorsi per titoli e/o esami dando diritto di priorità a tutto il personale precario e/o LSU, impiegato su apposita graduatoria che tenga conto dei periodi di anzianità maturata.

2. Le eventuali assunzioni a tempo determinato potranno avvenire in sostituzione di personale temporaneamente inabilitato e andranno comunque a far parte della graduatoria di cui al comma 1, non potranno in ogni caso far fronte a vuoti di organico e di nuovi servizi.

3. A far data dal 1° gennaio 2002 al fine di favorire le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie, negli enti pubblici non economici, nelle università, negli enti di ricerca, negli enti locali, sarà concesso a tali enti, un contributo annuo per tre anni di 9.296,22 euro e per lo stesso periodo l'azzeramento degli oneri contributivi.

4. Tali benefici saranno estesi anche alle assunzioni degli enti strumentali degli enti pubblici e locali nonché alle aziende ospedaliere».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

12.6

EUFEMI, CICCANTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Assunzioni di personale*). – 1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità. Sono altresì fatte salve le assunzioni relative al Ministero per i beni e le attività culturali. Al fine di ampliare e rendere permanente l'apertura quotidiana con orari prolungati di musei, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato il Ministero procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché del personale assunto ai sensi dell'articolo 39, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La trasformazione dei rapporti di lavoro del predetto personale avviene sulla base delle vacanze organiche e anche in soprannumero accertate al 31 dicembre 2001 ed a quelle che si verificheranno nel corso dell'anno 2002 nell'ambito della dotazione organica complessiva, secondo le procedure previste dall'articolo 4-*bis*, commi 4 e 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Ai fini di quanto sopra, alle procedure concorsuali previste dal citato articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 148 del 1998, sono equiparati i concorsi già espletati dal personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ferma restando la dotazione organica complessiva, fatti salvi i concorsi già autorizzati ed i posti riservati, il Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini della trasformazione dei rapporti di lavoro, è autorizzato ad effettuare le variazioni organiche dei contingenti nell'ambito delle aree e tra le aree. Fino all'espletamento delle procedure relative alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sono prorogati i rapporti di lavoro esistenti alla data del 31 dicembre 2001. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni.

2. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici

con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002".

3. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:

a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;

b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento può essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente più vantaggioso nonché delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;

c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

4. I piani di cui al comma 3 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.

5. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.

6. A decorrere dall'anno 2003 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate».

12.7

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MONTAGNINO

*Sopprimere il comma 1.***Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**

12.8

MONTAGNINO, DATO, CASTELLANI, BEDIN, BATTAGLIA Giovanni, MONTALBANO, GARRAFFA, ROTONDO

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «agli enti pubblici non economici» e le altre da: «ed agli enti locali» fino a: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti».***Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).**

12.9

PAGLIARULO, MUZIO, MARINO, RIPAMONTI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca».***Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).**

12.10

BERLINGUER, MANIERI, MONTICONE, TESSITORE, FRANCO Vittoria, PAGANO, SOLIANI, D'ANDREA, ACCIARINI, PASQUINI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca».***Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**

12.11

BASSANINI, VITALI

Al comma 1, sostituire le parole: «limitatamente al personale tecnico ed amministrativo» con le seguenti: «al II corso-concorso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e sopprimere le parole: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Legge n. 468 del 1978, art. 9-ter, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 15.000.000;

2003: - 25.000.000;

2004: - 20.000.000.

12.12

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Al comma 1, sostituire le parole: «limitatamente al personale tecnico ed amministrativo» con le seguenti: «al II corso-concorso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e sopprimere le parole: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**12.13**

VIZZINI

Al comma 1, dopo le parole: «al personale tecnico ed amministrativo» sopprimere le seguenti: «agli enti di ricerca ed».

12.14

PAGANO, PIZZINATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «agli enti di ricerca».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

12.15

VIZZINI

Al comma 1, dopo le parole: «agli enti di ricerca» inserire le seguenti: «ad esclusione del personale tecnico, tecnologo, ricercatore».

12.16

VIZZINI

Al comma 1, dopo le parole: «agli enti di ricerca» inserire le seguenti: «limitatamente al personale amministrativo».

12.17

PASTORE, VALDITARA, MAFFIOLI, STIFFONI, IZZO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «enti di ricerca» sopprimere le seguenti: «ed agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

12.18

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ed agli enti locali» fino a: «superiore a 5.000 abitanti».

12.19

MARINI, CREMA, MARINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed agli enti locali» fino a: «superiore a 5.000 abitanti».

12.20

DE PETRIS, BATTISTI, DATO, PASQUINI, MUZIO, BASSANINI, TOIA, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, VITALI, CAMBURSANO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ed agli enti locali» fino a: «superiore a 5.000 abitanti».

12.21

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «ed agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» fino a: «personale a tempo indeterminato» con le seguenti: «ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale».

12.22

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Al comma 1, dopo le parole: «5.000 abitanti» inserire le seguenti: «ad esclusione degli enti locali che non versino in stato di dissesto finanziario e delle unioni di comuni di cui alla legge 3 agosto 1999, n. 265».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

12.23

IZZO

Al comma 1, dopo le parole: «è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato», sono aggiunte le seguenti: «,

ancorchè in esito a concorsi pubblici indetti precedentemente al 31 dicembre 2001».

Dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Per l'anno 2002 è sospesa l'applicazione di ogni clausola dei contratti collettivi di lavoro nazionali o integrativi di comparto che prevedano per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'esperimento di procedure relative a passaggi interni di posizioni ordinamentali, di progressione di posizioni economiche o di attribuzione di posizioni economiche differenziate, comunque denominati ed ancorché in esito a percorsi di formazione o riqualificazione professionale. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle procedure selettive e di valutazione, comunque denominate, iniziate prima del 31 dicembre 2001.

6-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per le qualifiche dirigenziali delle amministrazioni statali, limitatamente alle carenze di organico comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, entro il 30 giugno 2001, ed accertate dall'Ufficio ruolo unico dirigenti. Per tali qualifiche dirigenziali, i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 51, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati al 31 dicembre 2003; entro tale termine, è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di attingere dalle graduatorie dei concorsi di cui prima, nei limiti delle vacanze comunicate entro la predetta data del 30 giugno 2001».

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni in materia di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche e di progressione in carriera dei dipendenti pubblici)».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

12.24

CASTELLANI, GIARETTA

Al comma 1, dopo le parole: «è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.25

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Al comma 1, dopo le parole: «è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «ad esclusione di quelle per la sostituzione di personale cessato negli anni 2001 e 2002».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

12.26

RONCONI, CICCANTI

Al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «fatti salvi i posti già messi a concorso e banditi nell'anno 2000 e negli anni precedenti, muniti della relativa copertura finanziaria».

12.27

DATO

Al comma 1, dopo le parole: «è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato», aggiungere le seguenti: «fatte salve le assunzioni per i concorsi banditi entro il 31 agosto 2001».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – Legge n. 488 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2002: 50.000.000.

12.28

DATO

Al comma 1, dopo le parole: «è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato», aggiungere le seguenti: «fatte salve le assunzioni per i concorsi le cui graduatorie siano state approvate entro il 31 dicembre 2001».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – Legge n. 488 del 1978: Riforma di alcune norme di con-

tabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), *apportare la seguente variazione:*

2002: 35.000.000.

12.30

DATO

Al comma 1, dopo le parole: «è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato», aggiungere le seguenti: «Fatte salve le assunzioni dei vincitori del concorso-corso di formazione dirigenziale già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – Legge n. 488 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2002: 5.000.000.

12.29

TOFANI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono fatti salvi i concorsi già svolti le cui graduatorie sono state già approvate».

12.31

MORO, VANZO, TIRELLI, CHINCARINI, PERUZZOTTI, PIROVANO, MONTI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il divieto non si applica ai comuni che abbiano un rapporto popolazione-dipendente superiore a quello previsto dall'articolo 119 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento, nonché al comparto della scuola».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

12.32

CENTARO, MINARDO, NOCCO, MONTAGNINO, LAURO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «comparto scuola» con le parole: «comparti scuola e giustizia».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

12.33

ZANCAN, RIPAMONTI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «comparto scuola» aggiungere le seguenti: «ed a quello della giustizia».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

12.34

MONTAGNINO, CASTELLANI, DATO, BEDIN

Al secondo periodo, dopo le parole: «non si applica al comparto scuola», aggiungere le seguenti: «nonché al II corso-concorso di reclutamento della dirigenza di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.35

MONCADA, CICCANTI, BERGAMO

Al comma 1, dopo le parole: «il divieto non si applica al comparto scuola» aggiungere le parole: «e al Consiglio nazionale delle ricerche».

12.36

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «comparto scuola», aggiungere le seguenti: «, ai concorsi già banditi ed alle assunzioni obbligatorie dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

12.37

GIARETTA, SCALERA

Al comma 1, dopo le parole: «Il divieto non si applica al comparto scuola» aggiungere le altre: «ed alle categorie protette».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.38

BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, BATTAGLIA Giovanni, MONTAGNINO, TREU, DATO

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: «il divieto non si applica al comparto scuola» aggiungere le seguenti: «e al collocamento obbligatorio dei disabili ai sensi della legge n. 68 del 12 marzo 1999»

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 26.000;

2003: - 20.000;

2004: - 20.000.

12.39

BONATESTA, PEDRIZZI, BEVILACQUA, MUGNAI, MULAS, PACE, SALERNO

Al comma 1, dopo le parole: «comparto scuola» aggiungere le seguenti: «ed ai disabili, in attuazione delle finalità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68».

12.40

MONTAGNINO, BEDIN, CASTELLANI, DATO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «comparto scuola» inserire le seguenti: «e alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.41

MANIERI, TESSITORE, MONTAGNINO

Al comma 1, dopo la parola: «scuola» aggiungere le seguenti: «e alle assunzioni per cui siano già in corso di svolgimento le relative procedure concorsuali».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

12.42

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «il divieto non si applica altresì alle assunzioni finalizzate all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ai lavoratori socialmente utili così come disciplinati dal decreto legislativo n. 81 del 2000.»

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

12.43

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Sono inoltre fatte salve le assunzioni effettuate ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

12.44

CICCANTI, D'AMBROGIO, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, DANZI, EUFEMI, CUTRUFO, MAGRI, MATTIOLI, ZANOLETTI, ROMANI, TREMATERRA

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il divieto non si applica altresì alle persone disabili appartenenti alla categoria di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

12.45

GIARETTA, SCALERA

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il divieto non si applica altresì nei confronti del personale che, alla data del 30 giugno 2001, abbia superato le prove selettive dei corsi-concorsi per l'accesso alle carriere direttive nella pubblica amministrazione».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.46

COLLINO

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il divieto non si applica altresì all'ente pubblico Croce Rossa Italiana, limitatamente a quel personale che, avendo prestato servizio in qualità di richiamato dal Corpo militare ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, nel corso del secondo semestre dell'anno 2000 aveva, alla data del 31 dicembre dello stesso anno, effettuato complessivi due anni di servizio, nel quinquennio 1996-2000».

12.47

PAGLIARULO, MUZIO, MARINO

Sopprimere le parole: «Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

12.48

VANZO, MORO

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «superiore all'unità» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

12.49

DATO, MONTAGNINO

All'articolo 12, dopo le parole: «sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità», aggiungere le seguenti: «nonché i vincitori del II corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla scuola superiore della pubblica amministrazione, il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale del 18 marzo 1997 n. 22, anche in deroga all'articolo 39 della legge n. 449 del 1997».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – Legge n. 488 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – Art. 9-ter Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2002: – 6.713.939

12.54

SALINI, FASOLINO, TREDESE, FERRARA

Al comma 1, dopo le parole: «Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità» aggiungere le seguenti: «nonché le assunzioni del personale infermieristico delle aziende sanitarie locali compatibilmente con la vacanza nelle relative piante organiche».

12.50

ZANOLETTI, BERGAMO, EUFEMI

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Sono fatte salve altresì le assunzioni finalizzate all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e alle altre leggi speciali per il collocamento dei disabili».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 5.000;
2003: - 8.000;
2004: - 8.000.

12.51

FALOMI, MONTINO

Al comma 1, dopo le parole: «la cui consistenza organica non sia superiore all'unità.», *aggiungere le seguenti parole:* «Sono altresì fatte salve le assunzioni relative al Ministero per i beni e le attività culturali al fine di ampliare e rendere permanente l'apertura quotidiana con orari prolungati di musei, aree archeologiche, biblioteche e archivi di stato il Ministero procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998 nonché del personale assunto ai sensi dell'articolo 309, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La trasformazione dei rapporti di lavoro del predetto personale avviene sulla base delle vacanze organiche e anche in soprannumero accertate al 31 dicembre 2001 ed a quelle che si verificheranno nel corso dell'anno 2002 nell'ambito della dotazione organica complessiva secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, commi 4 e 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Ai fini di quanto sopra, alle procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1998 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono equiparati i concorsi già espletati dal personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Ferma restando la dotazione organica complessiva, fatti salvi i concorsi già autorizzati ed i posti riservati, il Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini della trasformazione dei rapporti di lavoro, è autorizzato

ad effettuare le variazioni organiche dei contingenti nell'ambito delle aree e tra le aree. Fino all'espletamento delle procedure relative alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sono prorogati i rapporti di lavoro esistenti alla data del 31 dicembre 2001».

12.52

SCALERA, CASTELLANI, GIARETTA

Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Sono altresì fatte salve le assunzioni relative al Ministero per i beni e le attività culturali al fine di ampliare e rendere permanente l'apertura quotidiana con orari prolungati di musei, aree archeologiche, biblioteche e archivi di stato il Ministero procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998 nonché del personale assunto ai sensi dell'articolo 309, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

La trasformazione dei rapporti di lavoro del predetto personale avviene sulla base delle vacanze organiche e anche in soprannumero accertate al 31 dicembre 2001 ed a quelle che si verificheranno nel corso dell'anno 2002 nell'ambito della dotazione organica complessiva secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, commi 4 e 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Ai fini di quanto sopra, alle procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1998 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono equiparati i concorsi già espletati dal personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Ferma restando la dotazione organica complessiva, fatti salvi i concorsi già autorizzati ed i posti riservati, il Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini della trasformazione dei rapporti di lavoro, è autorizzato ad effettuare le variazioni organiche dei contingenti nell'ambito delle aree e tra le aree.

Fino all'espletamento delle procedure relative alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato sono prorogati i rapporti di lavoro esistenti alla data del 31 dicembre 2001».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.53

SALINI, TREDESE, FASOLINO, FERRARA

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Hanno il requisito della unicità e infungibilità anche le figure professionali di dirigente medico e veterinario di struttura complessa».

12.55

MONTAGNINO, CASTELLANI, BEDIN

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «non sia superiore all'unità» inserire il seguente periodo: «Sono fatte salve altresì le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti di formazione lavoro in scadenza nel 2002».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.56

CENTARO, MINARDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, ovvero all'assunzione di personale in servizio presso l'amministrazione, con contratto a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante selezione concorsuale».

12.57

BOSCIETTO, PASTORE, FERRARA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, in posizione di comando presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2001, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, si applicano fino al 31 dicembre 2002 le vigenti disposizioni in materia di mobilità volontaria o concordata, anche in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i comandi in atto alla data del 31 dicembre 2001 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2002».

12.59

CAVALLARO, GIARETTA

Al comma 1, aggiungere, in fine: «Il divieto di assunzione di personale non si applica altresì nel comparto giustizia all'assunzione di personale appartenente al ruolo della magistratura ed ai fini dell'espletamento di concorsi pubblici riservati per la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti in essere con personale a contratto a tempo determinato di cui alla legge n. 242 del 18 agosto 2000 ed in genere di personale precario già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

A tal scopo il Ministero della giustizia redige entro sessanta giorni un piano annuale e un programma triennale, indicante il fabbisogno di nuove assunzioni di personale, in riferimento alle esigenze di lotta alla criminalità organizzata ed al terrorismo, di avvio della competenza penale del Giudice di Pace, di riordino ordinamentale del Giudice Unico di primo grado e degli uffici e servizi della giustizia minorile».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.60

MONTI, MORO, VANZO, TIRELLI, CHINCARINI, PERUZZOTTI, PIROVANO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale, solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto popolazione-dipendenti superiore a quello previsto dall'articolo 119 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

12.61

IZZO, PERUZZOTTI, CICCANTI, TOFANI

Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente periodo: «Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 26 novembre 1993, n. 482, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata, senza oneri aggiuntivi e assicurando l'invarianza della spesa».

12.62

BONATESTA, PEDRIZZI, BEVILACQUA, MUGNAI, MULAS, PACE, SALERNO, GRILLOTTI, CURTO

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 è differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza».

12.63

CHIRILLI, NOCCO

Al comma 1, dopo le parole: «trasferimento di funzioni», aggiungere le seguenti: «I termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sono prorogati di un anno».

12.64

MONTAGNINO, DATO, CASTELLANI, BEDIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I termini di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, scadenti nel corso dell'anno 2002, sono prorogati fino al 30 giugno 2003. Restano parimenti in vigore fino alla stessa data le graduatorie già prorogate fino al 30 giugno 2001, ai sensi dell'articolo 51, comma 8, della legge n. 388 del 2000, nonchè le graduatorie per il reclutamento di personale per le forze armate, i corpi di polizia e il corpo nazionale dei vigili del fuoco, valide al 31 dicembre 1999».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.65

COLETTI, GIARETTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Durante l'anno 2002, in cui vige il blocco delle assunzioni previsto dal comma 1, del presente articolo, le graduatorie dei concorsi, svoltisi nel periodo precedente, ancora in vigore e valide a quella data vengono congelate, pertanto si intendono solamente sospese. Tali graduatorie riprenderanno efficacia a partire dal 1° gennaio 2003».

12.66

MARANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per le qualifiche dirigenziali delle amministrazioni statali, limitatamente alle carenze di organico comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, entro il 30 giugno 2001, ed accertate dall'Ufficio ruolo unico dirigenti. Per tali qualifiche dirigenziali, i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 51, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati al 31 dicembre 2002; entro tale termine, è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di attingere da tali graduatorie, nei limiti delle vacanze comunicate entro la predetta data del 30 giugno 2001».

12.67

CICCANTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per le qualifiche dirigenziali delle amministrazioni statali, limitatamente alle carenze di organico comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, entro il 30 giugno 2001, ed accertate dall'Ufficio ruolo unico dirigenti. Per tali qualifiche dirigenziali, i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 51, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati al 31 dicembre 2002; entro tale termine, è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato ed al Dipartimento

della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di attingere da tali graduatorie, nei limiti delle vacanze comunicate entro la predetta data del 30 giugno 2001».

12.68

IZZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per le qualifiche dirigenziali delle amministrazioni statali, limitatamente alle carenze di organico comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, entro il 30 giugno 2001, ed accertate dall'Ufficio ruolo unico dirigenti. Per tali qualifiche dirigenziali, i termini di validità delle graduatorie di cui all'articolo 51, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati al 31 dicembre 2002; entro tale termine, è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato ed al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di attingere da tali graduatorie, nei limiti delle vacanze comunicate entro la predetta data del 30 giugno 2001».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

12.69

EUFEMI, CICCANTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I provvedimenti di inquadramento nel ruolo ispettivo del personale direttivo e docente, di cui al decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, adottati dalle amministrazioni entro la data dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge sono da considerarsi legittimi, perfetti ed efficaci a partire dalla stessa data del decreto-legge n. 140 del 1998.

Essi vengo fatti salvi, perchè provvedimenti di inquadramento già adottati prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

12.70

CICCANTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In deroga al presente articolo, per il miglior soddisfacimento delle crescenti esigenze operative di tutela del patrimonio artistico-culturale e, in generale, di supporto del Ministero per i beni e le attività culturali, il rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali, di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è definito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il rinnovo contrattuale prevede, per il personale interessato, la facoltà d'optare tra il rapporto di lavoro a tempo pieno ed il rapporto di lavoro a tempo parziale».

12.71

MARINI, CREMA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«A decorrere dell'anno 2002 il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a trasformare il rapporto di lavoro dei lavoratori giubilari ed assistenti tecnici musuali con contratti a tempo indeterminato, senza attivare procedure concorsuali di alcun tipo, che comporterebbero un costo non indifferente per l'amministrazione statale».

12.72

ASCIUTTI, LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli enti pubblici di ricerca, a condizione che per le eventuali nuove assunzioni utilizzino gli ordinari stanziamenti di bilancio».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

12.73

ASCIUTTI, LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli enti di ricerca, il divieto di cui al comma 1 si applica limitatamente al personale amministrativo, a condizione che per le eventuali nuove assunzioni utilizzino gli ordinari stanziamenti di bilancio».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

12.74

ASCIUTTI, BEVILACQUA, LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli enti pubblici di ricerca che destinano ad oneri per il personale una percentuale non superiore al 25 per cento dei contributi loro versati dallo Stato, a condizione che utilizzino per le eventuali nuove assunzioni gli ordinari stanziamenti di bilancio».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

12.75

NANIA, CURTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle procedure e delle modalità di attuazione previste dal quadro comunitario di sostegno per le regioni dell'obiettivo 1, approvato dalla Commissione europea il 2 agosto 2000, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Ministero dell'ambiente è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato per il rafforzamento delle strutture tecniche e amministrative delle autorità ambientali nazionali e regionali».

12.76

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

*Sopprimere il comma 2.***Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**

12.77

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Sono esclusi gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

12.78

MARINI, CREMA, MARINO

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Sono esclusi gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

12.79

DE PETRIS, BATTISTI, DATO, DONATI, PASQUINI, VITALI, MUZIO, BASSANINI, MORANDO, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, CREMA

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Sono esclusi gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

12.80

CURTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono esclusi gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

12.81

MANZIONE, GIARETTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Qualora si verificassero situazioni di carenze di organico che compromettano l'espletamento delle funzioni essenziali, gli enti locali non disestati e non strutturalmente deficitari che, alla data 30 novembre 2001, utilizzino personale a tempo determinato mediante prove selettive ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, possono bandire entro il 31 dicembre 2002 concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.83

MANZIONE, GIARETTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Qualora si verificassero situazioni di carenze di organico che compromettano l'espletamento delle funzioni essenziali, gli enti locali non disestati e non strutturalmente deficitari che, alla data 30 novembre 2001, utilizzino personale a tempo determinato mediante prove selettive ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, possono tuttavia procedere al rinnovo dei contratti in corso, ivi compresi quelli già precedentemente rinnovati, per un periodo analogo a quello iniziale».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.82

FASOLINO, FERRARA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data del 30 novembre 2001, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, possono trasformare i predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

12.84

MONTAGNINO, BEDIN, CASTELLANI, DATO, TREU

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I vincitori dei concorsi pubblici espletati alla data del 30 settembre 2001 dovranno essere assunti entro il 30 giugno 2002 anche in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.85

FERRARA, MORO, CICCANTI, TOFANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il personale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 novembre 1993, n. 482, e successive modificazioni è inquadrato, a domanda, nel ruolo unico speciale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. È abrogata la legge 26 novembre 1993, n. 482».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

12.86

FERRARA, MORO, CICCANTI, TOFANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il personale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 novembre 1993, n. 482, e successive modificazioni, è inquadrato a domanda, nel ruolo unico speciale presso le amministrazioni richiedenti. È abrogata la legge 26 novembre 1993, n. 482».

12.87

STIFFONI, MORO, VANZO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 6 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003», e, al comma 7, del medesimo articolo le parole: «nell'anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2003».

12.88

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «non».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

12.89

MAGNALBÒ, CURTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il termine del 30 giugno 2001 di cui all'articolo 138, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è differito al 31 gennaio 2001».

12.90

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella "A" allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del 2001».

12.91

ZANOLETTI, CICCANTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il regime transitorio, di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, continua ad essere applicato per un periodo ulteriore di dodici mesi con decorrenza dal 1° gennaio 2002.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio – articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: – 5.000;

2003: – 8.000;

2004: – 8.000.

12.92

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Sopprimere il comma 6.

12.93

DE PETRIS, BATTISTI, DATO, DONATI, SODANO Tommaso, PASQUINI, TOIA, MORANDO, BASSANINI, VITALI, GIARETTA, SCALERA, CASTELLANI, CREMA, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, MUZIO

Sopprimere il comma 6.

12.94

MARINI, CREMA, MARINO

Sopprimere il comma 6.

12.95

CURTO

Sopprimere il comma 6.

12.96

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Sopprimere il comma 6.

12.97

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Sopprimere il comma 6.

12.98

BASSANINI, VITALI

Sopprimere il comma 6.

12.99

DEL TURCO, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI, MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Ai comuni sedi delle Case mandamentali, già oggetto di provvedimento di soppressione, adottato prima dell'entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, è corrisposto dallo Stato un rimborso nel limite massimo di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, pari all'effettivo onere sostenuto dal comune medesimo per il trattamento economico e previdenziale del personale ivi addetto; rimborso che dovrà essere riferito al periodo successivo alla data di soppressione e fino al completamento delle procedure di inquadramento o di mobilità del personale in servizio e, comunque, non oltre ventiquattro mesi dalla data di soppressione dello stesso Istituto.

6-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma 6-bis pari a 25.000 euro si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui alla legge n. 468 del 1978 (Tabella C Ministero dell'economia e delle finanze), articolo 9-ter – altri fondi di riserva – Cap. 3003.

12.100 (Nuovo testo)

IL RELATORE

All'articolo 12 aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-bis. I comandi in atto del personale della società Poste italiane spa presso le pubbliche amministrazioni, già disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002».

Conseguentemente alla tabella C, alla rubrica Ministero infrastrutture e trasporti, ridurre la seguente voce:

legge n. 431 del 1998 (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 – Sostegno all'accesso alle locazioni abitative – cap. 1690):

2002: – 2.500;

2003: – 2.500;

2004: – 2.500.

12.100

IL RELATORE

All'articolo 12 aggiungere, infine, il seguente comma:

«6-bis. I comandi in atto del personale della società Poste italiane spa presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre 2002».

12.101

GABURRO, ASCIUTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Oltre al divieto di cui al comma 1, è inibita al Ministero per i beni e le attività culturali l'assunzione di nuovo personale a tempo determinato. Il predetto Ministero è autorizzato ad avvalersi sino al 31 dicembre 2004 del personale già assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, per la progressiva immissione nel triennio 2002-2004 del personale stesso nei ruoli organici del Ministero, attraverso procedure concorsuali da determinarsi con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 78.000 milioni per l'anno 2002, 90.870 milioni per l'anno 2003 e 90.870 milioni per l'anno 2004».

Conseguentemente, alla Tabella 1, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002. - 40.284;
2003: - 46.931;
2004: - 46.931.

12.102

PEDRIZZI, CURTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. L'ultimo periodo del comma 16 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:

"Gli enti di cui al presente comma corrispondono agli avvocati dipendenti competenze professionali in misura pari alla metà dei minimi tariff-

fari, a seguito di provvedimento giurisdizionale favorevole, anche parzialmente, senza liquidazione o compensazione delle spese legali. Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai rispetti contratti collettivi nazionali di lavoro prendendo a riferimento quanto previsto per il personale di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni"».

12.103

COZZOLINO, DANIELI, TATÒ, PACE, MULAS, DEMASI, FASOLINO, MAGRI, SALINI, SANZARELLO, TREDESE, TOMASSINI, BOREA, CURTO, FERRARA

Alla fine dell'articolo, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. I medici di base iscritti negli elenchi mutualistici di medicina generale del sistema sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dalla Comunità europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico di medico di base, fermo restando il maturato economico e di carriera».

12.104

COZZOLINO, DANIELI, TATÒ, PACE, MULAS, DEMASI, FASOLINO, MAGRI, SALINI, SANZARELLO, TREDESE, TOMASSINI, BOREA, CURTO, FERRARA

Alla fine dell'articolo, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Il medico che s'iscrive ai corsi di medicina di base, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per la medicina specialistica universitaria per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dalla Comunità europea».

12.105

COZZOLINO, DANIELI, TATÒ, PACE, MULAS, DEMASI, FASOLINO, MAGRI, SALINI, SANZARELLO, TREDESE, TOMASSINI, BOREA, CURTO, FERRARA

Alla fine dell'articolo, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. I laureati in medicina e chirurgia abilitati possono operare sostituzioni a tempo determinato di altri colleghi inseriti nella medicina di

base, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di medicina di base».

12.106

PEDRIZZI, TOFANI

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 1, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è inserito il seguente: "10-bis. I laureati in possesso di requisiti per partecipare ai concorsi riservati di cui al comma 10, in servizio alla data del 3 febbraio 1999, e che successivamente hanno partecipato e vinto i concorsi di ricercatore universitario, all'atto della nomina e dell'assunzione in servizio sono inquadrati nel ruolo di ricercatore universitario confermato".».

12.0.1

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Ai fini del pagamento dell'indennità di fine rapporto spettante al personale di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, occupato presso gli Enti locali, non opera il termine di prescrizione decennale dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 1986.

2. Gli aventi diritto potranno presentare domanda di erogazione della predetta indennità entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli oneri derivanti dalla liquidazione al personale di cui al comma 1, del trattamento di fine rapporto, in conseguenza del loro passaggio in ruolo avvenuto dopo il 31 dicembre 1983, sono a carico del Ministero dell'interno, nell'ambito delle risorse disponibili a tale scopo.

12.0.2

IZZO, MARANO, GIRFATTI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il personale di cui al comma 2 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministero dell'interno del 27 aprile 1999, n. 2980, ed all'articolo 16 dell'ordinanza del Ministero dell'interno del 30 giugno 2000, n. 3061, in servizio alla data di pubblicazione della presente legge è immesso, previa domanda da presentare entro il termine di sessanta giorni a decorrere da data di pubblicazione della presente legge, e previo superamento di un concorso riservato, in ruoli speciali ad esaurimento da istituire presso la Giunta della regione Campania.

2. L'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso nei ruoli della regione Campania e le modalità di immissione in ruolo saranno disciplinate con ordinanza del Ministero dell'interno, da emanare entro sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

12.0.3

D'ANDREA

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Il comune di Matera è autorizzato, con oneri a carico del suo bilancio, ad inquadrare nei ruoli organici con il riconoscimento delle mansioni, della categoria e della posizione economica corrispondente per contenuto e profilo professionale a quello svolto alla data del 29 settembre 2001, in deroga alle vigenti norme di accesso agli Enti locali, il personale utilizzato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 771 del 1986».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

12.0.4

DANZI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. A tutti i componenti dei consigli comunali di amministrazione degli enti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, che, fuori dalla loro abituale residenza partecipano, nell'ambito del territorio nazionale, a lavori consiliari e a commissioni ovvero svolgono altri incarichi d'istituto, spetta il trattamento economico di missione nella misura e con le modalità stabilite dalla regolamentazione di ciascun ente di appartenenza».

12.0.5

NIEDDU, CALVI, GARRAFFA, BRUTTI, PASQUINI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente articolo:

«Art. 12-bis.

1. Fino al completamento della revisione della pianta organica, il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 1, comma 2, alinea, della legge 18 agosto 2000, n. 242, relativo ai contratti di lavoro a tempo determinato presso il Ministero della giustizia, è prorogato di ulteriori diciotto mesi».

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):

2002: - 25.000;

2003: - 47.000.

12.0.6

EUFEMI, MAGNALBÒ, CICCANTI, BONATESTA

All'articolo 12, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis.

1. Gli ispettori generali ed i direttori di divisione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, ove occorra, in soprannumero, nella dirigenza anche ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai rispettivi fondi interni di previdenza vigenti alla data del 1° gennaio 1999. Essi conservano l'anzianità di servizio già riconosciuta e non riassorbibile».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

12.0.9

MAGNALBÒ, BONATESTA

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo per regolamentare taluni aspetti del rapporto di lavoro di pubblico impiego e della rappresentatività sindacale)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro ventiquattro mesi uno o più decreti legislativi diretti a:

a) individuare e regolamentare gli istituti del rapporto di lavoro relativo al pubblico impiego, ivi compresi quelli relativi alle diverse aree professionali ed ai percorsi preordinati di carriera del personale, disciplinati unicamente dalla legge e non sottoposti alla contrattazione al fine di garantire la realizzazione dei principi posti dagli articoli 97 e 98 della Costituzione;

b) regolamentare i criteri di rappresentatività sindacale nelle pubbliche amministrazioni al fine di definire i criteri per la rappresentatività stessa sia in ambito nazionale sia decentrata nei comparti e nelle aree di nuova istituzione ovvero nei comparti e nelle aree in cui non sono attive le rappresentanze unitarie del personale;

c) regolamentare nelle pubbliche amministrazioni la tutela delle diverse aree professionali componenti il settore – in particolare quando le stesse aree operino con ridotto numero di appartenenti – disciplinando

l'accesso alle relazioni sindacali delle organizzazioni che rappresentano i dipendenti delle medesime aree mediante specifiche norme;

d) regolamentare la rappresentatività delle confederazioni in base ai seguenti criteri:

1) che alla medesima confederazione aderiscano almeno due federazioni rappresentative nel rispettivo comparto, area o categoria;

2) che possiedano strutture territoriali in almeno il 50 per cento delle regioni;

3) che possiedano strutture territoriali in almeno il 50 per cento delle province.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, sono applicabili fino all'approvazione delle norme da emanare ai sensi del comma 1».

12.0.7

GRILLO, LAURO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Sostituzione del personale militare in servizio obbligatorio di leva del Corpo delle capitanerie di porto)

1. Al fine di attuare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale disposta con legge 14 novembre 2000, n. 331, l'organico del personale militare in servizio obbligatorio di leva del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, a decorrere dall'anno 2002, è sostituito gradualmente con personale volontario di truppa in servizio permanente per 2.500 unità e in ferma volontaria prefissata per 825 unità. Fino al completamento della citata costituzione, le procedure di reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma prefissata avvengono in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 novembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

a) *conseguentemente* alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 500;

2003: - 2.000;

2004: - 3.000;

b) *conseguentemente alla Tabella C*, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter Fondo di riserva per

le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 22.415;
2004: - 67.708.

12.0.8

GRILLO, LAURO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Sostituzione del personale militare in servizio obbligatorio di leva del Corpo delle capitanerie di porto)

1. Al fine di avviare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale disposta con legge 14 novembre 2000, n. 331, l'organico del personale militare in servizio obbligatorio di leva del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, a decorrere dall'anno 2002, è sostituito gradualmente con personale volontario di truppa in servizio permanente per 2.500 unità e in ferma volontaria prefissata per 825 unità. Fino al completamento della citata costituzione, le procedure di reclutamento dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma prefissata avvengono in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 novembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

a) conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 500;
2003: - 2.000;
2004: - 3.000.

b) conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 15.494;
2004: - 32.021.

Art. 13.**13.1**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).**

13.2

PAGANO, SOLIANI, MANIERI, CORTIANA, BERLINGUER, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, D'ANDREA, MONTICONE

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**

13.3

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – 1. Le dotazioni organiche del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite in base al numero delle classi, formate da un numero massimo di 25 alunni, con lo sdoppiamento delle classi al raggiungimento del ventottesimo. Nella dotazione organica delle scuole elementari va inserito il personale necessario per garantire l'insegnamento della lingua straniera».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

13.4

ACCIARINI, D'ANDREA, FRANCO Vittoria, MONTICONE

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.***Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**

13.5

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 1.

13.6

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le dotazioni organiche del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite in base al numero delle classi, formate da un numero massimo di 25 alunni, con lo sdoppiamento delle classi al raggiungimento del ventottesimo».

13.7

ASCIUTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le dotazioni del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono assegnate sulla base di un organico funzionale di istituto definito in relazione alla consistenza numerica degli alunni iscritti, alla dimensione oraria e alle caratteristiche dei curricula obbligatori, relativi ad ogni ordine e grado di scuola, secondo parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Parimenti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verrà definita anche la consistenza del personale ATA per ciascuna istituzione scolastica».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

13.8

LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche autonome», inserire le seguenti: «escluse quelle delle isole minori, nelle zone di montagna superiori ai 700 metri.».

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: «istituzioni scolastiche autonome», inserire le seguenti: «escluse quelle delle isole minori, nelle zone di montagna e in quelle a rischio.».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

13.9

LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche autonome», inserire le seguenti: «escluse quelle delle isole minori, nelle zone di montagna e in quelle a rischio.».

Conseguentemente, al comma 5, dopo le parole: «istituzioni scolastiche autonome», inserire le seguenti: «escluse quelle delle isole minori, nelle zone di montagna e in quelle a rischio.».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

13.10

BERLINGUER

Al comma 1, sostituire dalla parola: «obbligatori» fino alla fine del comma con le seguenti: «e sono finalizzate alla realizzazione dell'organico di istituto funzionale all'attuazione e alla qualificazione dell'autonomia scolastica.».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

13.14 (Nuovo testo)

VALDITARA, ASCIUTTI, BEVILACQUA, GABURRO, BRIGNONE

Al comma 1, dopo le parole: «curricoli obbligatori» inserire le seguenti: «tenendo conto dei criteri individuati in attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La prestazione oraria, a tempo pieno, di ciascun docente, non può essere inferiore a quella stabilita dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «scuola», fissata rispettivamente in 18 ore settimanali per la scuola secondaria, in 22 ore per la scuola elementare e in 25 ore per la scuola materna. Le frazioni inferiori alle 18 unità orarie sono attribuite, con il consenso dell'interessato, al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche fino ad un massimo di 24 ore settimanali».

Al comma 5, dopo le parole: «scolastiche autonome» inserire le seguenti: «, ad eccezione delle scuole dell'infanzia,» e sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quindici».

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per ogni sede d'esame il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per un massimo di tre commissioni d'esame».

All'onere derivante dai precedenti commi, apri a 50 milioni di euro per il 2002, 100 milioni di euro per il 2003 e 200 milioni di euro per il 2004, si provvede per il 50 per cento a carico della legge n. 328 del 2000, iscritta in tabella C, e per il restante 50 per cento a carico della legge n. 163 del 1985, limitatamente alla parte corrente, iscritta nella medesima tabella C.

13.14

BEVILACQUA, ASCIUTTI, GABURRO, BRIGNONE, VALDITARA

Al comma 1, dopo le parole: «curricoli obbligatori» inserire le seguenti: «tenendo conto dei criteri individuati in attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

13.15

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze», aggiungere le altre: «previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».

13.16

BOREA, GABURRO, EUFEMI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenendo conto, tra l'altro, della salvaguardia della distribuzione territoriale dei servizi scolastici nelle aree a bassa densità demografica, con maggiori difficoltà di trasporto, nelle aree montane e nelle isole minori».

13.17

ASCIUTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le dotazioni di personale di cui al comma 1 sono definite, per ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale su proposta delle singole istituzioni scolastiche, nel limite dell'organico complessivo di ciascuna provincia determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca verrà inoltre rideterminato il numero delle istituzioni scolastiche da sopprimere in ciascuna regione secondo modalità, parametri e requisiti fissati dal regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, relativamente al dimensionamento delle istituzioni scolastiche».

13.18

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 3.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

13.19

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere il comma 3.***Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).**

13.20

BOREA, GABURRO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, a copertura del maggiore onere e fino alla sua concorrenza è soppresso il comma 3 dell'articolo 18 e la riduzione del personale per il 2002 di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la riduzione per gli anni 2003 e 2004 di cui al comma 2 dell'articolo 12 sono elevate, nella misura eventualmente necessaria.

13.21

VALDITARA, BEVILACQUA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La prestazione oraria, a tempo pieno, di ciascun docente, non può essere inferiore a quella stabilita dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", fissata rispettivamente in 18 ore settimanali per la scuola secondaria, in 22 ore per la scuola elementare e in 25 ore per la scuola materna. Le frazioni inferiori alle 18 unità orarie sono attribuite, con il consenso dell'interessato, al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche fino ad un massimo di 24 ore settimanali».

13.22

ASCIUTTI

Al comma 3, sopprimere, nel primo periodo, le parole: «, a tempo pieno,» e, nel secondo periodo, le parole: «di norma»; nel secondo pe-

riodo sostituire le parole: «sono attribuite» con le seguenti: «possono essere attribuite».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

13.24

ASCIUTTI, BEVILACQUA, GABURRO, BRIGNONE

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «unità orarie sono» inserire le seguenti: «, di norma,» e conseguentemente, dopo le parole: «fino ad un massimo,» sopprimere le seguenti: «, di norma,».

13.23

ASCIUTTI, IOANNUCCI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «unità orarie sono» inserire le seguenti: «di norma» e conseguentemente, dopo le parole: «fino ad un massimo», sopprimere le seguenti: «di norma».

13.25

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

13.26

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nella dotazione organica delle scuole elementari va inserito il personale necessario per garantire l'insegnamento della lingua straniera».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

13.27

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Al comma 4, sopprimere le parole: «di norma» e le altre: «e dell'organico d'istituto».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

13.28

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 4, sopprimere le parole: «di norma».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

13.29

BEVILACQUA, ASCIUTTI, GABURRO

Al comma 4, sostituire le parole: «di norma» con la seguente: «prioritariamente».

13.30

ASCIUTTI

Al comma 4, sostituire le parole: «di norma» con la seguente: «prioritariamente».

13.31

ZANCAN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro e con gli enti locali di riferimento, possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi ausiliari. L'appalto è subordinato alla riduzione degli organici ATA, previsti per le istituzioni coinvolte, in misura tale da consentire economie nella spesa».

13.32

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONE, ZANCAN

Sopprimere il comma 5.

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

13.33

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 5.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

13.34

D'IPPOLITO VITALE

Sopprimere il comma 5.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

13.35

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 5.

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

13.37

VALDITARA, ASCIUTTI, BEVILACQUA, BRIGNONE, DELOGU, GABURRO

Al comma 5, dopo le parole: «scolastiche autonome» inserire le seguenti: «, ad eccezione delle scuole dell'infanzia,» e sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quindici».

13.36

ASCIUTTI, IOANNUCCI, D'IPPOLITO VITALE, GABURRO, BEVILACQUA

Al comma 5, dopo le parole: «scolastiche autonome» inserire le seguenti: «ad eccezione delle scuole dell'infanzia, » e sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venti».

13.38

ASCIUTTI, GABURRO, BEVILACQUA

Al comma 5, dopo le parole: «scolastiche autonome» inserire le seguenti: «ad eccezione delle scuole dell'infanzia, » e sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venti».

13.39

ASCIUTTI

Al comma 5, sopprimere le parole: «, ovvero con opportune scelte organizzative,».

13.40

GUBERT, BOREA, GABURRO

Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la parola: «cinque».

Conseguentemente, a copertura del maggiore onere è soppresso il comma 3 dell'articolo 18 e sono aumentate fino a concorrenza, le riduzioni previste al comma 1 dell'articolo 21.

13.41

D'IPPOLITO VITALE

Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quindici».

13.60

IL RELATORE

Sopprimere il comma 6.

13.42

GRUOSSO, VIVIANI, DI SIENA, PILONI, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni

Alla fine del comma 6, aggiungere: «ad eccezione di quanto previsto dalla legge 449/1997, articolo 40, commi 1-3, e dal Decreto ministeriale 141/1999».

Conseguentemente alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

«Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: - 9.500;

2003: - 7.125;

2004: - 4.750».

13.43

FRANCO, D'ANDREA, CORTIANA, MONTICONE, ACCIARINI

Sopprimere i commi 7 e 8.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

13.44

VIVIANI

Sopprimere i commi 7 e 8.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 2, alla Tabella C ivi richiamata: «Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)», apportare le seguenti variazioni:

«2002: - 130.000;

2003: - 130.000;

2004: - 130.000».

13.45

SODANO, MALABARBA, MALENTACCHI

*Sopprimere il comma 7.***Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**

13.46

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere il comma 7.***Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).**

13.47

CASTELLANI

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«La Commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato e da un presidente esterno, nominato, per ogni istituto, dal dirigente regionale competente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

13.48

SODANO, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 7, dopo le parole: «è composta», aggiungere le altre: «per le scuole paritarie».

13.49

ASCIUTTI

Al comma 7, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Per ogni sede d'esame il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il

personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per un massimo di tre commissioni d'esame».

13.50

ASCIUTTI, BEVILACQUA, GABURRO, BRIGNONE, VALDITARA

Al comma 7, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Per ogni sede d'esame il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per un massimo di tre commissioni d'esame».

13.51

SODANO, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «secondarie superiori», aggiungere le altre: «delle scuole paritarie».

13.52

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) all'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, è aggiunto il seguente:

‘1-*quinquies*. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfettaria, dall'imposta lorda, di lire ottocentomila per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale.

Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:

- a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;
- b) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;

c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso Istituti riconosciuti"».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

13.53

ASCIUTTI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato, che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole sottufficiali o presso l'istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento del diploma universitario.

8-ter. Le modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma 8-bis, sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le Amministrazioni interessate e le università, alle quali non si applica il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592».

13.54

ACCIARINI, D'ANDREA, MORANDO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro e/o con gli enti locali di riferimento, possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi ausiliari. L'appalto è subordinato alla riduzione degli organici ATA, previsti per le istituzioni coinvolte, in misura tale da consentire economie di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze su proposta del Ministro dell'istruzione, si procede alla variazione degli stanziamenti di spesa dai capitoli per il personale a quelli per l'acquisto di servizi».

13.55

CURTO, SPECCHIA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera d) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'Istituto musicale comunale di Ceglie Messapica (BR), pareggiato ai Conservatori di musica di Stato, viene accorpato al Conservatorio di musica di Lecce a decorrere dall'anno 2002».

Al corrispondente onere, quantificato in 750 migliaia di euro si fa fronte mediante corrispondente riduzione della Tabella C, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 – Università ed istituti non statali – cap. 5502).

13.56

MANIERI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 non si applicano alle scuole private.

8-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma 8-bis valutato in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002-2003-2004, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui alla legge 468/78 (Tabella C – Ministero dell'economia e delle finanze – atti fondi di riserva Cap. 3003).

13.57

IOVENE, TOIA, SCALERA, CORTIANA, MONTAGNINO, D'AMICO, SOLIANI, CAMBURSANO, DATO, MARTONE, BONFIETTI, BATTAGLIA Giovanni, PASQUINI, DE ZULUETA, DALLA CHIESA, CASTELLANI, CAIANELLO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il primo periodo del comma 5, dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

"5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi

svolti dal personale non docente, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa"».

13.58

IOVENE, TOIA, CORTIANA, DATO, D'AMICO, SOLIANI, CAMBURSANO, MONTAGNINO, MARTONE, SCALENA, GIARETTA, BATTAGLIA Giovanni, PASQUINI, DE ZULUETA, BONFIETTI, DALLA CHIESA, CASTELLANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il primo periodo del comma 5, dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

"5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi svolti dal personale ATA, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa"».

13.59

PASSIGLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Il Fondo di garanzia, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 103, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è rifinanziato, anche mediante le disponibilità non utilizzate nel 2001, per la prosecuzione nel corso dell'anno scolastico 2001-2002 del programma denominato "PC per gli studenti", diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore. Resta valido il Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione del 9 marzo 2001, n. 124, che stabilisce le modalità di istituzione e funzionamento del Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella C, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente: 2002: - 92.975 euro.

13.0.1

CICCANTI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 3, comma 1, dopo le parole: "della carriera prefettizia", sono aggiunte le seguenti: "nonché della Cassa depositi e prestiti".

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, articolo 5, comma 1, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso».

13.0.2

MONTAGNINO, LAURIA

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Il titolo conseguito dagli insegnanti che, in relazione ad apposite leggi regionali, hanno partecipato a corsi e attività formative biennali, con superamento di esame finale, per operatore sociale - assistenza handicappato (insegnanti di sostegno), organizzati da enti legalmente autorizzati, è equipollente a quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 970/75 e, conseguentemente, valido in tutto il territorio nazionale ai fini del conferimento dell'incarico di insegnante di sostegno in tutti gli istituti e scuole di ogni ordine e grado».

Art. 14.**14.1**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «Ministri» aggiungere le seguenti: «e dei Sottosegretari di Stato» nonchè sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «rispettivamente del 20 per cento e del 10 per cento».

14.2

TESSITORE, MANIERI, MONTICONE, BERLINGUER, FRANCO Vittoria

Sopprimere il comma 2.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

14.3

EUFEMI, CICCANTI

Al comma 2, sostituire le parole: «delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno già previsti dall'articolo 36», con le seguenti: «delle categorie dei professori e ricercatori universitari, con esclusione di quello relativo al regime di impegno, già previsti dall'articolo 36.», e sopprimere l'ultimo periodo.

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

14.4

VALDITARA, ASCIUTTI, BARELLI, BEVILACQUA, BIANCONI, BRIGNONE, COMPAGNA, DELOGU, FAVARO, GABURRO, GENTILE, GUBETTI, SUDANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A partire dal 1° gennaio 2002 la differenza tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno rispetto ai corrispondenti stipendi delle qualifiche dei docenti e ricercatori a tempo definito è fissata nella misura del 40 per cento».

A copertura dell'onere di cui al comma 2-bis, ammontante a 9 milioni di euro, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla Tabella C legge n. 468 del 1978.

14.5

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 3.

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

14.6

ZANCAN, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI

Sopprimere il comma 3.

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

14.0.1

GIARETTA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero delle attività produttive)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli di cui alla tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125 e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, pari a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, in servizio presso il Ministero delle attività produttive è posto a carico del bilancio di detto Ministero.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il trattamento economico del personale di cui al comma 1 in posizione di comando presso altre amministrazione è posto a carico di queste ultime.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il personale di cui ai commi 1 e 2 è disciplinato dal CCNL dei dipendenti del comparto Ministeri, fatto

salvo, sotto forma di assegno personale non riassorbibile, il maggiore trattamento economico in godimento alla stessa data.

4. Il trattamento previdenziale ed assistenziale del personale di cui ai commi 1 e 2 resta disciplinato dagli articoli 2, comma 1, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

14.0.2

GRILLOTTI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero delle attività produttive)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, pari a 2.582.284 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, in servizio presso il Ministero delle attività produttive è posto a carico del bilancio di detto Ministero.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il trattamento economico del personale di cui al comma 1 in posizione di comando presso altre amministrazione è posto a carico di queste ultime.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, il personale di cui ai commi 1 e 2 è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri, fatto salvo, sotto forma di assegno personale non riassorbibile, il maggiore trattamento economico in godimento alla stessa data.

4. Il trattamento previdenziale ed assistenziale del personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni».

14.0.3

NANIA, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile)

1. All'articolo 109, della legge 23 dicembre 200, n. 388 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera *m*), è aggiunta la seguente:

m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:

- 1) le specifiche tipologie di azione da finanziarie;
 - 2) i settori prioritari di intervento, con articolare riferimento a quelli indicati nel comma 2;
 - 3) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;
 - 4) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;
 - 5) le priorità territoriali e tematiche;
 - 6) le categorie di soggetti beneficiari;
 - 7) le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti"».
-

14.0.4

EUFEMI, CICCANTI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

«1. Al fine di ricostituire il fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, viene autorizzata la spesa di 123.949.656 euro per l'anno 2002».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

Art. 15.**15.1**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

15.2

MARINI, CREMA

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

15.3

VITALI, BATTISTI, GIARETTA, DONATI, MUZIO, DE PETRIS, SODANO Tommaso, CREMA

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

15.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire la rubrica dell'articolo 15 ed i commi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 con i seguenti:

«Art. 15.

(Patto di stabilità interno per regioni province e comuni)

1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002 - 2004 il saldo programmatico definito ai sensi dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo per l'esercizio 2002, non può superare il saldo finanziario relativo all'esercizio 2000, aumentato del 4,5 per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico-finanziaria. L'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria resta regolato sino al 2004 nei termini stabiliti dall'accordo Stato-regioni approvato l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le regioni possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali ad esse trasferite a decorrere dall'anno 2000 e seguenti, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello del saldo programmatico per gli esercizi 2002, 2003 e 2004.

4. Ai fini del concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il saldo programmatico, definito ai sensi del commi 6 e 7 del presente articolo, non può superare il saldo finanziario relativo all'esercizio 2000 aumentato del 4,5 per cento. Per gli anni 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Sono escluse dall'applicazione del comma 1 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

6. Ai fini del patto di stabilità interno il saldo programmatico è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate.

7. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al Patto di stabilità interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezionalità, nonché le partite di carattere finanziario. Le spese vanno altresì considerate al netto di quelle finanziate da programmi comunitari, nonché di quelle finanziate con trasferimenti statali e trasferimenti dagli altri enti che partecipano al Patto di stabilità interno.

8. Per le regioni a statuto ordinario, le spese rilevanti ai fini del calcolo del saldo programmatico vanno considerate al netto di quelle relative all'assistenza sanitaria.

15.5

VITALI, DE PETRIS, MUZIO, CAMBURSANO, DONATI, BRUNALE, TOIA, CREMA

Art. 15.

(Patto di stabilità interno per Province e Comuni)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo quanto disposto dall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni:

a) per l'anno 2002 il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello del 2000, al netto delle spese per interessi passivi, aumentato del 4,5 per cento. In sede di formazione del bilancio per il 2002, le province e i comuni dovranno approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 2000 e 2002; tali prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa. I dati di competenza per il 2000 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 2000, sulla base dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2002 dovranno essere effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;

b) il confronto tra il 2000 e il 2002 è effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le quali siano intervenute modifiche legisla-

tive, trasferimento o attribuzione di nuove funzioni o di nuove entrate proprie».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

15.6

VITALI, DE PETRIS, SODANO Tommaso, PASQUINI, DONATI, CREMA

Al comma 1 sostituire le parole da: «il complesso», sino a: «per cento», con le seguenti: «il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, nonchè delle maggiori spese derivanti dal contratto nazionale del personale delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, calcolato complessivamente per l'intero comparto, non potrà essere superiore a quello del 2000 aumentato del 4,5 per cento».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

15.200

MARINI, CREMA, MARINO

Al comma 1, dopo le parole: «il complesso delle spese correnti», aggiungere le seguenti: «del comparto».

15.8

DE PETRIS, BATTISTI, TOIA, PASQUINI, VITALI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, MUZIO, MORANDO

Al comma 1, dopo le parole: «il complesso delle spese correnti», aggiungere le seguenti: «del comparto».

15.9

VITALI, DE PETRIS, SODANO Tommaso, PASQUINI, DONATI, CREMA

Al comma 1, dopo le parole: «da programmi comunitari», inserire le seguenti: «calcolato complessivamente per l'intero comparto».

15.7

CAMBURSANO, GIARETTA, SCALERA, MONTICONE, VALLONE, ACCIARINI, MUZIO, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «4,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

15.10

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Al comma 1, dopo le parole: «aumentato del 4,5 per cento», inserire le seguenti: «sono esclusi da detto limite percentuale gli incrementi del costo del personale conseguenti all'applicazione dei contratti nazionali di lavoro del personale dipendente e del personale con qualifica dirigenziale, i costi del personale assunto nell'anno 2001 in esecuzione al programma triennale del fabbisogno di risorse umane e al piano annuale delle assunzioni, le imposte e tasse a carico del Comune e le spese conseguenti a sentenze passate in giudicato».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

15.11

PICCIONI, FERRARA

Al comma 1, dopo le parole: «aumentato del 4,5 per cento», aggiungere le seguenti: «sono esclusi da detto limite percentuale gli incrementi del costo del personale conseguenti all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e del personale con qualifica dirigenziale, i costi del personale assunto nell'anno 2001 in esecuzione al programma triennale del fabbisogno di risorse umane e al piano annuale

delle assunzioni, le imposte e tasse a carico del Comune e le spese conseguenti a sentenze passate in giudicato».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

15.12

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, PIZZINATO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «programmato», fino a: «economico-finanziario», con le seguenti: «reale aumentato dell'1,5 per cento annuo».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

15.13

VITALI, DE PETRIS, SODANO TOMMASO, PASQUINI, DONATI, CREMA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni 3 mesi in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, sull'andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni».

15.14

VITALI, DE PETRIS, TOIA, CAMBURSANO, DONATI, MUZIO, CREMA

Sopprimere il comma 2.

15.15

CREMA, MARINI, VICINI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «sulla base», fino a: «successivi».

15.16

VITALI, PASQUINI, CREMA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «sulla base», fino a: «successivi».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

15.20

CREMA, MARINI, VICINI

Al comma 2, sostituire le parole da: «sulla base» a: «successivi» con le seguenti: «e le spese di carattere eccezionale».

15.17

VITALI, DE PETRIS, SODANO Tommaso, PASQUINI, DONATI, CREMA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nei limiti» fino alla fine del comma.

15.18

MARINI, CREMA

Al comma 2, dopo le parole: «negli anni successivi», eliminare le parole: «nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

15.19

CAMBURSANO, TOIA, BASSANINI, MUZIO, CREMA, MORANDO, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE

Al comma 2, dopo le parole: «negli anni successivi», eliminare le parole: «nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali».

15.21

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Sopprimere il comma 3.***Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**
_____**15.22**

VITALI, DE PETRIS, CAMBURSANO, DONATI, TOIA, MUZIO, CREMA

*Sopprimere il comma 3.***15.23**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

*Al comma 3, dopo le parole: «comma 1», aggiungere l'altra: «non».***Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**
_____**15.24**

MARINI, CREMA, GIARETTA

*Sopprimere i commi 4 e 5.***15.25**

CURTO, GRILLOTTI

Sopprimere i commi 4 e 5.

15.26

VITALI, DE PETRIS, BATTISTI, SODANO Tommaso, GIARETTA, DONATI, TOIA, MUZIO, CREMA, PASQUINI

Sopprimere i commi 4 e 5.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

15.27

DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, DATO, VITALI, SCALERA, CASTELLANI, CREMA, DONATI, BRUNALE, PIZZINATO, PIATTI, GUERZONI, BASSO, MUZIO, BASSANINI

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

«4. Per gli anni 2002 e successivi si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

15.28

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Sostituire i commi 4 e 5, con il seguente:

«4. Per gli anni 2002 e successivi si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

15.29

VITALI, SODANO Tommaso, DE PETRIS, TOIA, MUZIO, DONATI, CREMA, PASQUINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Per l'acquisto di beni e servizi, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

15.34

PASTORE, VALDITARA, MAFFIOLI, STIFFONI, FERRARA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «i comuni» aggiungere le seguenti: «con popolazione superiore a 5.000 abitanti».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

15.30

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI, CREMA

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono»; di conseguenza, sopprimere il secondo periodo.

15.31

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono».

15.32

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «devono», con: «possono».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

15.33

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono».

15.35

MONTI, MORO, VANZO, TIRELLI, CHINCARINI, PERUZZOTTI, PIROVANO

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Possono decidere di non aderire alle convenzioni i comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti nonchè tutti gli altri enti per singoli acquisti per i quali sia stata dimostrata la non convenienza;».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

15.36

DONATI, BRUTTI PAOLO, FABRIS, RIPAMONTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Per l'acquisto di beni e servizi da parte di imprese gerenti servizi pubblici locali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La presente disposizione è applicabile ai contratti in scadenza nel 2002 e consente rinnovi per periodi non superiori a due anni».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

15.37

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Sopprimere il comma 6.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

15.38

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI, CREMA

Sopprimere il comma 6.

15.39

VITALI, PASQUINI, CREMA

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Gli enti e le aziende che esternalizzano servizi, al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale, beneficiano della neutralità dell'IVA, con il suo pieno recupero attraverso il fondo istituito presso il Ministero dell'interno con l'articolo 6, della legge n. 488 del 1999».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

15.40

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 6, sostituire le parole da: «devono promuovere» fino alla fine del comma, con le altre: «non possono attuare l'esternalizzazione dei servizi».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

15.41

DE PETRIS, CAMBURSANO, GUERZONI, MUZIO, VITALI, DONATI, TOIA, RIPAMONTI

Al comma 6, sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono».

15.43

VITALI, PASQUINI, CREMA

Al comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il fondo previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 488 del 1999 è integrato dalla somma di 206,612 milioni di euro per l'anno 2002».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

15.44

CURTO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 6, gli enti locali e le aziende di cui ai commi 4 e 5, possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati finalizzate alla compensazione dei rispettivi crediti e debiti prescindendo dalle cause e dalla natura giuridica del relativo titolo.

6-ter. Gli enti locali e le aziende di cui ai commi 4 e 5 possono stipulare ulteriori convenzioni con i soggetti erogatori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, affinché questi, nella loro veste di sostituti di imposta, su richiesta dei singoli percettori dei suddetti redditi, possano effettuare il pagamento rateizzato dei tributi locali e dei canoni da essi dovuti, trattenendo mensilmente o bimestralmente l'importo delle singole rate dall'ammontare dei rispettivi emolumenti erogati. Le convenzioni devono quantificare l'importo della commissione che gli enti locali e le aziende riconoscono ai sostituti d'imposta per il servizio loro prestato».

15.45

CICCANTI, TREMATERRA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 6, gli enti locali e le aziende di cui ai commi 4 e 5, possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati finalizzate alla compensazione dei rispettivi crediti e debiti prescindendo dalle cause e dalla natura giuridica del relativo titolo.

6-ter. Gli enti locali e le aziende di cui ai commi 4 e 5 possono stipulare ulteriori convenzioni con i soggetti erogatori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, affinché questi, nella loro veste di sostituti di imposta, su richiesta dei singoli percettori dei suddetti redditi, possano effettuare il pagamento rateizzato dei tributi locali e dei canoni da essi dovuti, trattenendo mensilmente o bimestralmente l'importo delle singole rate dall'ammontare dei rispettivi emolumenti erogati. Le convenzioni devono quantificare l'importo della commissione che gli enti locali e le aziende riconoscono ai sostituti d'imposta per il servizio loro prestato».

15.46

OGNIBENE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 6, gli enti locali e le aziende di cui ai commi 4 e 5, possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati finalizzate alla compensazione dei rispettivi crediti e debiti prescindendo dalle cause e dalla natura giuridica del relativo titolo.

6-ter. Gli enti locali e le aziende di cui ai commi 4 e 5 possono stipulare ulteriori convenzioni con i soggetti erogatori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, affinché questi, nella loro veste di sostituti di imposta, su richiesta dei singoli percettori dei suddetti redditi, possano effettuare il pagamento rateizzato dei tributi locali e dei canoni da essi dovuti, trattenendo mensilmente o bimestralmente l'importo delle singole rate dall'ammontare dei rispettivi emolumenti erogati. Le convenzioni devono quantificare l'importo della commissione che gli enti locali e le aziende riconoscono ai sostituti d'imposta per il servizio loro prestato».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

15.47

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere il comma 7.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

15.48

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Decreto legislativo n. 143 del 1994 – ENAS - Finanziamento (2.2.36 - Ente nazionale per le strade - cap. 7169/p), apportare le seguenti variazioni:

2002: – 110.562,
2003: – 233.927,
2004: – 339.182.

Conseguentemente ancora, alla tabella C, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riassegnare per un pari importo le risorse decurtate riducendo le somme previste dalla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, nel seguente modo:

2002: + 110.562;
2003: + 223.927;
2004: + 339.182.

15.49

MARINI, CREMA

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Decreto legislativo n. 143 del 1994 – ENAS - Finanziamento(2.2.36 - Ente nazionale per le strade - cap. 7169/p), apportare le seguenti variazioni:

2002: – 110.562,
2003: – 233.927,
2004: – 339.182.

Conseguentemente ancora, alla tabella C, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riassegnare per un pari importo le risorse decurtate riducendo le somme previste dalla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze – Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, nel seguente modo:

2002: + 110.562;
2003: + 223.927;
2004: + 339.182.

15.50

DE PETRIS, BATTISTI, SODANO Tommaso, TOIA, VITALI, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, GUERZONI, BASSO, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, MUZIO, TOIA

Sopprimere il comma 7.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

15.51

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 7, sostituire la parola: «ridotti» con l'altra: «aumentati».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

15.52

CICCANTI

Al comma 7, inserire, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni ed alle province per l'anno 2003 viene ulteriormente aumentata in misura equivalente all'incremento delle spese correnti effettivamente registrate rispetto al limite stabilito per il 2002. In caso di minori spese correnti rispetto al limite stabilito per il 2002 la riduzione dei trasferimenti per il 2003 verrà diminuita in misura equivalente».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

15.53

CURTO

Al comma 7, inserire, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni ed alle province per l'anno 2003 viene ulteriormente aumentata in misura equivalente all'incremento delle spese correnti effettivamente registrate rispetto al limite stabilito per il 2002.

In caso di minori spese correnti rispetto al limite stabilito per il 2002 la riduzione dei trasferimenti per il 2003 verrà diminuita in misura equivalente».

15.54

IZZO

Al comma 7, inserire, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 1, la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni ed alle province per l'anno 2003 viene ulteriormente aumentata in misura equivalente all'incremento delle spese correnti effettivamente registrate rispetto al limite stabilito per il 2002. In caso di minori spese correnti rispetto al limite stabilito per il 2002 la riduzione dei trasferimenti per il 2003 verrà diminuita in misura equivalente».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

15.55

MUZIO, PAGLIARULO, MARINO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riduzione non si applica ai comuni colpiti da eventi calamitosi o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2000, come individuati nelle ordinanze del Ministero dell'interno delegato al coordinamento della Protezione civile».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

15.56

PICCIONI, FERRARA

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riduzione non si applica ai comuni colpiti da eventi calamitosi o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2000, come individuati nelle ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

15.57

VITALI, DE PETRIS, DONATI, CREMA, RIPAMONTI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di verificare e garantire il concorso delle regioni e delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed agli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le giunte regionali e provinciali e quelle dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica collegati con gli obblighi comunitari e con il patto di stabilità interno, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Allo stesso fine 1, le giunte regionali e provinciali e quelle dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti presentano inoltre una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo».

15.58

DE PETRIS, TOIA, VITALI, CAMBURSANO, MUZIO, DONATI, RIPAMONTI

*Sopprimere il comma 8.***15.59**

MARINI, CREMA, MARINO

Al comma 8, sostituire la parola: «mensilmente» con la seguente: «trimestralmente».

15.60

CURTO

Al comma 8, sostituire la parola: «mensilmente» con la seguente: «trimestralmente».

15.61

DE PETRIS, TOIA, VITALI, MORANDO, CREMA, BASSANINI, MUZIO, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, PIZZINATO, BRUNALE, PIATTI, GUERZONI, BASSO

Al comma 8, sostituire la parola: «mensilmente» con la seguente: «trimestralmente».

15.62

IOANNUCCI, FERRARA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) le amministrazioni dei beni di uso civico, appartenenti alle frazioni o ai comuni, di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 12 giugno 1980, n. 16, nonché delle interessenze, vicinie e le altre comunità e associazioni agrarie, sia per la proprietà, sia per l'esercizio di altri diritti reali sulle terre esistenti nell'ambito della provincia soggette all'esercizio di usi civici ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1776, riconosciute come comunioni di interesse pubblico dalla legge della provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1959, n. 2"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

15.63

TOIA, VITALI, DE PETRIS, CAMBURSANO, MUZIO, DONATI, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 9.

15.64

CAMBURSANO, VITALI, DE PETRIS, TOIA, MUZIO, DONATI, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 10.

15.66

VITALI, PASQUINI, CREMA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 le disposizioni sulla tesoreria unica di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 si estendono anche ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti».

Conseguentemente, i commi 3 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

5. Ai fini del rispetto del prioritario utilizzo di cui al comma 3, sono comprese, tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con l'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio».

15.67

CAMBURSANO, VITALI, DE PETRIS, TOIA, MUZIO, DONATI, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 11.

15.68

VITALI, MORANDO, BASSANINI, MUZIO, TOIA, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, PIATTI, GUERZONI, BASSO, PIZZINATO, BRUNALE, SODANO Tommaso, CREMA

Al comma 11, sostituire le parole: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali».

15.69

MARINI, CREMA, MARINO

Al comma 11, sostituire le parole: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali».

15.70

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Al comma 11, sostituire le parole: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali».

15.71

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI, CREMA

Al comma 11, dopo le parole: «delle finanze», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'interno».

15.72

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere della Conferenza Stato-Regioni».

15.73

VITALI, TURCI, DE PETRIS, DONATI, CREMA, RIPAMONTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono per il rispettivo territorio le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione».

15.81

VITALI, TURCI, DE PETRIS, DONATI, CREMA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 347 del 18 settembre 2001, dopo le parole: "programmi comunitari" sono aggiunte le seguenti: "delle spese finanziate con trasferimenti statali, dei trasferimenti dagli altri enti che partecipano al Patto di stabilità interno".

Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 347 del 18 settembre 2001, dopo le parole: "finanziamenti statali" sono aggiunte le seguenti: "nonchè quelle che per loro natura rivestono carattere di eccezionalità"».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

15.74

BATTAGLIA Antonio, CURTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Per l'acquisto di beni e servizi da parte di imprese gerenti servizi pubblici locali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La presente disposizione è applicabile ai contratti in scadenza nel 2002 e consente rinnovi per periodi non superiori a due anni».

15.75

CURTO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per l'acquisto di beni e servizi da parte di imprese gerenti servizi pubblici locali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e nell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La presente disposizione è applicabile ai contratti in scadenza nel 2002 e consente rinnovi per periodi non superiori a due anni».

15.76

VERALDI, TREU, GIARETTA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'acquisto di beni e servizi da parte di imprese gerenti servizi pubblici locali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e nell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La presente disposizione è applicabile ai contratti in scadenza nel 2002 e consente rinnovi per periodi non superiori a due anni».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

15.77

CICCANTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Tutti pagamenti effettuati a terzi esterni alla Pubblica amministrazione da enti ad essa appartenenti, verranno effettuati a partire dal 31 marzo 2002, senza eccezione alcuna, mediante bonifico bancario o postale, recante tre codici: codice dell'ente pagatore; codice del soggetto percettore (codice fiscale oppure codice IVA); causale del pagamento.

Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblicherà in tempo utile in *Gazzetta Ufficiale* i codici ancora non pubblicati da utilizzare.

Il citato Ministero, entro il 30 marzo 2002, sottoporrà alla Conferenza Stato-regioni prima, al Cipe poi, l'architettura di una infrastruttura di rete, da realizzarsi in collaborazione con Banca d'Italia ed ABI, che duplichi automaticamente tutti i bonifici ai cui sprai, e trasmetta tali duplicati per via telematica ed automatica al sistema informativo del Ministero per le elaborazioni opportune al fine di disporre di dati in tempo reale di spesa secondo le aggregazioni necessarie ai vari livelli degli enti centrali e territoriali della Pubblica amministrazione.

Le elaborazioni saranno disponibili in rete per tutti gli enti centrali e periferici interessati.

L'infrastruttura di rete deve avere i seguenti obiettivi minimi:

procedere una scheda contabile per ogni soggetto percettore di denaro pubblico, che indichi le singole somme ed il relativo totale che costui ha incassato ad ogni qualsiasi titolo dalla Pubblica amministrazione;

produrre una scheda contabile per ogni investimento di qualsiasi tipo finanziato con denaro pubblico, che indichi i pagamenti effettuati su quell'investimento sino al suo completamento;

produrre un archivio telematico aggiornando in tempo reale di tutti i dipendenti e di tutti i collaboratori della Pubblica amministrazione, e del relativo costo;

produrre una situazione aggiornata in tempo reale dei flussi di cassa aggregati e disaggregati per singola tipologia di spesa, in uscita dalla Pubblica amministrazione per ogni livello di governo, raffrontata ad un *budget*, con i conseguenti scostamenti tra preventivi e consuntivi.

La realizzazione della citata infrastruttura deve essere messa a gara entro il 30 giugno 2002, con sei mesi di tempo per la sua realizzazione».

15.78

GUBERT, CICCANTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le finalità di cui al presente articolo provvedono per il rispettivo territorio le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione».

15.79

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono per il rispettivo territorio le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

15.80

IL RELATORE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono per il rispettivo territorio le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi delle

competenze alle stesse attribuite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione».

15.0.1

BEDIN, GIARETTA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Attribuzione di funzioni di autenticazione ai Comuni e alle Comunità montane)

1. All'articolo 97, comma 4, lettera *c*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte di seguito le seguenti parole: "e può inoltre svolgere le funzioni di ufficiale rogante nei passaggi di proprietà di beni mobili registrati. Per tale servizio si applicano le tabelle previste dalla legge e i relativi importi sono integralmente devoluti al comune che li utilizza in via prioritaria per il finanziamento di interventi di miglioramento della viabilità locale, della segnaletica e della sicurezza stradale in genere".».

15.0.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni)

1. Il Ministero dell'economia, attraverso il sistema informativo del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, provvede al consolidamento delle operazioni relative alle pubbliche amministrazioni.

2. Il sistema informativo di cui al comma 1, attraverso l'integrazione funzionale con la rete delle pubbliche amministrazioni (RUPA), fornisce in tempo reale al Ministro dell'economia le informazioni relative agli incassi, ai pagamenti ed ai saldi di bilancio degli enti che compongono il conto delle pubbliche amministrazioni.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia, sentita la Conferenza unificata, sono fissate le modalità di accesso alle informazioni, nonché le aggregazioni necessarie per il controllo dell'andamento dei flussi nei singoli comparti.

4. Con apposite convenzioni sono altresì stabilite le modalità di collegamento con la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, i Consigli regionali e la Corte dei conti».

15.0.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Incentivi e sanzioni)

1. Nel caso in cui l'obiettivo fissato dal precedente articolo 15 è complessivamente conseguito, viene concessa a partire dall'anno successivo una riduzione sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui in ammortamento, con oneri a carico delle regioni e degli enti locali.

2. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 non è complessivamente conseguito, la riduzione viene concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo.

3. Agli enti che non hanno conseguito l'obiettivo possono essere ridotti per l'anno successivo i trasferimenti dallo Stato, nonché applicate misure di controllo delle giacenze sui conti di tesoreria.

4. Le modalità di attuazione degli incentivi e delle sanzioni di cui al presente articolo, inclusa l'entità della riduzione del tasso di interesse, le tipologie di mutuo interessate, la percentuale di riduzione dei trasferimenti, nonché le misure di controllo delle giacenze sono stabilite, con proprio decreto, dal Ministro dell'economia, d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata.

5. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trasferimenti statali di cui al comma 3 del presente articolo integrano quelle stanziare per gli incentivi.

6. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa europea per l'accertamento del *deficit* eccessivo, la sanzione è posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi per la quota ad essi impu-

tabile, secondo le modalità che il Governo propone alle Camere, previo parere della Conferenza unificata».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

15.0.4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Monitoraggio degli obiettivi del Patto di stabilità interno)

1. Al monitoraggio degli obiettivi del patto di stabilità interno provvede il Ministero dell'economia, attraverso il proprio sistema informativo integrato dalle informazioni fornite dai singoli enti che compongono il conto delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini della verifica in corso d'anno della coerenza degli obiettivi programmatici con l'andamento tendenziale si fa riferimento ai saldi finanziari rilevati nei 12 mesi precedenti, confrontati con l'analogo periodo dell'anno precedente.

3. Il Ministero dell'economia effettua il monitoraggio mensile con riferimento alle regioni, alle province autonome, alle province, ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e a un campione rappresentativo dei restanti comuni. Il Ministero dell'economia effettua altresì il monitoraggio mensile degli enti previdenziali.

4. Il Ministero dell'economia individua, d'intesa con il Ministero dell'interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il monitoraggio mensile delle spese deve verificare anche la coerenza con le indicazioni finanziarie del Piano sanitario nazionale; il Ministro dell'economia d'intesa con il Ministero della sanità, sentita la Conferenza unificata, individua le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati».

15.0.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Concertazione degli obiettivi del Patto di stabilità interno)

1. Gli enti partecipanti al patto di stabilità interno devono dimostrare il computo del saldo programmatico con apposito prospetto approvato in sede di formazione del bilancio di previsione e con le medesime procedure.

2. Le giunte regionali e provinciali nonché quelle dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento del saldo finanziario programmatico, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini presentano inoltre una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo.

3. I Presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento delle spese, entrate e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi di bilancio rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.

4. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.

5. Il Ministero dell'economia riferisce trimestralmente alla Conferenza unificata e successivamente alle competenti commissioni parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

6. Agli enti territoriali che presentano alla fine di ciascun semestre scostamenti dagli obiettivi stabiliti la Conferenza unificata, su proposta dei Ministri dell'economia, dell'interno e degli affari regionali, indica le misure che gli enti stessi sono tenuti ad attivare per il raggiungimento degli obiettivi.

7. Qualora alla fine di ciascun semestre il comparto degli enti previdenziali presenti scostamenti dagli obiettivi stabiliti, il Ministro dell'economia indica nel Documento di programmazione economico-finanziaria

di cui all'articolo 3 le regole di variazione e gli interventi necessari previsti dalle lettere e) ed f) del comma 2 del medesimo articolo».

Art. 16.

16.1

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

16.2

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le parole da: «Con decreto» fino a: «per eseguire la ripartizione».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

16.3

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 7, dopo le parole: «con decreto» aggiungere le altre: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».

16.4

MARINI, CREMA, MARINO

Al comma 1, dopo le parole: «Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze», aggiungere le parole: «, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.».

16.5

DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, MORANDO, BASSANINI, VITALI, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, TOIA, BRUNALE, PIZZINATO, PIATTI, GUERZONI, BASSO, RIPAMONTI

Al comma 1, dopo le parole: «Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze», aggiungere le parole: «, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.».

16.6

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, ROLLANDIN, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Al comma 1, dopo le parole: «Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze», aggiungere le parole: «, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.».

16.7

PEDRIZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 78 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono abrogati».

16.8

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 2.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

16.9

VITALI, DE PETRIS, SODANO Tommaso, PASQUINI, DONATI, CREMA

Sopprimere il comma 2.

16.10

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI, CREMA

Al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e).

16.13

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Al comma 2, lettera d), sopprimere l'alea 5-bis.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

16.11

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. In attesa della riforma dei trasferimenti erariali agli enti locali, per l'anno 2002 ai comuni è transitoriamente attribuita una compartecipazione all'IRPEF in misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 luglio 2002.

5-ter. I trasferimenti erariali di ciascun comune sono ridotti in misura corrispondente alla compartecipazione comunale all'IRPEF di cui al comma 5-bis. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, nei confronti degli stessi non si procede alla attribuzione della compartecipazione e i trasferimenti sono erogati nella misura e con le stesse modalità previste dalla normativa previgente"».

16.16

CURTO

Al comma 2, lettera d), capoverso 5-bis, sostituire le parole: «dell'1,5» con le seguenti: «del 4,5».

Conseguentemente, nella stessa lettera, capoverso 5-ter, sostituire le parole da: «nei confronti degli stessi» sino a: «normativa previgente», con le parole: «la quota di compartecipazione non compensata da riduzione di trasferimenti è assegnata all'entrata dello Stato. Tale quota viene mantenuta all'entrata dello Stato anche per gli anni successivi».

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. Con decreto del Ministero dell'interno possono essere operate compensazioni totali o parziali relative a situazioni di credito e debito tra lo Stato e gli enti locali, a qualsiasi titolo ascrivibili».

16.14

MARINI, CREMA, MARINO

Al comma 2, lettera d), capoverso 5-bis, sostituire le parole: «dell'1,5» con le seguenti: «del 4,5».

Conseguentemente, nella stessa lettera, capoverso 5-ter, sostituire le parole da: «nei confronti degli stessi» sino a: «normativa previgente», con le parole: «la quota di compartecipazione non compensata da riduzione di trasferimenti è assegnata all'entrata dello Stato. Tale quota viene mantenuta all'entrata dello Stato anche per gli anni successivi».

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. Con decreto del Ministero dell'interno possono essere operate compensazioni totali o parziali relative a situazioni di credito e debito tra lo Stato e gli enti locali, a qualsiasi titolo ascrivibili».

16.15

DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, PASQUINI, MORANDO, BASSANINI, MUZIO, CREMA, VITALI, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, TOIA, CAMBURSANO, RIPAMONTI

Al comma 2, lettera d), capoverso 5-bis, sostituire le parole: «dell'1,5» con le altre: «del 4,5».

Conseguentemente, nella stessa lettera, capoverso 5-ter, sostituire le parole: «nei confronti degli stessi» sino a: «normativa previgente», con le parole: «la quota di compartecipazione non compensata da riduzione di

trasferimenti è assegnata all'entrata dello Stato. Tale quota viene mantenuta all'entrata dello Stato anche per gli anni successivi».

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. Con decreto del Ministero dell'interno possono essere operate compensazioni totali o parziali relative a situazioni di credito e debito tra lo Stato e gli enti locali, a qualsiasi titolo ascrivibili».

16.17

MORO, VANZO, TIRELLI, CHINCARINI, PERUZZOTTI, PIROVANO, MONTI

Al comma 2, lettera d), capoverso 5-bis, sostituire le parole: «nella misura del 1,5» con le seguenti: «nella misura del 4,5».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

16.18

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Al comma 2, lettera d), alinea 5-bis, ultimo periodo, sostituire le parole da: «dei dati statistici» fino alla fine del periodo, con le altre: «alle effettive necessità dei comuni stessi».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

16.20

VITALI, DE PETRIS, PASQUINI, DONATI, CREMA

Al comma 2, lettera d), capoverso 5-ter, sopprimere il secondo periodo.

16.21

FALOMI, MONTINO, PASQUINI

Al comma 2, lettera d), capoverso 5-ter, sostituire le parole da: «nei confronti degli stessi» fino alla fine della lettera con le seguenti parole: «la misura della compartecipazione viene ridotta in modo da consentire il recupero medesimo, sulla base dei più recenti dati statistici disponibili».

16.22

IL GOVERNO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I provvedimenti regionali di maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e di determinazione dei tributi regionali di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, limitatamente all'anno 2002, sono efficaci anche se adottati in deroga ai termini ed alle modalità previsti rispettivamente dall'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e all'articolo 24, comma 1, del citato decreto n. 504 del 1992, purchè pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 2001».

16.23

MORO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente e per un importo complessivo di 86.248.302 euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

16.24

MORO, VANZO, TIRELLI, MONTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le aree ed i beni appartenenti al demanio statale non più utilizzati per i fini istituzionali, nonchè le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio degli enti locali al prezzo del loro valore catastale entro il 30 giugno 2002. I criteri e le modalità del trasferimento sono definite dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro novanta giorni dalla data in vigore della presente legge».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

Art. 17.**17.1**

CICCANTI, NOCCO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001, è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002 ed è incrementato del tasso programmato di inflazione a decorrere dall'anno 2003. A decorrere dall'anno 2002 le risorse rese disponibili sono utilizzate da ogni singolo ente locale a concorso delle proprie spese per investimenti e per il proprio servizio del debito».

17.2

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 11, sostituire le parole: «mantenuto allo stesso livello», con le altre: «aumentato del 5 per cento».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

17.5

CURTO

Al comma 1, capoverso 11, dopo le parole: «per l'anno 2002» aggiungere le parole: «ed è incrementato del tasso programmato di inflazione a decorrere dal 2003. Per l'anno 2002 e per gli anni successivi, sino all'entrata in vigore di un provvedimento di revisione dei trasferimenti degli enti locali».

17.3

DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, MORANDO, VITALI, CREMA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BASSANINI, BRUNALE, PIZZINATO, PIATTI, GUERZONI, MUZIO, TOIA, BASSO, PASQUINI

Al comma 1 dopo le parole: «per l'anno 2002» aggiungere le parole: «ed è incrementato del tasso programmato di inflazione a decorrere dal

2003. Per l'anno 2002 e per gli anni successivi, sino all'entrata in vigore di un provvedimento di revisione dei trasferimenti degli enti locali».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

17.4

MARINI, CREMA MARINO

Al comma 1, capoverso 11, dopo le parole: «per l'anno 2002» aggiungere le parole: «ed è incrementato del tasso programmato di inflazione a decorrere dal 2003. Per l'anno 2002 e per gli anni successivi, sino all'entrata in vigore di un provvedimento di revisione dei trasferimenti degli enti locali».

17.6

CREMA, MARINI, VICINI, MARINO

Al comma 1, capoverso 11, dopo le parole: «anno 2002», aggiungere le seguenti: «ed è incrementato del tasso programmato di inflazione a partire dall'anno 2003».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle entrate», apportare le seguenti variazioni:

2002: - 51.646;

2003: - 51.646;

2004: - 51.646.

17.7

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 11, sopprimere la lettera b).

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

17.8

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso 11, lettera b), sopprimere le parole da: «nel calcolo delle risorse» fino a: «fiscalità locale».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

17.9

VITALI, PASQUINI, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, MORANDO, MUZIO, GUERZONI, PIATTI, BASSO, PIZZINATO, BRUNALE, CREMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti è concesso, a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuale a carico dello Stato, entro il limite di 21.000 euro per ciascun ente e per un importo complessivo di 87 milioni di euro all'anno, per le medesime finalità del fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 87.000;
2003: - 87.000;
2004: - 87.000.

17.10

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti è concesso, a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuale a carico dello Stato, entro il limite di 21.000 euro per ciascun ente e per un importo complessivo di 87 milioni di euro all'anno, per le medesime finalità del fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 87.000;
2003: - 87.000;
2004: - 87.000.

17.11

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, RIPAMONTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti è concesso, a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuale a carico dello Stato, entro il limite di 21.000 euro per ciascun ente e per un importo complessivo di 87 milioni di euro all'anno, per le medesime finalità del fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

17.12

MARINI, CREMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti è concesso, a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuale a carico dello Stato, entro il limite di 21.000 euro per ciascun ente e per un importo complessivo di 87 milioni di euro all'anno, per le medesime finalità del fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 87.000;

2003: - 87.000;

2004: - 87.000.

17.13

CREMA, MARINI, VICINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite di 20661 euro per ciascun ente e per un importo complessivo di 87,810 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

17.14

MARINI, CASILLO, CREMA, DEL TURCO, LABELLARTE, MANIERI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite di 21.000 euro per ciascun Ente e per un importo complessivo di 124.000.000 di euro per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

17.15

CICCANTI, NOCCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di ridurre la spesa, fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi interni per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, scadute nell'anno 2001 permane a tempo indeterminato fino all'esaurimento delle stesse relativamente al personale interno alle amministrazioni pubbliche».

Art. 18.**18.1**

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).**

18.2

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «programmato di inflazione» con le altre: «reale di inflazione incrementato dell'1,5 per cento».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

18.3

CURTO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «è distribuito secondo» sino alla fine del periodo con le altre: «va ad incremento del fondo ordinario».

18.4

MARINI, CREMA, MARINO

Al comma 1, sostituire le parole da: «è distribuito secondo» sino alla fine del periodo con le altre: «va ad incremento del fondo ordinario».

18.5

TOIA, VITALI, DE PETRIS, DATO, BATTISTI, SCALERA, CASTELLANI, GIARETTA, DONATI, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, MORANDO, CREMA, BASSANINI, MARINO

Al comma 1, sostituire le parole da: «è distribuito secondo» sino a: «fiscalità locale» con le altre: «va ad incremento del fondo ordinario».

18.6

VITALI, DE PETRIS, TOIA, DONATI, MUZIO, CAMBURSANO, CREMA, MARINO

Al comma 1, sostituire le parole: «secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448» con le altre: «a tutti gli enti locali».

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La riforma del sistema dei trasferimenti erariali prevista dal decreto legislativo 30 giugno 1987, n. 244, si applica dal 1° gennaio 2003».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

18.7

VITALI, DE PETRIS, BATTISTI, DONATI, GIARETTA, CAMBURSANO, DATO, MUZIO, SCALERA, CASTELLANI, PASQUINI, CREMA, MARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2002, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 1 sono aumentati di 56.810.000 euro annui, di cui:

a) 41.317.000 euro destinati alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni, ad incremento del fondo di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) 15.943.000 euro a favore delle comunità montane ad incremento del fondo ordinario, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

18.8

GUBERT, EUFEMI, LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2002, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 1 sono aumentati di 56.810.000 euro annui, di cui:

a) 41.317.000 euro destinati alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni, ad incremento del fondo di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) 15.943.000 euro a favore delle comunità montane ad incremento del fondo ordinario, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

18.9

CICCANTI, EUFEMI, NOCCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2002, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 1 sono aumentati di 56.810.000 euro annui, di cui:

a) 41.317.000 euro destinati alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni, ad incremento del fondo di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) 15.943.000 euro a favore delle comunità montane ad incremento del fondo ordinario, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

18.10

CASTELLANI, MONTAGNINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2002, i trasferimenti erariali agli enti locali di cui al comma 1 sono aumentati di 56.810.000 euro annui, di cui:

a) 41.317.000 euro destinati alle unioni di comuni e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni, ad incremento del fondo di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) 15.943.000 euro a favore delle comunità montane ad incremento del fondo ordinario, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.11

GIOVANELLI, PASQUINI, RIPAMONTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire una equilibrata disponibilità di risorse, in relazione al rispetto di norme e programmi ambientali, paesistici e di tutela del territorio, per l'anno 2002, ai comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed entrate derivanti da oneri di urbanizzazione non superiori a 100.000 euro annui nel quinquennio 1995-2000, è concesso un contributo, a carico dello Stato, pari complessivamente a 25.000.000 di euro. Il contributo è erogato secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla popolazione, al territorio ed alla entità delle entrate di cui al primo periodo».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3..3), apportare le seguenti variazioni:

2002: - 25.000;
2003: - ;
2004: - .

18.12

MORO, VANZO, TIRELLI, CHINCARINI, PERUZZOTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2002» con le seguenti: «per l'anno 2002».

18.13

FALOMI, MONTINO, PASQUINI

Al comma 3, sostituire le parole: «erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro.» con le seguenti: «correnti di cui alla legge 25 novembre 1964, n. 1280, ad esso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro».

18.67

GUBERT, BOREA, GABURRO, EUFEMI, LAURO

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis. – I veicoli iscritti al PRA di proprietà di associazioni di volontariato iscritte alla sezione a) degli albi regionali sono esenti dalla tassa di possesso a partire dal 1° gennaio 2002».

Conseguentemente, a compensazione del maggior onere e fino alla concorrenza dello stesso è ridotto il trasferimento di cui al comma 3 dell'articolo 18.

18.14

DE PETRIS, DE ZULUETA, MARINO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per promuovere l'attivazione di un patto territoriale nel settore agricolo è attribuita al comune di Roma la somma di lire 25,823 milioni di euro per l'anno 2002».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

18.15

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, MARINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine della salvaguardia e della tutela dei centri storici, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei negozi e delle botteghe artigiane di interesse storico, sulla base di elenchi compilati dalle stesse amministrazioni comunali. Per le finalità di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2002, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni sono incrementati per un importi pari a 2 milioni di euro».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

18.16

MORO, VANZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il concorso dello Stato agli oneri finanziari che le province di Udine e di Pordenone sostengono in dipendenza delle esigenze cui devono provvedere quali sedi dell' "Universiade Tarvisio 2003", i trasferimenti erariali spettanti alle medesime province sono incrementati di 3,5 milioni di euro per l'anno 2002 e 7 milioni di euro per l'anno 2003 per quanto riguarda la provincia di Udine e 1,5 milioni di euro per l'anno 2001 e 3 milioni di euro per l'anno 2003 per quanto riguarda la provincia di Pordenone».

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 36, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2002: - 10.000;

2003: - 15.000.

18.17

DE PETRIS, SODANO, TOIA, VITALI, CAMBURSANO, MUZIO, DONATI, MARINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego, è stanziata, a favore delle province, nell'esercizio finanziario 2002, la somma di 51.645.690 euro».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

18.18

CICCANTI, NOCCO

Al comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 79, al comma 3, dopo le parole: "rientrare al posto di lavoro", sono aggiunte le seguenti: "nonché il tempo necessario per il preliminare studio dell'ordine del giorno"».

18.19

CICCANTI, PASQUINI, NOCCO

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 21, comma 3, alla lettera e) le parole: "di norma", sono sostituite dalla seguente: "almeno"».

18.20

EUFEMI, CICCANTI, NOCCO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. La scadenza di termini di centottanta giorni e di centoventi, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita al 31 ottobre 2000 dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 32, convertito, modificazioni, dalla legge 20 aprile 2000, n. 97, ed al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è ulteriormente differita al 30 giugno 2003.

5-ter. A seguito della mancata disponibilità all'attuazione del Programma integrato della regione di cui fa parte il comune originariamente localizzato, da esercitarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge con stipula dell'accordo di programma, si procederà su richiesta del soggetto proponente alla rilocalizzazione del programma in ambito nazionale; in tal caso il Presidente della giunta regionale in accordo con il sindacato del comune territorialmente competente e con il soggetto attuatore o proponente procederà alla sottoscrizione di un accordo di programma a norma dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni».

18.21

EUFEMI, CICCANTI, NOCCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento, comprensiva delle commissioni di rinegoziazione. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato, senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della presente legge, a

decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 1° gennaio 2002».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

18.22

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Al comma 6, capoverso 16, sopprimere le parole da: «esclusa l'aliquota» fino a: «e successive modificazioni».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

18.23

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Al comma 6, sostituire le parole: «esclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef» con le seguenti: «compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef».

18.24

TOIA, VITALI, PASQUINI, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, BRUNATE, SODANO

Al comma 6, sostituire le parole: «esclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef» con le seguenti: «compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef».

18.25

MARINI, CREMA, MARINO

Al comma 6, sostituire le parole: «esclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef» con le seguenti: «compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef».

18.26

VITALI, DE PETRIS, SODANO, PASQUINI, DONATI, CREMA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità d'imposta 1996 e successive. Il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualità d'imposta 1995 e successive».

18.27

IL RELATORE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. A far data dal 1° gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovraccanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge».

18.28

CICCANTI, RONCONI, FORLANI, NOCCO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 il credito di imposta riconosciuto ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può essere utilizzato dai Comuni per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza limite fissato per ciascun anno solare dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Compensazione Gruppo CCD-CDU: Biancofiore (v. emend. 2.9).

18.29

MORO, VANZO, TIRELLI, CHINCARINI, PERUZZOTTI, MONTI, PIROVANO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nel caso di immobili del gruppo catastale D insistenti sul territorio di più comuni, l'imposta comunale sull'immobile (ICI) viene determinata sulla base dei parametri definiti dal Comune sul quale insiste la superficie maggiore e versata al medesimo comune il quale provvede a ripartire agli altri comuni le quote di competenza in ragione delle superfici coperte».

18.30

BASSO, MICHELINI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il contributo ai comuni di cui all'articolo 53, comma 14, della legge n. 388 del 2000, è riconosciuto per il 2002, secondo le disposizioni ivi previste».

Conseguentemente all'articolo 36, comma 2, alla Tabella C ivi richiamata: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: – Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – capitolo 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: – 22.000.

18.31

MORO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 64, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

18.32

VITALI, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BRUNALE, PIZZINATO, PIATTI, GUERZONI, BASSO, CREMA, CAMBURSANO, MUZIO, SODANO, BASSANINI, MORANDO, PASQUINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione alla data del 31 dicembre 2000, può essere concesso il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255. La concessione dell'ulteriore finanziamento è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista e approvata con decreto ministeriale. L'onere annuo, previsto nella misura massima di 20.000 milioni di euro è imputato prioritariamente alla tabella D – Ministero dell'interno – decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

18.33

MARINI, CREMA, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione alla data del 31 dicembre 2000, può essere concesso il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255. La concessione dell'ulteriore finanziamento è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista e approvata con decreto ministeriale. L'onere annuo, previsto nella misura massima di 20.000 milioni di euro è imputato prioritariamente alla tabella D – Ministero dell'interno – decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali».

18.34

CURTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione alla data del 31 dicembre 2000, può essere concesso il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255. La concessione dell'ulteriore finanziamento è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista e approvata con decreto ministeriale. L'onere annuo, previsto nella misura massima di 20.000 milioni di euro è imputato prioritariamente alla tabella D - Ministero dell'interno - decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali».

18.35

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione alla data del 31 dicembre 2000, può essere concesso il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255. La concessione dell'ulteriore finanziamento è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista e approvata con decreto ministeriale».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

18.36

PASQUINI, DE PETRIS, BATTISTI, DATO, SCALERA, CASTELLANI, BRUNALE, PIZZINATO, PIATTI, GUERZONI, BASSO, GIARETTA, DONATI, SODANO, MORANDO, CAMBURSANO, CREMA, TOIA, MUZIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono versati dai concessionari a favore dei comuni nel cui territorio i beni si trovano».

18.37

FALOMI, MONTINO, PASQUINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con gli impianti pubblicitari o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo.

4-ter. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il comma precedente».

18.38

MORO, VANZO, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, al numero 4-bis), le parole: "anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2002"».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

18.39

MORO, VANZO, TIRELLI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) le disposizioni di cui alla precedente lettera d) non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti";

b) alla lettera d), il numero 4-bis) è soppresso».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

18.40

FILIPPELLI, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 2002 una quota pari al 10 per cento dei proventi della miniera di salgemma ubicata nel comune di Belvedere di Spinello (CR) è destinata ai comuni dell'area interessata alla coltivazione del salgemma».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

18.41

CICCANTI, EUFEMI, CIRAMI, SODANO, LUBRANO, NOCCO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Alla regione Sicilia è assegnato un limite di impegno di 16 milioni di euro della durata di quindici anni, corrispondente ad un capitale mutuabile di almeno 150 milioni di euro, per interventi diretti a contenere i costi energetici delle piccole e medie imprese con le modalità che saranno approvate dal governo regionale nell'ambito del quadro normativo comunitario previsto per gli aiuti *de minimis*. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

18.42

CICCANTI, FORLANI, NOCCO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai fini dell'accantonamento delle quote di ammortamento da inserire nei bilanci preventivi degli enti locali ai sensi del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il valore del bene immobile danneggiato da eventi calamitosi va decurtato di una somma pari al contributo a carico dello Stato o dell'Unione europea per la sua riparazione».

18.43

DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BASSO, GUERZONI, BRUNALE, PIZZINATO, PIATTI, PASQUINI, MORANDO, BASSANINI, CREMA, MUZIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Dall'anno 2002 sono destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra comuni, alle unioni di comuni ed alle comunità montane per l'esercizio associato di funzioni ulteriori 25 milioni di euro. Per la ripartizione di tali contributi e per quelli previsti da altre disposizioni di legge si applica il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, escludendo ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Conseguentemente le risorse nella rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 25 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

18.44

MARINI, CREMA, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Dall'anno 2002 sono destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra comuni, alle unioni di comuni ed alle comunità montane per l'esercizio associato di funzioni ulteriori 25 milioni di euro. Per la ripartizione di tali contributi e per quelli previsti da altre disposizioni di legge si applica il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, escludendo ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 del medesimo decreto i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Conseguentemente le risorse nella rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 25 milioni di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004».

18.45

SCALERA, DONATI, BRUNALE, GUERZONI, PIZZINATO, PIATTI, VITALI, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, MUZIO, SODANO, TOIA, CASTELLANI, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2001, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia».

18.46

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

18.47

MARINI, CREMA, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce ENAS, spese di funzionamento, apportare la seguente modificazione:

2002: - 50.000.

18.48

VITALI, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BRUNALE, PIZZINATO, PIATTI, GUERZONI, BASSO, SODANO, MORANDO, BASSANINI, MUZIO, TOIA, CAMBURSANO, CREMA, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce ENAS, spese di funzionamento, apportare la seguente variazione:

2002: - 50.000.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**18.49**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai medesimi fini di cui all'articolo 53, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce ENAS, spese di funzionamento, apportare la seguente variazione:

2002: - 50.000.

18.64

VITALI, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, MUZIO, PIATTI, GUERZONI, BASSO, PIZZINATO, BRUNALE, TOIA, BASSANINI, PASQUINI, CREMA, MORANDO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo 52, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, è soppresso».

18.65

DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, MORANDO, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, SODANO, BASSANINI, MUZIO, CAMBURSANO, PASQUINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 48, commi 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, sopprimere le parole: "con un incremento annuo non superiore a 0.2 punti percentuali"».

18.50

VITALI, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, BASSO, GUERZONI, PIATTI, PIZZINATO, MUZIO, CAMBURSANO, MORANDI, BASSANINI, MARINI, CREMA, PASQUINI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 1999" sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'assunzione di nuovo personale è soddisfatta prioritariamente con il riassorbimento nella dotazione organica del personale posto in mobilità non trasferito presso altro

ente. A tal fine gli enti locali sopra individuati sono soggetti ai controlli di cui all'articolo 243, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

8-ter. Per i fini di cui all'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal 2002.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni.

2002: - 30.000;
2003: - 30.000;
2004: - 30.000.

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

18.51

MARINI, CREMA, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 1999" sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'assunzione di nuovo personale è soddisfatta prioritariamente con il riassorbimento nella dotazione organica del personale posto in mobilità non trasferito presso altro ente. A tal fine gli enti locali sopra individuati sono soggetti ai controlli di cui all'articolo 243, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

8-ter. Per i fini di cui all'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal 2002».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2002: - 30.000;
2003: - 30.000;
2004: - 30.000.

18.52

TOIA, VITALI, PASQUINI, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, GUERZONI, BASSO, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, SODANO Tommaso, Morando, Bassanini, Muzio

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle province ed ai comuni nella misura di 42 milioni di euro per l'anno 2001, di 15 milioni di euro per l'anno 2002 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Conseguentemente in tabella C Rubrica Ministero dei lavori pubblici; voce funzionamento le somme sono ridotte di 42 milioni di euro per il 2002, 15 milioni di euro per il 2003, 26 milioni di euro per il 2004».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

18.53

MARINI, CREMA, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle province ed ai comuni nella misura di 42 milioni di euro per l'anno 2001, di 15 milioni di euro per l'anno 2002 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Conseguentemente in tabella C Rubrica Ministero dei lavori pubblici; voce funzionamento le somme sono ridotte di 42 milioni di euro per il 2002, 15 milioni di euro per il 2003, 26 milioni di euro per il 2004».

18.54

MARINI, CREMA, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23».

18.55

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non rientra tra le spese d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23».

18.56

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 53, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono apportate le seguenti modifiche: a) al secondo periodo le parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 1999)» sono soppresse; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'assunzione di nuovo personale è soddisfatta prioritariamente con il riassorbimento nella dotazione organica del personale posto in mobilità non trasferito presso altro ente. A tal fine gli enti locali sopra individuati sono soggetti ai controlli di cui all'articolo 243, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 367».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

18.57

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MALENTACCHI, MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per garantire la funzionalità degli enti locali interessati, il contributo di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore contribuzione alle province ed ai comuni nella misura di 42 milioni di euro per l'anno 2001, di 15 milioni di euro per l'anno 2002 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

18.58

MANFREDI, SCARABOSIO, MALAN, PICCIONI, NOCCO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Il contributo annuo attribuito dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2001, n. 26, è incrementato a partire dall'anno 2002 dell'importo di 4.122 migliaia di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2002: - 8.244;

2003: - 6.183;

2004: - 4.122.

18.59

IOANNUCCI, FERRARA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. - L'aliquota di compensazione per i prodotti elencati ai numeri 43-44-45-46 della tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979 n. 24 e dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, è fissata nella misura del 9 per cento.

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).**18.60**

THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Dopo il comma, 8 inserire il seguente:

«8-bis. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 64, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002».

18.61

FALOMI, MONTINO, PASQUINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:

"4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

5. Gli atti relativi alle controversie già attivate presso la magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti"».

18.62

FALOMI, MONTINO, PASQUINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

"5. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 dicembre ed hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata adozione della deliberazione in questione, si intendono prorogate le tariffe in vigore nell'anno precedente"».

18.63

TOIA, VITALI, PASQUINI, DE PETRIS, BATTISTI, GIARETTA, DATO, SCALERA, CASTELLANI, DONATI, GUERZONI, BASSO, PIATTI, PIZZINATO, BRUNALE, SODANO Tommaso, BASSANINI, MORANDO, MUZIO, CREMA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

18.0.1

VITALI, VIVIANI, EUFEMI, SODANO Tommaso, CREMA, NOCCO

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. In attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria, al fine di favorire lo sviluppo economico della regione siciliana, in considerazione del tenore di vita anormalmente basso, della grave forma di disoccupazione e degli svantaggi derivanti dallo stato di insularità, le accise gravanti sui prodotti petroliferi di cui al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente nella generalità del territorio nazionale al momento della immissione al consumo per l'impiego nel territorio regionale a favore delle persone fisiche residenti nei comuni ubicati nella regione e intestatarie di uno o più veicoli.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore delle modalità di fruizione del beneficio, approvate con apposita delibera della Giunta regionale, subordinatamente alla definizione dell'apposita procedura comunitaria.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.2

VITALI, TURCI, DE PETRIS, DONATI, CREMA, RIPAMONTI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. Per gli anni 2001 e seguenti la perdita di entrate realizzata dalle Regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro (pari ad euro 0,12) non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17 comma 22 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva di 342.583 euro annue pari al controvalore in lire già determinato per l'anno 1998 a decorrere dall'anno 2003. Il predetto importo è incluso, sempre con decorrenza dal-

l'anno 2003, fra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti modifiche:
Ministero dell'Economia e delle Finanze (regolazioni debitorie):

2003: - 342.583;

2004: - 342.583.

18.0.3

VITALI, GIARETTA, CASTELLANI, DE PETRIS, DONATI, MUZIO, CREMA, CHIUSOLI, TONINI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le agevolazioni sul gasolio e sul GPL per i comuni delle zone montane di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono riconosciute per il 2002, secondo le disposizioni ivi previste».

Conseguentemente, per gli oneri corrispondenti alla Tabella C, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:
- Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003), *ridurre di pari importo.*

18.0.4

DONATI, BRUTTI PAOLO, FABRIS, RIPAMONTI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Criteri in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

"7. Con regolamento del Ministero delle Infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 30 aprile 2002, di concerto con il Ministro dell'Economia saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi di trasporto pubblico del rapporto minimo dello 0.35

per cento tra ricavi e costi operativi del trasporto al netto di quelli relativi all'infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento degli eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate alla salvaguardia della continuità e della regolarità dei servizi;

c) criteri omogenei cui le Regioni dovranno uniformarsi per lo svolgimento delle gare e della predisposizione dei capitolati tecnici funzionali all'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi al termine del periodo transitorio"».

18.0.5

BATTAGLIA Antonio, CURTO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

"7. Con regolamento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro il 30 aprile 2002, di concerto con il ministero dell'Economia saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi di trasporto pubblico del rapporto minimo dello 0,35 per cento tra ricavi e costi operativi del trasporto al netto di quelli relativi all'infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento degli eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate alla salvaguardia della continuità e della regolarità dei servizi;

c) criteri omogenei cui le Regioni dovranno uniformarsi per lo svolgimento delle gare e della predisposizione dei capitolati tecnici funzionali all'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi al termine del periodo transitorio"».

18.0.6

CURTO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

"7. Con regolamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro il 30 aprile 2002, di concerto con il Ministro dell'Economia saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fili della verifica del raggiungimento per i servizi di trasporto pubblico del rapporto minimo dello 0,3 per cento tra ricavi e costi operativi del trasporto al netto di quelli relativi all'infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento degli eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate alla salvaguardia della continuità e della regolarità dei servizi;

c) criteri omogenei cui le Regioni dovranno uniformarsi per lo svolgimento delle gare e della predisposizione dei capitolati tecnici funzionali all'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi al termine del periodo transitorio"».

18.0.7

VERALDI, GIARETTA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. Con regolamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro il 30 aprile 2002, di concerto con il Ministro dell'Economia saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi di trasporto pubblico del rapporto minimo dello 0,35 per cento tra ricavi e costi operativi del trasporto al netto di quelli relativi all'infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento degli eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate alla salvaguardia della continuità e della regolarità dei servizi;

c) criteri omogenei cui le Regioni dovranno uniformarsi per lo svolgimento delle gare e della predisposizione dei capitolati tecnici funzionali all'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi al termine del periodo transitorio"».

18.0.8

CICOLANI, NOCCO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano il canone di gestione dei servizi idrici integrati di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 secondo i parametri indicati dalla Conferenza unificata Stato-Città ed autonomie locali.

2. Il canone è riscosso annualmente dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e costituisce un «fondo per la tutela delle acque» da ripartire tra gli enti locali secondo un piano predisposto dagli enti riscossori sentita la Conferenza unificata. In ogni caso il riparto dovrà considerare la quantità di territorio sottoposto a tutela e l'entità delle limitazioni scaturenti dal quadro vincolistico.

3. Gli enti locali beneficiari del «fondo per la tutela delle acque» destinano le somme prioritariamente al risanamento delle reti esistenti, alla introduzione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi nonché alla promozione dello sviluppo economico, attraverso il sostegno alle attività compatibili con la tutela delle sorgenti.

4. In mancanza della determinazione di cui al comma 1, a partire dal 1° gennaio 2003 è dovuto un canone pari a 50 lire per metro cubo del valore della tariffa».

18.0.9

Izzo, Nocco

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Canoni demaniali)*

1. Per il biennio 1998, 1999 e 2000 i canoni delle concessioni demaniali marittime, utilizzate per finalità turistico-ricreative, sono determinati applicando un aggiornamento annuale pari alla media degli indici registrati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ed i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso, ai valori definitivi fissati dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997 per l'annualità 1997.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2001 i canoni demaniali marittimi delle concessioni turistiche ad uso pubblico saranno calcolati attraverso i valori massimi per metro quadrato e per anno suddivisi nei seguenti scaglioni di area concessa:

	Alta valenza turistica	Media/Bassa Valenza turistica
Fino a mq. 1.000	lire mq. 2.000	1.400
Da 1.000 a 3.000 mq.	lire mq. 1.800	1.200
Da 3.000 a 5.000 mq.	lire mq. 1.500	1.000
Da 5.000 a 25.000 mq.	lire mq. 1.000	700
Oltre 25.000 mq.	lire mq. 800	500

3. A copertura degli oneri derivanti dal passaggio delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni disposto dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gettito complessivo dei canoni demaniali marittimi è devoluto alle Regioni che nella loro determinazione potranno anche non raggiungere i valori massimi di cui al precedente comma.

4. In particolare qualora i titolari delle concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonchè la gratuità dei servizi generali offerti, ovvero in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni e degli arenili affidati in concessione quali fenomeni erosivi, inquinamento marino ed altri eventi calamitosi. Infine nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del ben pertinenziale, nonchè dei casi previsti dagli articoli 40 e 45 primo comma del codice della navigazione, gli importi dei canoni previsti dalla precedente tabella sono ridotti del 30 per cento.

5. Conseguentemente cessano di aver efficacia nei confronti di tutte le imprese concessionarie demaniali le disposizioni dell'articolo 2, della legge n. 281 del 1970.

6. Per le aree demaniali marittime affidate in concessione a chioschi che, in forma autonoma, vengono adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, ad edicola giornali ed a qualsiasi altra attività commerciale, il canone minimo annuale non potrà essere inferiore a 2.000.000 di lire.

7. I canoni determinati ai sensi della presente legge possono essere aggiornati ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base del tasso inflattivo rilevato dall'ISTAT.

8. È abrogato l'articolo 3 della legge n. 494 del 1993».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

18.0.10

D'IPPOLITO, FERRARA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Dopo l'articolo 1, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto il seguente:

"3-bis I componenti interni dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, appartenenti al ruolo dell'amministrazione regionale, selezionati attraverso procedura concorsuale ad evidenza pubblica che hanno i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, sono collocati nel ruolo regionale con la qualifica dirigenziale a partire dalla data dell'atto amministrativo con cui è stato conferito l'incarico e godono degli stessi trattamenti giuridico ed economici dei dirigenti regionali"».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

18.0.15

MORO, VANZO, PERUZZOTTI, TIRELLI, BOLDI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Disposizioni in materia di asili nido)*

1. È istituito un Fondo speciale per gli asili-nido, da inserire in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tale Fondo è alimentato da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, la cui quantificazione annuale è stabilita dalla legge finanziaria.

2. Gli asili-nido costituiscono servizi di interesse pubblico per la prima infanzia, finalizzati a favorire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a fornire azioni di sostegno alle famiglie ed ai genitori. Tali servizi costituiscono funzioni fondamentali degli enti locali, delle Regioni e dello Stato.

3. Per la costruzione e la gestione di asili-nido lo Stato assegna annualmente alle regioni le risorse di cui al Fondo speciale previsto dal comma 1.

4. Entro il 30 settembre di ogni anno il ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire fra le regioni il Fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e tenuto conto dei seguenti criteri;

- a) tasso di natalità;
- b) tasso di occupazione delle donne con figli in età minorile;
- c) presenza di comuni ad alta densità abitativa;
- d) carenza di servizi generali per la prima infanzia;
- e) domanda non soddisfatta di servizi per la prima infanzia.

5. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive stanziata ai sensi del presente articolo, ripartiscono il fondo di cui al comma 1, tenuto conto delle richieste trasmesse dai comuni, singoli o associati.

6. I comuni, singoli o associati:

- a) provvedono alla erogazione dei servizi relativi agli asili-nido ed alla loro gestione, direttamente o tramite i soggetti privati;
- b) partecipano alla definizione della programmazione regionale del sistema degli asili nido;
- c) definiscono con apposito regolamento le modalità gestionali ed organizzative degli asili-nido;

d) stabiliscono le condizioni di accesso ai servizi degli asili-nido, tenendo conto del fabbisogno sociale e delle specifiche condizioni socio-economiche dei fruitori.

7. Al fine di promuovere la realizzazione del maggior numero di asili-nido nel quinquennio, i Comuni prevedono nei nuovi piani regolatori di edilizia pubblica l'edificazione degli asili-nido ed il recupero di edifici dismessi da destinarsi a tale utilizzo.

8. I privati, ivi comprese le famiglie, in forma individuale o associata, possono presentare ai comuni progetti per la organizzazione e la gestione di servizi inerenti gli asili-nido, che possono anche sostituirsi integralmente a quelli pubblici, chiedendone il finanziamento totale o parziale.

9. Anche in deroga alle limitazioni previste dalle disposizioni vigenti, la Cassa depositi e prestiti concede al comune i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili-nido, anche in relazione all'eventuale acquisto dell'area, su domanda del comune stesso, corredata dalla certificazione della regione circa la regolarità degli atti dovuti».

Compensazione Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.2).

18.0.16

FALOMI, MONTINO, PASQUINI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, un regolamento per l'istituzione di un contributo di soggiorno, secondo i seguenti principi direttivi:

a) I comuni possono deliberare con regolamento l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

1) individuazione del soggetto passivo nelle persone non residenti che prendono alloggio, in via temporanea e dietro pagamento di corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi ed altri similari strutture ricettive con l'esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e di altre eventualmente escluse dal regolamento;

2) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

3) determinazione, con lo stesso regolamento, della tariffa anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive, per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

4) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermedie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal regolamento;

5) irrogazione di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo a carico degli operatori tenuti al pagamento, che non ottemperano agli obblighi di riversamento delle somme dovute;

b) il contributo di cui alla lettera a) , a carico dei beneficiari delle prestazioni recettive, è riscosso dai titolari delle strutture che hanno sede nel territorio comunale;

c) il gettito del contributo è destinato a coprire spese di funzionamento dei servizi urbani che più fortemente risentono dei flussi turistici, alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e agli interventi di promozione diretta ed indiretta dell'attività turistico-alberghiera.

2. In alternativa ai criteri di cui al comma 1 il regolamento di attuazione di contributo di soggiorno può prevederne l'istituzione attraverso un prelievo collegato all'imposta sul valore aggiunto, in grado di produrre un gettito non inferiore ai 1.000 miliardi annui, improntato a criteri applicativi di massima semplificazione per i cittadini e per gli operatori, limitato ai settori turistico-alberghieri, con facoltà per i comuni di individuare zone del proprio territorio di particolare attrattività, nelle quali il prelievo si estende ai pubblici esercizi».

18.0.17

VITALI, TURCI, DE PETRIS, DONATI, CREMA, PASQUINI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 è sostituito dal seguente: "Al fine di sostenere il processo di liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto, i contributi erariali a favore delle Regioni e degli Enti locali titolari di contratti di servizio sono incrementati di un ammontare pari al maggiore onere derivante dall'attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422".

2. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 è sostituito dal seguente:

"5. All'onere derivante dal comma 4, valutato in lire 1.100 miliardi in regione d'anno a decorrere dal 1999 e comunque da rideterminare ogni anno in base all'onere effettivo sostenuto dalle Regioni di cui al medesimo comma 4, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422".

3. Gli oneri derivanti dal rinnovo del contratto degli autoferrotrantvieri per gli anni 2002 e 2003, il cui onere complessivo per quanto riguarda gli effetti del primo biennio economico sono quantificati in 207 milioni di euro per l'anno 2002, in 212 milioni di euro per l'anno 2003 e in 217 milioni di euro per l'anno 2004, sono assunti a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, nella tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze articolo 9-ter – fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (UPB 4.1.5.2 – altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2002: – 207.000;

2003: – 212.000;

2004: – 217.000.

18.0.18

VITALI, TURCI, DE PETRIS, SODANO, DONATI, CREMA, PASQUINI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 novembre 2001, n. 347, è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di assicurare la copertura della quota dei disavanzi di pertinenza regionale in base all'accordo tra lo Stato e le Regioni citato all'articolo 1, comma 1, relativi agli anni fino al 2000, le Regioni sono autorizzate, anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, a contrarre mutui, ed emettere obbligazioni con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Le Regioni, per le stesse finalità, possono anche autorizzare le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere a contrarre mutui, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e alle limitazioni previste da vigenti disposizioni".

2. È abrogato il comma 4-*quater* dell'articolo 1 della legge 28 marzo 201. n. 129».

18.0.19

VITALI, TURCI, DE PETRIS, DONATI, CREMA, PASQUINI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le Regioni con proprio provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno possono modificare nei limiti previsti da ogni singola legge, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo, le aliquote dei tributi regionali».

18.0.20

FALOMI, MONTINO, PASQUINI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. I termini di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi alla modifica degli avvisi di liquidazione, compresi quelli relativi al recupero dell'imposta derivante dalle maggiori rendite catastali definitivamente attribuite dall'ufficio del territorio competente, degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, nonchè per la notificazione delle sanzioni per infrazioni di tipo formale, sono unificati al quinto anno successivo a quello in cui è stata effettuata o avrebbe dovuto essere effettuata la dichiarazione di relazione, ovvero la comunicazione di variazione, nel caso di avvenuta adozione da parte del comune delle facoltà di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Nel caso di denuncia o comunicazione tardiva, i termini per la notificazione degli avvisi di liquidazione o di rettifica, nonchè per la contestazione di infrazioni di tipo formale, sono fissati al secondo anno successivo alla data di presentazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno di imposta 1997».

Art. 19.

19.3

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.2

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.1

PAGLIARULO, MUZIO, MARINO

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

19.5

MONTAGNINO, TREU

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.6

VILLONE

Sopprimere l'articolo.

19.4

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).**

19.7

IZZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il livello complessivo delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare la produttività e l'efficacia e di conseguire elevare il livello complessivo di qualità dei servizi, il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare la soppressione e messa in liquidazione ovvero la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato di enti pubblici ed agenzie finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato. Con i decreti legislativi di cui al presente comma potranno essere introdotte nuove disposizioni legislative, modifiche ed integrazioni alle disposizioni legislative preesistenti, nonché abrogazioni di norme di legge precedentemente in vigore. I decreti legislativi di cui al presente comma sono emanati con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e della funzione pubblica, previo parere del Consiglio di Stato, da esprimersi entro quaranta giorni dalla ricezione del relativo schema da parte del Governo. In assenza del parere reso dal Consiglio di Stato entro il termine suindicato, il Governo procede all'approvazione preliminare di uno o più decreti legislativi. I decreti legislativi di cui al presente comma sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricezione dello schema trasmesso dal Governo unitamente al parere del Consiglio di Stato. Il Governo, nei sessanta giorni successivi alla formulazione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, trasmette con le eventuali modifiche ed osservazioni lo schema di decreto legislativo alle competenti Commissioni parlamentari per il parere definitivo, che dovrà essere espresso entro venti giorni. Decorso tale termine, il decreto legislativo è approvato in via definitiva dal Governo anche in assenza del predetto parere.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, verranno osservati i principi ed i criteri direttivi generali di seguito specificati:

a) individuare, con criteri di razionalità ed omogeneità, gli enti pubblici e le agenzie da sopprimere e da porre in liquidazione, prevedendo

le modalità di esercizio delle funzioni espletate dagli enti ed agenzie sopresse anche mediante l'attribuzione ad altre amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti di diritto privato;

b) prevedere il trasferimento del personale dipendente dagli enti ed agenzie sopresse ad altre amministrazioni pubbliche, con l'adozione di procedure di mobilità previste dalle vigenti disposizioni legislative, agevolando la ricollocazione dei lavoratori nell'ambito della medesima realtà territoriale;

c) individuare, con criteri di razionalità ed omogeneità, gli enti pubblici e le agenzie da trasformare in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, previa verifica della concreta possibilità di erogazione dei servizi da parte di soggetti di diritto privato e dell'assenza di ogni possibile situazione di conflitto di interessi;

d) garantire al personale degli enti ed agenzie da trasformare in società per azioni o in fondazioni di diritto privato l'esercizio della facoltà di optare per il mantenimento della precedente disciplina previdenziale e pensionistica, nonché la possibilità di transitare volontariamente, con modalità agevolate anche in deroga alle vigenti disposizioni, presso enti ed amministrazioni pubbliche della medesima realtà territoriale;

e) prevedere che alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici ed agenzie di cui alla precedente lettera a) si provvede con le modalità di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni;

f) prevedere che tutti gli atti comunque connessi e conseguenti alle operazioni di trasformazione di cui alla precedente lettera b) non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali.

3. I conti consuntivi delle autorità indipendenti, comunque denominate, sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

19.8

CICCANTI, ZANOLETTI, RONCONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, di concerto con il Mi-

nistro interessato, individua gli enti pubblici non economici e le agenzie integralmente finanziati – in forma diretta o indiretta – dallo Stato o da altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato ovvero la soppressione e messa in liquidazione».

19.9

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sostituire le parole da: «regolamenti» fino a: «presente legge,» con le altre: «disegni di legge».

19.10

CASTELLANI, GIARETTA

Al comma 1, dopo le parole: «individua gli enti pubblici e le agenzie,» inserire: «ad eccezione di quelle dipendenti dal Ministero della difesa,».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.11

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le agenzie», inserire dopo le parole: «finanziati» le parole: «in via prevalente» e inserire, in fine, le seguenti parole: «sullo schema di regolamento il Governo acquisisce il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

19.12

BASSANINI, VITALI, PASQUINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le agenzie», aggiungere dopo le parole: «finanziati» le parole: «in via prevalente» e aggiungere in fine

le seguenti parole: «Sullo schema di regolamento il Governo acquisisce il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce, Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, ridurre gli importi di 5 milioni di euro per il 2002, 15 per il 2003 e 25 per il 2004.

19.13

GUBERT, BOREA, GABURRO

Al comma 1, dopo la parola: «finanziati» inserire le seguenti parole: «in misura superiore ai due terzi delle entrate».

19.14

TREU, MONTAGNINO

Al comma 1, dopo le parole: «finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altri enti pubblici» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione di quelli aventi finalità costituzionalmente riconosciute,».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.15

GUBERT, BOREA, GABURRO

Al comma 1, sopprimere le parole: «o indirettamente» e «o da altri enti pubblici».

19.16

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 1, in fine, dopo le parole: società per azioni» inserire le seguenti: «, in società cooperative».

19.17

PASQUINI

Al comma 1, in fine, dopo le parole: società per azioni» inserire le seguenti: «, in società cooperative».

19.18

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

Al comma 1, sostituire le parole da: «o in fondazioni» fino alla fine del comma con le altre: «a totale capitale pubblico».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 2.4).

19.19

PASTORE, VALDITARA, MAFFIOLI, STIFFONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale».

Compensazione Gruppo Forza Italia (v. emend. 5.3).

19.20

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La presente disposizione non si applica alle regioni, agli enti locali, alle università e accademie e agli enti da essi finanziati direttamente o indirettamente. Sono altresì esclusi gli enti pubblici associativi, gli enti previdenziali e assicurativi, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli enti di ricerca e tutti gli enti pubblici finanziati in modo prevalente dagli associati».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

19.21

BASSANINI, VITALI, PASQUINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La presente disposizione non si applica alle regioni, agli enti locali, alle università e accademie e agli enti da essi finanziati direttamente o indirettamente. Sono altresì esclusi gli enti pubblici associativi, gli enti previdenziali e assicurativi, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, gli enti di ricerca e tutti gli enti pubblici finanziati in modo prevalente dagli associati».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.22

PAGLIARULO, MUZIO, MARINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1, gli enti pubblici che attendono alle funzioni dello Stato perchè forniscono il supporto indispensabile per l'emanazione degli atti legislativi autonomi e di intervento che attengono all'economia, alla salute e al progresso delle scienze».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

19.23

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La presente disposizione non si applica alle regioni, agli enti locali, alle università e accademie e agli enti da essi finanziati direttamente o indirettamente. Sono altresì esclusi gli enti pubblici associativi, gli enti previdenziali e assicurativi, le camere di commercio, industria e artigianato ed agricoltura, gli enti di ricerca, le agenzie e tutti gli enti pubblici finanziati in modo prevalente dagli associati».

Compensazione Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 7.6).

19.24

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, GIARETTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I regolamenti di cui al comma 1, sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione».

19.25

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI, GIARETTA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Con il regolamento di cui al precedente comma, il Governo persegue l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi e, oltre a conformarsi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti la cui autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in uffici dello Stato e di altra amministrazione pubblica, ovvero liquidazione degli enti inutili; per questi casi il Governo è tenuto a presentare contestualmente il piano di utilizzo del personale in carico ai suddetti enti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato di enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in società per azioni di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per questi casi il Governo è tenuto a presentare contestualmente il piano di utilizzo del personale in carico ai suddetti enti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Il personale che intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti trasformati in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, può optare per la permanenza nel pubblico impiego, ad esso applicandosi, in tale caso, le ordinarie procedure di mobilità di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Gli enti pubblici ai quali si applica il presente articolo predispongono, entro l'anno 2002, e successivamente con cadenza biennale un piano di razionalizzare logistica degli uffici in immobili acquisiti in proprietà o in locazione, nonché alla realizzazione di economie di spesa connesse alla acquisizione e gestione in comune, su base convenzionale, di

servizi da parte di più enti, ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, attraverso anche la comune utilizzazione di organi e attività. Il piano è trasmesso, entro trenta giorni, dal presidente dell'ente, previo parere del collegio dei revisori, all'amministrazione o istituzione vigilante ed al Ministero dell'economia. Il Ministero stesso riferisce annualmente al Parlamento sulla attuazione del presente comma, indicando, le risultanze dei piani di razionalizzazione delle spese.

5. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

19.26

BASSANINI, VITALI, GIARETTA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Con il regolamento di cui al precedente comma, il Governo persegue l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi e, oltre a conformarsi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti la cui autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in uffici dello Stato e di altra amministrazione pubblica, ovvero liquidazione degli enti inutili; per questi casi il Governo è tenuto a presentare contestualmente il piano di utilizzo del personale in carico ai suddetti enti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato di enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonchè di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in società per azioni di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per questi casi il Governo è tenuto a presentare contestualmente il piano di utilizzo del personale in carico ai suddetti enti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Il personale che intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti trasformati in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, può optare per la permanenza nel pubblico impiego, ad esso applicandosi, in tale caso, le ordinarie procedure di mobilità di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Gli enti pubblici ai quali si applica il presente articolo predispongono, entro l'anno 2002, e successivamente con cadenza biennale un piano di razionalizzare logistica degli uffici in immobili acquisiti in proprietà o in locazione, nonché alla realizzazione di economie di spesa connesse alla acquisizione e gestione in comune, su base convenzionale, di servizi da parte di più enti, ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, attraverso anche la comune utilizzazione di organi e attività. Il piano è trasmesso, entro trenta giorni, dal presidente dell'ente, previo parere del collegio dei revisori, all'amministrazione o istituzione vigilante ed al Ministero dell'economia. Il Ministero stesso riferisce annualmente al Parlamento sulla attuazione del presente comma, indicando, le risultanze dei piani di razionalizzazione delle spese.

5. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati».

Compensazione Gruppi L'Ulivo (v. emend. 2.24).

19.27

CICCANTI, ZANOLETTI, RONCONI, LAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica che i servizi resi dall'ente o dall'agenzia siano erogabili al di fuori del settore pubblico più proficuamente per la finanza pubblica e per le categorie di destinatari del servizio stesso».

19.28

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «non si applica nei confronti degli enti di ricerca ed».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

19.29

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «esclude gli enti pubblici e le agenzie che si occupano di diritti costituzionalmente garantiti ed».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

19.30

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «esclude gli enti pubblici e le agenzie che si occupano di assistenza, consulenza e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro ed».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

19.31

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «è subordinata» aggiungere le seguenti: «alla verifica che non si occupino di assistenza, consulenza e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro nonchè».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

19.32

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui all'articolo 1, gli enti pubblici che attendono alle funzioni essenziali dello Stato al quale forniscono il supporto indispensabile per l'emanazione degli atti legislativi

autonomi e di intervento che attengono all'economia, alla salute e al progresso delle scienze».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

19.33

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nei confronti degli enti di ricerca».

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

19.34

BASSANINI, PASQUINI, SCALERA, RIPAMONTI, MARINI, MARINO, MICHELINI

Sopprimere il comma 4.

Compensazione Gruppo Verdi-L'Ulivo (v. emend. 2.18).

19.35

BASSANINI

Sopprimere il comma 4.

19.36

VITALI, TURCI, DE PETRIS, DONATI, CREMA

Al comma 4, dopo la parola: «fiscali» è inserito il seguente periodo: «La presente disposizione si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e province autonome».

19.37

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ROLLANDIN, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, RUVOLO, SALZANO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e province autonome».

19.38

VILLONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il presente articolo non si applica agli enti pubblici di ricerca, incluso l'ENEA».

19.0.1

CAMBURSANO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento comprensiva della commissione di rinegoziazione. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato, senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 1° gennaio 2000».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

19.0.2

CAMBURSANO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato non destinato ad alloggi di servizio nè acquisito dagli enti locali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 449 del 1998, è attribuito a titolo gratuito in proprietà alle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Il trasferimento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 nonchè di quello di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, conseguente all'adozione di provvedimenti regionali adottati nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, avviene senza oneri a carico degli enti interessati».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 2.5).

9.0.3

BASSO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. In via transitoria e fino a quando le regioni interessate non avranno dato completa attuazione a quanto disposto dal punto 3) dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gli enti interregionali ricadenti nel bacino idrografico interregionale del fiume Lemene daranno prosecuzione agli interventi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, tramite il Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia - Centro di responsabilità 3) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con fondi che verranno annualmente stabiliti con legge finanziaria».

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1, nella tabella B richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000.